SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 21 settembre 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

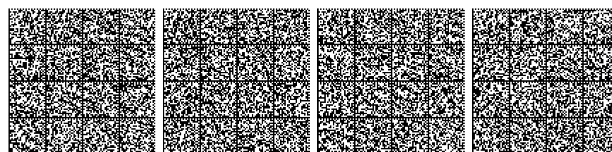
AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO





DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 settembre 2023.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023, relativo ai requisiti e parametri per l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 7, comma 4;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e, in particolare, l'art. 10;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 237, recante autorizzazione della spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e notizie degli organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione ai medesimi di notiziari nazionali ed esteri e di trasmissione di notiziari da e per l'estero negli esercizi 1951-52 e successivi da parte della Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.);

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, e, in particolare, l'art. 27 sui contributi alle Agenzie di stampa;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, e, in particolare, l'art. 55, comma 24, che ha introdotto la norma di interpretazione autentica dell'art. 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237, disponendo che, «al fine di un più razionale utilizzo delle risorse e per garantire alle amministrazioni dello Stato una completa informazione attraverso la più ampia pluralità delle fonti, la Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni sono autorizzati, nell'ambito delle risorse già destinate a questo scopo nel bilancio degli enti interessati, ad acquistare dalle Agenzie di stampa, mediante appositi contratti, notiziari ordinari e speciali, servizi giornalistici e informativi, ordinari e speciali, e loro raccolte anche su supporto informatico, nonché il servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato»;

Visto l'art. 11, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l'art. 194, che ha disposto la proroga degli affidamenti dei servizi di informazione primaria;

Visto l'art. 14 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e, in particolare, l'art. 14, che ha introdotto disposizioni urgenti in materia di editoria;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14;

Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 17, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, che ha sostituito all'art. 11, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «31 dicembre 2022» con le parole: «31 dicembre 2023»;

Visti gli articoli 76 e 229 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2023 che dando attuazione all'art. 17 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 stabilisce i requisiti e i parametri per l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale;

Vista la richiesta di parere prot. DIE-0004772 del 2 agosto 2023 alla Autorità garante della concorrenza e del mercato con riferimento al requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera *g)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2023 relativo al possesso del *rating* di legalità;

Considerata l'esigenza di tenere conto del parere prot. DIE-0004813 del 4 agosto 2023 dell'Autorità garante della concorrenza del mercato acquisito ai sensi dell'art. 22, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dell'art. 34, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con riferimento alla previsione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023 che prevede il possesso del *rating* di legalità per l'iscrizione all'elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale, con cui la suddetta Autorità garante della concorrenza e del mercato ha espresso il proprio favore alla valorizzazione del *rating* di legalità quale strumento atto a promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, anche in riferimento al settore dell'informazione ed all'attività delle agenzie di stampa, ma ha al contempo rilevato che in considerazione della circostanza per cui l'attribuzione del *rating* di legalità presuppone il possesso di stringenti requisiti etici e qualitativi, il cui conseguimento richiede un congruo periodo temporale, potrebbe essere opportuno prevedere, in sede di prima applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023, un'attuazione graduale della previsione relativa al possesso del *rating* di legalità quale condizione necessaria per l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale.



Valutata la necessità di integrare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2023 al fine di prevedere che nella fase transitoria di prima applicazione il possesso requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera *g)* non costituisca condizione per l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale;

Considerata la necessità di provvedere alla correzione di un mero errore materiale presente nell'art. 3 comma 3, lettera *e)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023, disponendo la sostituzione delle parole «Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa» con le parole «Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico», in coerenza con l'acronimo «OCSE» indicato nel testo vigente. Conseguentemente tale rettifica è da considerarsi valevole anche con riferimento al medesimo errore materiale presente nelle premesse del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023.

Acquisito il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato n. 1174 del 29 agosto 2023;

Decreta:

Art. 1.

Correzione all'art. 3 ed integrazione all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023.

1. All'art. 3, comma 3, lettera *e)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023 le parole «Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa» sono sostituite dalle parole «Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico». Conseguentemente, là dove nelle premesse del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023 si legge «Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa», è da intendersi «Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico».

2. All'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma 3-*bis*:

«Nella fase transitoria di cui al comma 1, il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera *g)*, non costituisce condizione per l'iscrizione nell'Elenco delle agenzie di stampa di rilevanza nazionale».

Art. 2.

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo in base alla normativa vigente.

Roma, 5 settembre 2023

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato con delega all'informazione e all'editoria
BARACHINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2482

23A05184

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 7 agosto 2023.

Disposizioni nazionali sui programmi operativi delle OP e AOP del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare le finalità della politica agricola comune di cui all'art. 39;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della *PAC)* e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Vista la decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione di approvazione del Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) n. 2021/2115, redatto in conformità dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC202»;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento



(UE) n. 1306/2013, ed in particolare l'art. 3 che disciplina le deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

Visto il decreto 6 ottobre 2022 n. 502276 del sottosegretario di Stato delle politiche agricole, alimentari e forestali, sen. Francesco Battistoni, con il quale sono state approvate le disposizioni nazionali sui programmi operativi delle OP e AOP del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

Vista la sentenza della Corte di giustizia (Quinta Sezione) del 5 settembre 2019 nella causa C-443/18, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell'art. 258 TFUE, proposto il 4 luglio 2018;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa (Wells et al.);*

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Vista la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

Vista la direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);

Vista la direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, n. 617, recante «Nuove disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola e loro associazioni», come modificato dal decreto del 12 luglio 2019, n. 7442;

Visto il decreto interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dello sviluppo economico, recante «Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8-*quater* della legge 21 maggio 2019 n. 44», relativo all'attuazione del «Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee», ed in particolare l'art. 4 il quale prevede l'adozione, tramite decreto, di provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati a livello comunitario in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modifiche, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che detta norme in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l'art. 3, comma 1, relativo alle forme giuridiche societarie che le organizzazioni di produttori devono assumere ai fini del relativo riconoscimento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2020, n. 53, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2020, n. 9361300, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2021, reg. n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'11 gennaio 2021, n. 7 - Serie generale, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 febbraio 2022, n. 90017, registrata alla Corte dei conti in data 1° aprile 2022 al n. 237;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 24 marzo 2022, n. 138295, registrata all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in data 4 aprile 2022 al n. 263;

Vista la direttiva del direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea del 25 marzo 2022, n. 140173, registrata all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in data 4 aprile 2022 al n. 262;



Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 153139 del 1° aprile 2021 recante «Delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al sottosegretario di Stato, sen. Francesco Battistoni», registrato dalla Corte dei conti in data 21 aprile 2021 al numero 208, e, in particolare, gli articoli 1 e 2 che prevedono la delega al Sottosegretario di Stato, sen. Francesco Battistoni, delle funzioni relative, tra l'altro, alla filiera olivicola e la firma dei relativi atti e provvedimenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 5 dicembre 2019 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 4 marzo 2020) con il quale è stato adottato il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il decreto ministeriale n. 9361300 del 4 dicembre 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 dell'11 febbraio 2021) sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali;

Visto il decreto-legge n. 173 dell'11 novembre 2022 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 dell'11 novembre 2022), recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri, con il quale il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» ha assunto la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2020, registrato dalla Corte dei conti il 18 agosto 2020 al reg. n. 784 e confermato con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 2023, reg. n. 181, recante il conferimento dell'incarico di Capo del Dipartimento del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale al dott. Giuseppe Blasi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 gennaio 2021, registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 42, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea al dott. Luigi Polizzi;

Vista la direttiva del Ministro - prot. n. 29419 del 20 gennaio 2023 - registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212;

Vista la direttiva dipartimentale DIPEISR 2023 - prot. n. 42502 del 27 gennaio 2023 - registrata all'UCB in data 28 febbraio 2023 al n. 121;

Vista la direttiva direttoriale PIUE 2023 - prot. n. 101746 del 14 febbraio 2023 - registrata all'UCB in data 28 febbraio 2023 al n. 122;

Ritenuto necessario adeguare la procedura informatica relativamente alle informazioni da trasmettere da parte dei soggetti interessati, utilizzando unicamente il portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);

Considerato che il decreto ministeriale n. 502276 del 6 ottobre 2022 è stato più volte modificato per tener conto sia delle esigenze amministrative rappresentate dalle istituzioni regionali e dalle OP e AOP, sia delle criticità rilevate nell'attuazione del primo anno di applicazione delle disposizioni di cui ai regolamenti (UE) nn. 2021/2115 e n. 2022/126, si ritiene opportuno riconsiderare il provvedimento in causa;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 2 agosto 2023;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto, campo di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto reca norme per l'applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115, con riferimento al Capo III, Tipi di intervento in alcuni settori, Sezione 1 - Disposizioni generali, ed in particolare art. 42, lettera *e)*, art. 44, art. 46, art. 47, art. 48, e Sezione 6 - Settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, art. 63, art. 64 e art. 65, nonché del regolamento delegato (UE) n. 2022/126.

2. I tipi di intervento sono attuati mediante i programmi operativi delle OP e delle AOP. A tal fine si applica quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2021/2115 all'art. 50, paragrafi 2, 4, 5, 6 e 8, e all'art. 51, fatto salvo quanto previsto all'art. 65, paragrafo 3.

3. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

b) «AGEA - organismo di coordinamento»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, soggetto designato ad eseguire i compiti di cui all'art. 10 del regolamento (UE) n. 2116/2021;

c) «Regioni»: le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

d) «Regione di riferimento»: regione in cui il richiedente possiede il maggior valore di produzione commercializzata;

e) «AGEA - organismo pagatore»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, soggetto che esercita le funzioni di gestione e controllo delle spese di cui al presente decreto ai sensi dell'art. 9, punto 1, del regolamento (UE) n. 2021/2116;

f) «OP»: organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, n. 617, e successive modificazioni ed integrazioni;

g) «AOP»: associazione di organizzazioni dei produttori riconosciuta ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, n. 617, e successive modificazioni ed integrazioni;

h) «Autorità competenti»: il Ministero e le regioni;

i) «Organizzazione beneficiaria»: l'OP ovvero l'AOP che ha ricevuto l'approvazione del programma operativo;

j) «Programma operativo»: programma, della durata minima di tre anni e massima di cinque, presentato da ciascuna OP e/o AOP in cui siano indicati e dettagliati gli interventi e gli obiettivi specificati all'allegato I del presente decreto;

k) «Programma esecutivo o di esecuzione»: programma delle spese relative alla sola annualità di riferimento, in cui sono dettagliate le differenti tipologie di costi relative agli interventi del rispettivo programma operativo, come nell'allegato I;

l) «regolamento»: il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;



m) «regolamento delegato»: il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021;

n) «VPC»: il valore della produzione commercializzata determinato conformemente all'allegato IV del presente decreto;

o) «CUAA»: Codice unico aziende agricole;

p) «Fascicolo aziendale validato»: fascicolo aziendale confermato o aggiornato annualmente così come disposto dall'art. 43, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

q) «SIAN»: portale di erogazione dei servizi digitali del Sistema informativo agricolo nazionale;

r) «CUP»: codice unico di progetto da assegnare a ciascun programma esecutivo del programma operativo.

Art. 2.

Beneficiari

1. Il programma operativo può essere presentato dalle organizzazioni dei produttori e dalle associazioni di organizzazioni di produttori, come definite dagli articoli 152 e 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, e riconosciute ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, n. 617, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Competenze

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, la ripartizione delle competenze tra il Ministero, le regioni, l'AGEA - organismo pagatore e AGEA - coordinamento è così disciplinata:

a) Il Ministero:

1. l'ufficio PQAI II svolge l'istruttoria per il riconoscimento e per la permanenza del riconoscimento delle AOP informando l'Agea organismo pagatore prima dell'erogazione del saldo degli aiuti finanziari; inoltre cura l'elenco nazionale delle OP e AOP riconosciute e lo pubblica sul sito internet istituzionale.

2. l'ufficio PIUE IV approva i programmi operativi e ammette i relativi importi dei programmi esecutivi delle AOP, nonché le eventuali richieste di modifiche in corso d'opera; inoltre predispone e pubblica sul sito internet istituzionale l'elenco nazionale delle organizzazioni beneficiarie con i relativi programmi operativi e le spese ammesse per il programma di esecuzione.

b) Le regioni:

1. svolgono l'istruttoria per il riconoscimento e per la permanenza del riconoscimento delle OP, anche avvalendosi del SIAN, informando l'AGEA organismo pagatore prima dell'erogazione del saldo degli aiuti finanziari.

2. approvano i programmi operativi e i programmi esecutivi presentati dalle OP, nonché le eventuali richieste di modifiche in corso d'opera. Nel caso di OP a carattere interregionale, l'approvazione è in capo alla Regione di riferimento per l'intero programma.

3. comunicano al Ministero - Ufficio PIUE IV l'elenco delle organizzazioni beneficiarie ammesse ai programmi operativi e l'elenco delle organizzazioni beneficiarie ammesse ai programmi esecutivi.

c) L'AGEA - organismo pagatore:

1. verifica la completezza e l'idoneità formale di tutta la documentazione presentata dalle organizzazioni beneficiarie;

2. adotta le disposizioni per la gestione delle domande di anticipo e saldo;

3. acquisisce le domande di erogazione degli aiuti;

4. effettua i controlli di competenza;

5. acquisisce dal Ministero - Ufficio PQAI II e dalle Regioni apposita comunicazione attestante il mantenimento dei requisiti del riconoscimento da parte di ciascuna AOP e OP;

6. esegue i pagamenti dei programmi esecutivi, dopo aver ricevuto i resoconti dei controlli amministrativi, contabili e in loco, e determina le spese ammissibili con i relativi importi.

d) L'AGEA - organismo di coordinamento:

1. riceve le informazioni di propria competenza necessarie all'adempimento degli obblighi di comunicazione verso la Commissione europea;

2. adempie agli obblighi di comunicazione verso la Commissione europea;

3. trasmette copia delle comunicazioni al ministero - Ufficio PIUE IV.

Art. 4.

Dotazione finanziaria

1. L'aiuto finanziario dell'Unione europea per i programmi operativi è pari a euro 34.590.000,00 (trentaquattromilionicinquecentonovantamila/00) per ciascun anno di esecuzione, come stabilito dall'art. 88, punto 4, lettera *c)*, del regolamento.

2. Ad integrazione dell'aiuto finanziario dell'Unione europea, le organizzazioni beneficiarie partecipano con fondi propri alla realizzazione dei programmi operativi.

3. Il cofinanziamento dei programmi è completato da un finanziamento nazionale nella misura pari alla quota di partecipazione delle organizzazioni beneficiarie e, in ogni caso, non superiore al 50% dei costi non coperti dell'aiuto finanziario dell'Unione europea.

4. Il Ministero provvede a chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze il necessario stanziamento dei fondi nazionali, che saranno direttamente trasferiti ad AGEA - organismo pagatore.

Art. 5.

Valore della produzione commercializzata e Fondo di esercizio

1. Il VPC di ciascuna OP e/o AOP è definito come da allegato IV al presente decreto, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 30 a 32 del regolamento delegato.



2. Il fondo di esercizio previsto dall'art. 51 del regolamento è costituito in base al VPC come da allegato V al presente decreto. È composto:

a) dall'aiuto finanziario dell'Unione europea di cui all'art. 65, punto 2 del regolamento;

b) dal finanziamento nazionale, di cui all'art. 65, del punto 3, del regolamento;

c) dai contributi finanziari degli aderenti all'organizzazione beneficiaria o dell'organizzazione stessa o entrambi, di cui all'art. 51, punto 1, lettera *a)*, del regolamento.

3. Il fondo di esercizio di cui al comma precedente del presente art. è gestito mediante un conto corrente dedicato destinato in via esclusiva a tutte le operazioni finanziarie inerenti al programma operativo, anche al fine di consentire agli organi di controllo l'agevole identificazione e verifica delle entrate e delle uscite.

4. Il fondo di esercizio deve essere costituito ed approvato dall'assemblea dei soci dell'organizzazione beneficiaria entro la data del 25 febbraio di ciascun anno pena la mancata approvazione dei programmi esecutivi. Entro la medesima data deve essere costituito il conto corrente dedicato per la gestione del citato fondo. Qualora entro la data del 25 febbraio non sia possibile convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione approva il fondo di esercizio con l'obbligo di ratifica da parte dell'assemblea dei soci prima della richiesta di anticipo e comunque entro il 30 giugno dell'anno di esecuzione del programma.

Art. 6.

Presentazione dei programmi operativi ed esecutivi

1. I programmi operativi hanno una durata minima triennale e massima quinquennale e devono essere suddivisi in programmi esecutivi annuali.

2. Le domande per l'approvazione dei programmi operativi e dei programmi esecutivi, complete di tutta la documentazione tecnica e amministrativa, sono presentate attraverso il portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) - Programmi operativi delle OP/AOP del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola (allegato I - Interventi e obiettivi dei programmi operativi, come da piano strategico nazionale), previa preventiva registrazione da parte dei delegati legali rappresentanti delle OP e AOP.

Art. 7.

Termini per la presentazione dei programmi operativi ed esecutivi e istruttoria amministrativa

1. Le OP e le AOP presentano, esclusivamente tramite il portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN):

entro il 31 ottobre, il programma operativo ed entro il 15 dicembre le autorità competenti approvano detto programma;

entro il 20 gennaio, l'autodichiarazione del legale rappresentante del valore della produzione commercializzata (VPC);

entro il 25 gennaio, la dichiarazione di asseverazione del VPC da parte di un dottore commercialista/esperto contabile o di un revisore legale dei conti iscritto nel registro dei revisori legali istituito presso il MEF, come disposto dall'allegato VI;

entro il 30 gennaio, sulla base del riscontro del VPC totale rispetto al plafond, di cui all'art. 88 paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 2115/2021, l'Ufficio PIUE IV comunica alle Regioni ai fini della trasmissione alle proprie OP, e alle AOP, l'importo dell'aiuto unionale ammissibile, nonché provvede alla pubblicazione dell'aiuto finanziario UE per singolo beneficiario sul sito del ministero;

entro il 15 febbraio, il programma esecutivo;

entro il 10 marzo, le autorità competenti approvano il programma esecutivo;

entro il 15 marzo il ministero pubblica sul sito istituzionale i programmi esecutivi approvati con i relativi importi (aiuto UE, cofinanziamento nazionale e apporto finanziario del beneficiario).

2. Annualmente, nel caso di superamento della dotazione finanziaria annuale dell'UE pari a euro 34.590.000,00, si opererà un taglio lineare in percentuale uguale per tutti i beneficiari per ricondurre la somma dell'aiuto finanziario UE richiesto all'importo di euro 34.590.000,00.

Art. 8.

Finanziamento, contenuti e importo minimo dei programmi operativi

1. L'aiuto finanziario dell'Unione europea può essere corrisposto in misura non superiore alla percentuale massima del 30% del VPC per gli anni di esecuzione 2023 e 2024, del 15% del VPC per gli anni di esecuzione 2025 e 2026, del 10% del VPC per l'anno di esecuzione 2027, così come stabilito dall'art. 65, comma 2 del regolamento.

2. L'importo dell'aiuto finanziario dell'Unione europea ammissibile per il programma di esecuzione è rapportato al VPC dell'anno n — 1 (laddove n è l'anno di attuazione del programma esecutivo) per le OP/AOP con esercizio contabile coincidente con l'anno solare o al VPC proveniente dall'ultimo bilancio antecedente l'anno di attuazione del programma esecutivo per le OP/AOP con esercizio contabile non coincidente con l'anno solare.

3. In deroga al precedente comma, le OP che si trovano nella condizione di cui all'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, n. 617, potranno partecipare alla presentazione del programma operativo in base al VPC dichiarato in sede di riconoscimento ed accertato dall'autorità competente alla fine del programma di esecuzione e prima del saldo finale. Qualora dall'accertamento si dovesse riscontrare un VPC inferiore al dichiarato, gli aiuti finanziari saranno riportati al VPC accertato, così come definiti dell'art. 65, punto 2, del regolamento.



4. La quota dell'aiuto finanziario dell'Unione europea:

non può superare il 75% della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'art. 46, lettere da *a)* a *f)*, *h)* e *k)* del regolamento;

non può superare il 75 % della spesa effettivamente sostenuta per investimenti in attività fisse e non supera il 50% per altri interventi connessi all'obiettivo di cui all'art. 46, lettera *g)* del regolamento;

non può superare il 50% della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi all'obiettivo di cui all'art. 46, lettera *j)* del regolamento;

non può superare il 75% della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi di cui all'art. 47, paragrafo 1, lettere *f)* e *h)* del regolamento, se il programma operativo viene attuato in almeno tre Paesi terzi o Stati membri non produttori in collaborazione con almeno una OP/AOP di Stato membro produttore, ovvero non può superare il 50 % della spesa effettivamente sostenuta per i tipi di interventi di cui all'art. 47, paragrafo 1, lettere *f)* e *h)* del regolamento qualora tale condizione non viene soddisfatta.

5. La quota di aiuto nazionale è pari al 50% dell'importo non coperto dall'aiuto finanziario dell'Unione europea.

6. La restante quota è finanziata dall'organizzazione beneficiaria con contribuzioni finanziarie apportate dagli aderenti o dall'organizzazione stessa o da entrambi.

7. Nel realizzare il programma operativo, le OP/AOP devono assicurare il miglioramento delle condizioni di impiego e applicazione degli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità delle direttive nn. 89/391/CEE, 2009/104/CE e (UE) 2019/1152. I servizi di consulenza, formazione e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie delle piante, devono favorire e riguardare l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, le buone condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro e la salute e la sicurezza sul lavoro.

8. Nelle Regioni Puglia, Calabria, Sicilia, Toscana, Campania e Lazio, dove, nelle ultime quattro campagne, si è registrata una produzione media regionale di olio di oliva superiore al 3,5% della produzione nazionale, l'importo minimo di ciascun programma di esecuzione è fissato in euro 100.000,00 (centomila/00). Tale disposizione non si applica nel caso in cui l'organizzazione beneficiaria non riesca a raggiungere un VPC tale da consentire il rispetto del citato importo minimo a causa di avversità atmosferiche, calamità naturali, fitopatie ed infestazioni parassitarie riconosciute dal Ministero.

9. Il limite di cui al comma 8 non si applica alle restanti regioni, che hanno registrato una produzione regionale inferiore al 3,5% della produzione nazionale.

10. In tutte le regioni, per le OP riconosciute per il solo segmento delle olive da tavola non è fissato un limite minimo dell'importo del programma di esecuzione.

Art. 9.

OP ricadenti in zona infetta da Xylella fastidiosa

1. In deroga al precedente art., le OP che ricadono nelle zone infette da *Xylella fastidiosa* di cui all'allegato III, parte A, del regolamento (UE) n. 2020/1201, possono presentare un programma operativo sulla base del VPC calcolato, secondo l'art. 32.3, lettera *b)* del regolamento delegato (UE) n. 126/2022, pari all'85% del valore medio registrato nei tre anni precedenti la decisione di esecuzione della Commissione del 13 febbraio 2014, relativa alle misure per impedire la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa.*

2. Il VPC di cui al precedente comma è considerato fino al programma di esecuzione 2027. Ai fini dell'accertamento di quanto dichiarato dalle OP, le autorità competenti verificano, sulla base della documentazione in possesso, la rispondenza delle dichiarazioni rese.

3. Nel caso in cui si dovesse riscontrare una discrepanza tra quanto dichiarato dalle OP e quanto accertato, si provvede alla riduzione in analoga percentuale dell'aiuto unionale e nazionale riconosciuto in prima istanza.

Art. 10.

Programmi operativi delle OP e delle AOP

1. Le OP presentano alle regioni, attraverso il portale SIAN il programma esecutivo rapportato all'importo assegnato, di cui all'art. 7, comma 1, quarto trattino. Le OP possono delegare e trasferire alla propria AOP tutto o parte del valore della propria produzione commercializzata e potranno presentare programmi operativi solo per la quota parte di VPC non trasferita alle AOP. Le OP presentano il programma esecutivo riportante i tipi di spesa degli interventi non delegati alla AOP. È vietato il doppio conteggio.

2. Le AOP, su delega delle OP aderenti, presentano un programma operativo composto dall'insieme dei tipi di intervento affidati dalle OP e da esse non realizzate.

3. Le OP aderenti ad una AOP a cui hanno affidato uno o più tipi di intervento, presentano alla regione il loro programma operativo e il relativo programma esecutivo con l'indicazione degli interventi delegati alla AOP e il relativo VPC trasferito.

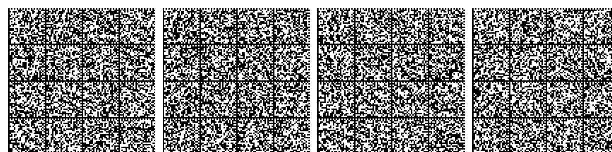
4. Il programma operativo totale della AOP riporta, in sezioni distinte, gli interventi e gli obiettivi individuati per ciascuna OP.

5. Le AOP che presentano un programma operativo costituiscono un fondo di esercizio finanziato con i contributi delle OP aderenti e gestito tramite un conto corrente dedicato. Il contributo dell'Unione europea è concesso a condizione che il programma operativo presentato, sia dalle stesse AOP gestito e attuato.

Art. 11.

Modifiche del programma esecutivo in corso d'anno

1. Le organizzazioni beneficiarie possono presentare per il programma di esecuzione in corso una sola domanda di modifica, al più tardi entro il 30 giugno di ciascun



anno. Le modifiche devono essere corredate degli allegati tecnici che ne evidenziano in maniera esaustiva i motivi, la natura e le implicazioni ed inserite nel sistema informativo SIAN.

2. Si ha modifica in corso d'anno quando si effettua:

a) attuazione parziale dei programmi. In nessun caso l'attuazione parziale può comportare la riduzione di oltre il 50% della spesa complessiva approvata per l'annualità in corso;

b) modifica del contenuto dei programmi esecutivi con l'inserimento di nuovi interventi o sostituzione, ma senza cambiare gli obiettivi.

3. La variazione dell'importo delle spese degli interventi per una differenza inferiore al 20% rispetto a quanto approvato, non necessita di preventiva istanza di approvazione da parte delle autorità competenti.

4. Resta inteso che il contributo unionale e nazionale del programma esecutivo non può superare quanto approvato.

5. Nelle more della decisione delle autorità competenti, le organizzazioni beneficiarie successivamente alla presentazione della modifica possono, sotto la propria responsabilità, dare corso ai contenuti della modifica prima della valutazione finale delle autorità competenti e previa immediata comunicazione alle stesse, nonché all'AGEA - organismo pagatore.

6. Le autorità competenti svolgono le opportune verifiche e controlli e adottano una decisione finale entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di modifica dell'anno in corso.

7. Se le autorità competenti non esprimono alcun parere entro novanta giorni dalla richiesta di modifica, la modifica si intende approvata.

Art. 12.

Spese non ammissibili e spese ammissibili

1. Per la realizzazione dei programmi operativi non sono ammesse le spese di cui all'allegato II del presente decreto, mentre sono ammissibili le spese di cui all'allegato III del presente decreto.

Art. 13.

Domande di finanziamento

1. Può essere presentata all'AGEA - organismo pagatore una sola richiesta di anticipo fino al 80% dell'importo approvato per il programma di esecuzione, entro e non oltre il 30 giugno dell'anno di esecuzione.

2. Entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di esecuzione, la richiesta di saldo deve essere presentata all'AGEA - organismo pagatore, esclusivamente utilizzando il portale del SIAN.

3. Le domande di finanziamento presentate dopo il 31 marzo sono irricevibili e l'AGEA - organismo pagatore non procederà al pagamento del saldo richiesto.

Art. 14.

Domande di anticipo e saldo

1. L'AGEA - organismo pagatore determina, con proprie istruzioni operative, le modalità operative per la presentazione delle domande di finanziamento di anticipo e di saldo dell'aiuto, unitamente allo svincolo della cauzione.

Art. 15.

Pagamenti parziali

1. Le organizzazioni beneficiarie possono chiedere pagamenti parziali - senza la costituzione di cauzioni a garanzia degli stessi - corrispondenti agli importi già spesi nell'ambito del programma operativo. L'importo di tali pagamenti non può essere superiore all'80% dell'importo delle spese sostenute e documentate.

Art. 16.

Controlli

1. L'Agea - organismo pagatore determina, con proprie istruzioni operative, le procedure operative nonché i criteri e le modalità attuative concernenti le verifiche e i controlli sulle domande presentate, in particolar modo per quanto riguarda l'ammissibilità formale, la corretta attuazione dei programmi esecutivi e la correttezza delle spese sostenute dalle organizzazioni beneficiarie, nonché gli accertamenti sul valore della produzione commercializzata asseverata.

2. Entro il 31 maggio di ciascuna annualità del programma l'AGEA - organismo pagatore acquisisce dal Ministero - Ufficio PQAI II e dalle regioni apposita comunicazione attestante il mantenimento dei requisiti del riconoscimento rispettivamente delle AOP e delle OP.

3. Al fine di evitare il doppio finanziamento, le autorità competenti effettuano i controlli, sulla base delle condizioni stabilite dall'allegato I. Le autorità competenti comunicano annualmente ad AGEA - organismo pagatore l'esito dei controlli, prima della data di erogazione del saldo.

Art. 17.

Informatizzazione delle informazioni

1. All'interno del SIAN sono rese disponibili apposite funzionalità, alle quali hanno accesso, per quanto di rispettiva competenza, il Ministero, le regioni, l'AGEA - organismo pagatore, le organizzazioni beneficiarie, per ottemperare agli obblighi di inserimento dati e informazioni e controllo dei programmi operativi.

2. Le funzionalità telematiche del SIAN e le relative modalità di implementazione e aggiornamento sono definite dal Ministero e dall'AGEA - organismo pagatore, con propri provvedimenti.



Art. 18.

Procedure di attuazione

1. Le procedure attuative per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto, le definizioni più dettagliate sui programmi operativi e le modalità di presentazione, approvazione ed esecuzione sono riportate negli allegati, che costituiscono parte integrante del decreto.

2. Successivi aggiornamenti e integrazioni delle procedure di cui al primo comma sono disposti con decreto del Ministero, acquisita l'intesa della Conferenza Stato-regioni.

3. In deroga al comma 2, in caso di motivate situazioni di urgenza e/o di forza maggiore, le modifiche degli allegati possono essere disposte con decreto direttoriale.

Art. 19.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 20.

Allegati

1. Sono parte integrante del presente decreto i seguenti allegati:

Allegato I - Interventi ammissibili nei programmi operativi ed esecutivi e relativa documentazione necessaria ai fini della loro approvazione

Allegato II - Elenco di tipi di spesa non ammissibili

Allegato III - Elenco di tipi di spesa ammissibili

Allegato IV - Calcolo e periodo di riferimento del valore della produzione commercializzata

Allegato V - Fondo di esercizio e conto corrente dedicato

Allegato VI - Disposizioni per l'asseveramento del valore della produzione commercializzata

Art. 21.

Applicazione

1. Il decreto ministeriale n. 502276 del 6 ottobre 2022 e il DD 656996 del 22 dicembre 2022 sono abrogati. Tuttavia restano in vigore per il 2023, primo anno di esecuzione dei programmi operativi.

2. Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1286

ALLEGATO *I*

INTERVENTI AMMISSIBILI NEI PROGRAMMI OPERATIVI ED ESECUTIVI E RELATIVA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA LORO APPROVAZIONE

I) Informazioni generali dell'organizzazione che presenta il programma operativo:

Denominazione sociale:

Partita IVA:

Data iscrizione al registro delle imprese:

Numero REA (Repertorio Economico Amministrativo):

Forma giuridica:

Sede legale:

PEC:

Telefono:

Rappresentante legale:

PEC del rappresentante legale:

Telefono del rappresentante legale:

Sedi operative:

Data di costituzione:

Determina regionale di riconoscimento ai sensi del decreto ministeriale n. 617/2018 e successive modifiche:

Determina regionale più recente di mantenimento di riconoscimento:

Prodotto o gruppo di prodotti per i quali è stata riconosciuta (ai sensi dell'allegato I, Parte VII al regolamento (UE) n. 1308/2013):

Documenti da allegare all'istanza di approvazione dei programmi operativi:

1. Domanda di finanziamento ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/2115 - articoli 63, 64 e 65;

2. Breve sintesi di descrizione di eventuali programmi precedentemente realizzati;

3. Programma operativo con descrizione degli interventi da realizzare e relativi obiettivi;

4. Dichiarazione sostitutiva di iscrizione CCIAA;

5. Fotocopia integrale (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'OP;

6. Dichiarazione non sovrapponibilità;

7. Dichiarazione sostitutiva di certificazione familiari conviventi;

8. Elenco OP deleganti (solo per le *AOP)*;

9. Dichiarazione conoscenza sanzioni;

10. Dichiarazione copertura spese;

11. Dichiarazione No compiti delegato (solo per le *AOP)*;

12. Dichiarazione Finanziamento esclusivo interventi;

13. Dichiarazione No altri finanziamenti unionali *ex* medesimi regolamenti (UE) n. 2021/2115 - articoli 63, 64 e 65;

14. Dichiarazione Rispetto criteri demarcazione PSR;

15. Dichiarazione accettazione norme e condizioni.

Documenti da presentare prima della presentazione dell'istanza di approvazione del programma esecutivo:

16. Autodichiarazione del valore della produzione commercializzata delle OP (entro il 20 gennaio);

17. Autodichiarazione del valore della produzione commercializzata che le OP trasferiscono all'AOP ai fini della realizzazione del presente programma operativo e relativo programma esecutivo (solo per le *AOP)* (entro il 20 gennaio);

18. Asseverazione del valore della produzione commercializzata (entro il 25 gennaio).

Interventi ammissibili

Di seguito vengono riportati i tipi di intervento ammissibili e l'indicazione di quali obiettivi contribuiscono a raggiungere, come da rispettivi articoli 47 e 46 del regolamento (UE) n. 2021/2115 e inseriti nel PSN della PAC, i riferimenti sono dunque relativi lettere, punti e paragrafi del regolamento:

Gli investimenti lungo tutta la filiera rappresentano un tipo di intervento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi definiti nella strategia settoriale (sezione 3.5 del Piano strategico nazionale). Essi mirano ad



aumentare la resilienza e la capacità di adattamento degli oliveti ai cambiamenti climatici, potenziando l'erogazione di servizi ecosistemici, nonché a favorire la conservazione e il ripristino della fertilità, della struttura e della qualità del suolo, promuovendo tecniche di coltivazione e gestione sostenibili. Con tali investimenti, inoltre, si promuove l'economia circolare anche in un'ottica di riuso, riduzione e valorizzazione degli scarti, creando nuove catene del valore. Gli investimenti mirano a traghettare il settore olivicolo-oleario verso la modernizzazione, la competitività e la sostenibilità attraverso l'adozione delle innovazioni e la diffusione di modelli di gestione sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale.

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi a ciascun tipo di intervento scelto tra quelli dell'art. 47 (1) (a) e l'indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere.

1) Art. 47 (1) (a.i) «Conservazione del suolo, compreso l'aumento del carbonio nel suolo e il miglioramento della struttura del suolo, e riduzione dei contaminanti».

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

investimenti in attrezzature e operazioni per la lavorazione del suolo (tagliaerba, frangizolle, ecc.).

Questi interventi concorrono al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi settoriali:

e) promozione, sviluppo e attuazione: riferimento obiettivo art. 46 lettera *e)*:

i) di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell'ambiente;

iv) della riduzione dei rifiuti nonché dell'utilizzo e della gestione ecocompatibili dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione;

v) della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell'acqua, del suolo e dell'aria.

2) Art. 47 (1) (a.ii) «Miglioramento dell'uso delle risorse idriche e sana gestione delle medesime, inclusi il risparmio di acqua nonché la conservazione e il drenaggio dell'acqua».

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

investimenti per il miglioramento dell'uso e della gestione dell'acqua: scoline, acquisto *software* e*hardware* (automazione) per la gestione dell'impianto di irrigazione (centralina e sensoristica, eccetera).

Questi interventi concorrono al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi settoriali:

e) promozione, sviluppo e attuazione: riferimento obiettivo art. 46 lettera *e)*:

i) di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell'ambiente;

v) della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell'acqua, del suolo e dell'aria.

3) Art. 47 (1) (a.iii) «Prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche, promozione dello sviluppo e dell'uso di varietà, e pratiche di gestione adattate a condizioni climatiche in evoluzione».

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

attrezzature e dispositivi per la prevenzione dei danni da avversità atmosferiche, ad esempio reti antigrandine;

investimenti per lo sviluppo e l'uso di tecniche di produzione e varietà adattabili a condizioni climatiche in evoluzione (ad esempio, campi dimostrativi di varietà e tecniche di gestione dell'oliveto).

Questi interventi concorrono al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi settoriali:

e) promozione, sviluppo e attuazione: riferimento obiettivo art. 46 lettera *e)*:

i) di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell'ambiente;

ii) di pratiche di produzione resistenti agli organismi nocivi e alle malattie;

v) della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell'acqua, del suolo e dell'aria;

f) contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi: riferimento obiettivo art. 46 lettera *f)*.

4) Art. 47 (1) (a.iv) «Aumento del risparmio energetico, dell'efficienza energetica e dell'uso di energia rinnovabile».

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

attrezzature in favore del risparmio energetico anche attraverso il riutilizzo degli scarti di lavorazione per uso energetico, eccetera.

Questi interventi concorrono al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi settoriali:

c) miglioramento della competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione: riferimento obiettivo art. 46 lettera *c)*;

e) promozione, sviluppo e attuazione: riferimento obiettivo art. 46, lettera *e)*:

iv) della riduzione dei rifiuti nonché dell'utilizzo e della gestione ecocompatibili dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione.

5) Art. 47 (1) (a.vii) «Riduzione delle emissioni e dei rifiuti, miglioramento dell'utilizzo dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione, e gestione dei rifiuti».

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

investimenti per gestione scarti di lavorazione; sansa per produzione nocciolino o estrazione fenoli per uso zootecnico o farmaceutico; residui di potatura previa cippatura o trinciatura; acquisto macchine per frantoi e aziende; stoccaggio rifiuti e sottoprodotti per gestirli nel corso dell'anno, eccetera.

Questi interventi concorrono al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi settoriali:

c) miglioramento della competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione: riferimento obiettivo art. 46 lettera *c)*;

e) promozione, sviluppo e attuazione: riferimento obiettivo art. 46 lettera *e)*:

iv) della riduzione dei rifiuti nonché dell'utilizzo e della gestione ecocompatibili dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione;

v) della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell'acqua, del suolo e dell'aria.

6) Art. 47 (1) (a.viii) «Miglioramento della resistenza agli organismi nocivi e riduzione dei rischi e degli impatti dell'uso di pesticidi, compresa l'attuazione di tecniche di difesa integrata».

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

attrezzature e dispositivi per il controllo, anche da remoto, delle fitopatie; adozione di atomizzatori di ultima generazione (in un'ottica di maggiore sostenibilità), *software* per modelli previsionali di lotta ai patogeni, ricerca e sperimentazione di varietà resistenti ai parassiti, ecc.

Questi interventi concorrono al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi settoriali:

d) ricerca e sviluppo in materia di metodi di produzione sostenibili, compresa la resistenza agli organismi nocivi, la resistenza alle malattie degli animali nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, pratiche innovative e tecniche di produzione che diano impulso alla competitività dell'economia e rafforzino gli sviluppi del mercato: riferimento obiettivo art. 46 lettera *d)*;

e) promozione, sviluppo e attuazione: riferimento obiettivo art. 46 lettera *e)*:

ii) di pratiche di produzione resistenti agli organismi nocivi e alle malattie.

7) Art. 47 (1) (a.x) «Creazione e mantenimento di habitat favorevoli alla biodiversità».

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

investimenti in operazioni per il mantenimento degli habitat favorevoli alla biodiversità sia negli oliveti che nelle superfici adiacenti agli oliveti: realizzazione di siepi, fossi inerbiti, ciglioni, lunette, terrazzamenti, gestione aree non coltivate nell'oliveto, ecc.

In linea generale le aree adiacenti sono rappresentate dalla proiezione ortogonale dell'albero, nello specifico vengono definite da usi e consuetudini locali accertati, raccolti e pubblicati dalle Camere di Commercio. In virtù di tale pubblicazione usi e consuetudini assumono il rango di fonte del diritto e sussistono fino a prova contraria. Per la parte non contemplata da quanto sopra, si rimanda alla definizione prevista nell'ambito dei pagamenti diretti.

Questi interventi concorrono al raggiungimento del seguente obiettivo settoriale:

e) promozione, sviluppo e attuazione: riferimento obiettivo art. 46 lettera *e)*:

v) della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell'acqua, del suolo e dell'aria.



8) Art. 47 (1) (a.xi) «Miglioramento della qualità dei prodotti».

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

investimenti per preservare e migliorare la qualità dei prodotti dei soci delle OP/AOP nelle diverse fasi della filiera.

acquisizione di terreni non edificati per la costruzione di immobili per la lavorazione, lo stoccaggio e il confezionamento;

acquisizione, costruzione o miglioramento di magazzini per la lavorazione, lo stoccaggio e il confezionamento;

raccolta: agevolatori di raccolta, reti, scavallatrici, vibroscuotitori, ecc.;

trasformazione: acquisizione o ammodernamento di macchinari per la trasformazione (gramole, *decanter*, calibratrice, denocciolatrice olive, impianti per la stabilizzazione e la conservazione delle olive da mensa, *software* gestione temperatura gramole, ecc.);

costituzione e miglioramento dei laboratori di analisi delle caratteristiche organolettiche e fisico chimiche degli oli di oliva vergini e delle olive da mensa. I programmi prevedono la costituzione *ex novo* di laboratori di analisi a norma di legge e ammodernamento di laboratori già esistenti, anche al fine di valorizzare le proprietà nutrizionali dell'olio d'oliva e delle olive da mensa, di assicurare la tracciabilità e la differenziazione varietale;

stoccaggio e condizionamento: acquisizione o miglioramento di impianti differenziati per processo (es. convenzionale, biologico, integrato), tipologia (es. extravergine, vergine, lampante) o segmento qualitativo (IG, monovarietale, alta qualità ecc.), altre attrezzature;

confezionamento: macchine per l'imbottigliamento, etichettatura ecc.;

logistica: acquisizione, costruzione o miglioramento e/o allestimento di punti vendita dell'OP/AOP ecc.;

commercializzazione: acquisizione o implementazione di piattaforme per l'*e-commerce* e di nuovi applicativi, siti web, ecc.;

logistica dei trasporti: acquisizione e/o locazione di mezzi di trasporto interni alle OP/AOP;

investimenti in azioni societarie finalizzate al conseguimento delle finalità dei programmi operativi;

acquisizione di *hardware* e*software* (e altre soluzioni informatiche e tecnologiche innovative) per la gestione delle operazioni nelle diverse fasi di produzione;

investimenti per l'adozione di soluzioni informatiche e tecnologiche innovative per la gestione sostenibile degli oliveti (piattaforme digitali, sistema di supporto alle decisioni (DSS), modelli previsionali, ecc.).

Questi interventi concorrono al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi settoriali:

a) pianificazione e organizzazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda (in particolare in termini di qualità e quantità), ottimizzazione dei costi di produzione e della redditività degli investimenti e stabilizzazione dei prezzi alla produzione: riferimento obiettivo art. 46, lettera *a)*;

b) concentrazione dell'offerta e immissione sul mercato dei prodotti, anche attraverso la commercializzazione diretta: riferimento obiettivo art. 46, lettera *b)*;

c) miglioramento della competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione: riferimento obiettivo art. 46, lettera *c)*;

g) incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti, grazie fra l'altro al miglioramento della qualità e allo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta o con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità dell'Unione o nazionali riconosciuti dagli Stati membri: riferimento obiettivo art. 46, lettera *g)*.

Condizione: complementarità e coerenza degli interventi selezionati con altri interventi previsti nel Piano strategico nazionale e/o altri regimi di sostegno.

Fase agricola

Azioni di carattere collettivo da realizzare su iniziativa delle OP/AOP. Saranno finanziati esclusivamente con gli interventi settoriali progetti di natura collettiva proposti da OP/AOP inerenti all'acquisto di beni mobili (macchine e attrezzature) e immobili relativamente alla gestione dell'oliveto (tronco e chioma) e alle fasi successive alla raccolta.

Tuttavia, le OP/AOP possono inserire nei loro programmi investimenti relativi alla gestione del suolo laddove tali investimenti siano rivolti ad aziende socie che non possono accedere alla misura SRD01 «Investimenti per la competitività delle aziende agricole».

Gli investimenti inerenti ai nuovi impianti olivicoli e ristrutturazione degli esistenti verranno finanziati dagli interventi dello sviluppo rurale (come evidenziato nel capitolo 3.5.5 del *PSN)*.

Il contributo UE a beneficiario (socio singolo) non può superare il limite di 50.000 euro annui.

Fase di trasformazione

Azioni di carattere collettivo da realizzare su iniziativa delle OP/AOP. Saranno finanziati esclusivamente con gli interventi settoriali progetti di natura collettiva proposti da OP/AOP, inerenti all'acquisto di beni mobili ed immobili (macchine, attrezzature, interventi strutturali, compresi quelli inerenti i centri di stoccaggio, ecc.).

Il contributo UE a beneficiario (socio singolo) non può superare il limite di 100.000 euro annui.

Per quanto riguarda la sovrapposizione tra diversi interventi, si richiederà una dichiarazione *ex ante* del legale rappresentante dell'OP beneficiaria che non attiverà per lo stesso intervento finanziamenti del PNRR e/o altre fonti finanziarie nazionali.

La demarcazione tra diversi interventi della PAC sarà garantita da:

implementazione di uno specifico Sistema di controllo sugli investimenti effettuato sui singoli CUAA dei beneficiari degli interventi di sviluppo rurale e degli interventi settoriali.

Inoltre, OP/AOP, di cui agli articoli 152 e 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013, negli atti costitutivi si impegnano, anche in nome dei propri associati, a rinunciare a qualsiasi finanziamento previsto da altri regimi di sostegno dell'Unione europea per le azioni/operazioni finanziate dagli interventi settoriali di cui al regolamento (UE) n. 2021/2115.

Gli interventi selezionati agiranno in complementarità con gli altri interventi previsti dai pagamenti diretti (eco-schemi) e sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC.

Beneficiari

Le Organizzazioni di produttori (OP) e Associazioni di OP (AOP) riconosciute ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 2018 n. 617 e successive modifiche e integrazioni (di attuazione degli articoli 152 e seg. del regolamento n. 1308/2013).

Condizioni di ammissibilità

Per ciascun obiettivo prescelto tra quelli indicati nel Piano strategico della PAC i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli interventi.

I programmi operativi delle AOP non riguardano gli stessi interventi contemplati dai programmi operativi delle OP aderenti.

Le immobilizzazioni materiali e immateriali acquisite sono utilizzate secondo la natura, gli obiettivi e l'uso inteso dal beneficiario quali descritti nei relativi interventi del Piano strategico della PAC e, laddove pertinente, nel programma operativo approvato.

Le immobilizzazioni acquisite restano di proprietà e in possesso del beneficiario per un periodo di almeno cinque anni in base alla natura delle immobilizzazioni. Il periodo è calcolato a decorrere dalla data di acquisizione dell'immobilizzazione o dalla data in cui essa è posta a disposizione del beneficiario. Se tale periodo, per un determinato investimento, è superiore alla durata del programma operativo, il periodo eccedente sarà considerato nel successivo programma operativo.

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali «sono effettuati nei locali del beneficiario oppure, se del caso, nei locali dei suoi soci produttori o delle sue filiali che soddisfano il requisito del 90%» di cui all'art. 31, paragrafo 7, del regolamento n. 2022/126. Si intendono per soci produttori sia i soci che producono olive che i soci che producono olio. Se l'investimento è effettuato su un terreno preso in affitto in virtù di norme nazionali particolari sulla proprietà, il requisito relativo alla proprietà del beneficiario può non applicarsi a condizione che l'immobilizzazione sia stata in possesso del beneficiario almeno per il periodo previsto all'art. 11 (1) (b) del regolamento n. 2022/126.

Il sostegno agli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, compresi i contratti di locazione finanziaria, può essere finanziato in un unico importo o in rate approvate nel programma operativo. Il sostegno agli investimenti in immobilizzazioni materiali che consistono in sistemi capaci di generare energia (art. 11 (3) regolamento delegato UE n. 2022/126) è ritenuto ammissibile purché la quantità di energia generata non superi la quantità di energia che può essere utilizzata su base annuale per le normali attività del beneficiario.

Il sostegno agli investimenti in immobilizzazioni materiali che consistono in impianti di irrigazione e miglioramento degli impianti di irrigazione esistenti sono ritenuti ammissibili purché tali investi-



menti comportino il soddisfacimento dei requisiti aggiuntivi previsti dall'art. 11 (4) lettere *a)* e *b)* e dall'art. 11 (5) lettere *a)* e *b)* del regolamento delegato UE n. 2022/126.

Si rispetta quanto previsto dal regolamento delegato UE n. 2022/126 all'art. 11 paragrafo 1, comma I, lettera b (secondo comma), paragrafo 9 e paragrafo 10.

Gli interventi in immobilizzazioni materiali e immateriali che perseguono obiettivi agro-climatico-ambientali (di cui all'art. 46, lettere *e)* ed *f)* del regolamento (UE) n. 2021/2115) perseguono uno degli obiettivi di cui alle lettere da *a)* ad *i)* dell'art. 12 (1) del regolamento delegato 2022/126. I beneficiari forniscono la prova del contributo positivo atteso per almeno un obiettivo ambientale al momento della presentazione per approvazione della proposta di programma operativo, dell'intervento o della modifica di tale programma o intervento.

Si rispetta quanto previsto dal regolamento delegato UE n. 2022/126 dall'art. 12 paragrafi da 2 a 5.

Per i costi amministrativi e del personale (art. 23, paragrafo 3 del regolamento delegato (UE) n. 2022/126) legati alla gestione del fondo di esercizio o per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo di esercizio approvato.

Il sostegno è concesso come rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario (art. 44.1(a) del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici) secondo le seguenti percentuali (art. 65.1 del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici):

75% della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'art. 46, lettere da *a)* a *f)*, *h)* e *k)*;

75% della spesa effettivamente sostenuta per investimenti in attività fisse e il 50% per altri interventi connessi all'obiettivo di cui all'art. 46, lettera *g)*;

50% della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi all'obiettivo di cui all'art. 46, lettera *j)*;

75% della spesa effettivamente sostenuta per i tipi di interventi di cui all'art. 47, paragrafo 1, lettere *f)* e *h)*, se il programma operativo viene attuato in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di almeno due Stati membri produttori, o il 50% se tale condizione non è soddisfatta.

L'Italia assicura il finanziamento complementare dei fondi operativi fino ad un massimo del 50% dei costi non coperti dal finanziamento comunitario (art. 65.3 del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici)

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell'art. 47 (1) (b) e l'indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere.

9) Art. 47 (1) (b) «Servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie, l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro, e per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro».

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

servizi di consulenza e assistenza tecnica in favore delle aziende socie e delle OP/AOP per:

l'attuazione di pratiche sostenibili e per mantenere, preservare e migliorare il livello di qualità dei prodotti;

una gestione commerciale a minore impatto ambientale, compresa assistenza alla vendita per la valorizzazione delle produzioni di qualità;

una migliore conoscenza dei nuovi modelli di consumo;

la conoscenza di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell'ambiente;

l'adozione del disciplinare previsto dal Sistema di qualità nazionale per la produzione integrata (SQNPI) integrato con gli ulteriori requisiti di sostenibilità ambientale, sociale ed economica in conformità alle indicazioni fornite dal MIPAAF e finalizzate a facilitare il raggiungimento degli obiettivi di Agenda 2030;

pratiche di produzione resilienti ai parassiti e alle malattie;

la riduzione dei rifiuti, l'utilizzo e la gestione ecocompatibile dei sottoprodotti, riutilizzo e valorizzazione dei sottoprodotti;

tutela e miglioramento della biodiversità, nonché dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali;

mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi;

interventi legati agli obiettivi agro-climatici-ambientali al fine di assistere gli agricoltori che si impegnano a cambiare i loro sistemi di produzione;

implementazione di metodi e tecniche innovative in tutte le fasi della filiera;

condizioni di impiego, obblighi dei datori di lavoro, e salute e sicurezza sul lavoro.

Questi interventi concorrono al raggiungimento dei seguenti obiettivi settoriali:

a) pianificazione e organizzazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda (in particolare in termini di qualità e quantità), ottimizzazione dei costi di produzione e della redditività degli investimenti e stabilizzazione dei prezzi alla produzione: riferimento obiettivo art. 46, lettera *a)*;

b) concentrazione dell'offerta e immissione sul mercato dei prodotti, anche attraverso la commercializzazione diretta: riferimento obiettivo art. 46, lettera *b)*;

c) miglioramento della competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione: riferimento obiettivo art. 46, lettera *c)*;

e) promozione, sviluppo e attuazione: riferimento obiettivo art. 46 lettera *e)*:

i) di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell'ambiente;

ii) pratiche di produzione resilienti ai parassiti e alle malattie;

iv) della riduzione dei rifiuti nonché dell'utilizzo e della gestione ecocompatibili dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione;

v) della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell'acqua, del suolo e dell'aria;

f) contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi: riferimento obiettivo art. 46, lettera *f)*;

k) miglioramento delle condizioni di impiego e garanzia della conformità agli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità delle direttive 89/391/CEE, 2009/104/CE e (UE) 2019/1152: riferimento obiettivo art. 46, lettera *k)*.

Condizione: complementarità e coerenza degli interventi selezionati con altri interventi previsti nel Piano strategico nazionale.

Le OP/AOP possono effettuare attività di consulenza e assistenza tecnica per le tematiche coperte dagli interventi settoriali «Olio di oliva e olive da mensa».

Gli interventi di Sviluppo rurale finanzieranno per i soci delle OP/AOP interventi di consulenza diversi da quelli previsti dall'intervento settoriale.

Per garantire la demarcazione le OP/AOP dovranno obbligatoriamente comunicare alle autorità competenti l'elenco dei soci beneficiari di consulenza e assistenza tecnica.

Per quanto riguarda la sovrapposizione tra diversi interventi, si richiederà una dichiarazione *ex an*te del legale rappresentante dell'OP/AOP beneficiaria che non attiverà per lo stesso intervento finanziamenti del PNRR e/o altre fonti finanziarie nazionali.

Beneficiari

Le organizzazioni di produttori (OP) e associazioni di OP (AOP) riconosciute ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 2018 n. 617 e successive modifiche e integrazioni (di attuazione degli articoli 152 e sgg. del regolamento n. 1308/2013).

Condizioni di ammissibilità

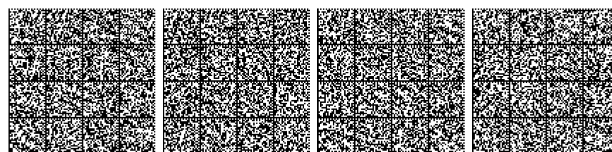
Per ciascun obiettivo prescelto tra quelli indicati nel Piano strategico della PAC i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli interventi.

I programmi operativi delle AOP non riguardano gli stessi interventi contemplati dai programmi operativi delle OP aderenti.

Per i costi amministrativi e del personale (art. 23, paragrafo 3 del regolamento delegato (UE) n. 2022/126) legati alla gestione del fondo operativo o per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo operativo approvato, che comprende sia l'aiuto finanziario dell'Unione, sia il contributo dell'OP/AOP.

Il sostegno è concesso come rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario (art. 44.1(a) del regolamento n. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici) secondo le seguenti percentuali (art. 65.1 del regolamento n. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici):

75% della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'art. 46, lettere da *a)* a *f)*, *h)* e *k)*;



75% della spesa effettivamente sostenuta per i tipi di interventi di cui all'art. 47, paragrafo 1, lettere *f)* e *h)*, se il programma operativo viene attuato in almeno tre Paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di almeno due Stati membri produttori, o il 50% se tale condizione non è soddisfatta.

L'Italia assicura il finanziamento complementare dei fondi operativi fino ad un massimo del 50% dei costi non coperti dal finanziamento comunitario (art. 65.3 del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici).

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell'art. 47 (1) (c) e l'indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere.

10) Art. 47 (1) (c) «Formazione, compresi l'orientamento e lo scambio di buone pratiche, in particolare per quanto riguarda le tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie, l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, come pure l'utilizzo di piattaforme organizzate di negoziazione e borse merci del mercato a pronti e a termine».

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

formazione, scambio di buone pratiche e orientamento in favore delle aziende associate a OP e delle OP/AOP per:

tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie;

uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;

mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi;

implementazione di metodi e tecniche innovative in tutte le fasi della filiera;

l'utilizzo di piattaforme organizzate di negoziazione e borse merci del mercato a pronti e a termine.

Questi interventi concorrono al raggiungimento dei seguenti obiettivi settoriali:

a) pianificazione e organizzazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda (in particolare in termini di qualità e quantità), ottimizzazione dei costi di produzione e della redditività degli investimenti e stabilizzazione dei prezzi alla produzione: riferimento obiettivo art. 46, lettera *a)*;

b) concentrazione dell'offerta e immissione sul mercato dei prodotti, anche attraverso la commercializzazione diretta: riferimento obiettivo art. 46, lettera *b)*;

c) miglioramento della competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione: riferimento obiettivo art. 46, lettera *c)*;

e) promozione, sviluppo e attuazione: riferimento obiettivo art. 46, lettera *e)*:

i) di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell'ambiente;

ii) pratiche di produzione resilienti ai parassiti e alle malattie;

iv) della riduzione dei rifiuti nonché dell'utilizzo e della gestione ecocompatibili dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione;

v) della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell'acqua, del suolo e dell'aria;

f) contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi: riferimento obiettivo art. 46, lettera *f)*.

Condizione: complementarità e coerenza degli interventi selezionati con altri interventi previsti nel Piano strategico nazionale della PAC.

Le OP/AOP possono effettuare attività di formazione (compreso l'orientamento e lo scambio di buone pratiche) per le tematiche coperte dagli interventi settoriali olio di oliva e olive da mensa.

Per garantire la demarcazione le OP/AOP dovranno obbligatoriamente comunicare alle autorità competenti l'elenco dei soci beneficiari di formazione (compreso l'orientamento e lo scambio di buone pratiche).

Per quanto riguarda la sovrapposizione tra diversi interventi, si richiederà una dichiarazione *ex ante* del legale rappresentante dell'OP/AOP beneficiaria che non attiverà per lo stesso intervento finanziamenti del PNRR e/o altre fonti finanziarie nazionali.

Beneficiari

Le organizzazioni di produttori (OP) e associazioni di OP (AOP) riconosciute ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 2018 n. 617 e successive modifiche e integrazioni (di attuazione degli articoli 152 e sgg. del regolamento n. 1308/2013).

Condizioni di ammissibilità

Per ciascun obiettivo prescelto tra quelli indicati nel Piano strategico della PAC i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli interventi.

I programmi operativi delle AOP non riguardano gli stessi interventi contemplati dai programmi operativi delle OP aderenti.

Per i costi amministrativi e del personale (art. 23, paragrafo 3 del regolamento delegato (UE) n. 2022/126) legati alla gestione del fondo operativo o per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo operativo approvato, che comprende sia l'aiuto finanziario dell'Unione, sia il contributo dell'OP/AOP.

Il sostegno è concesso come rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario (art. 44.1(a) del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici) secondo le seguenti percentuali (art. 65.1 del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici):

75% della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'art. 46, lettere da *a)* a *f)*, *h)* e *k)*;

75% della spesa effettivamente sostenuta per i tipi di interventi di cui all'art. 47, paragrafo 1, lettere *f)* e *h)*, se il programma operativo viene attuato in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di almeno due Stati membri produttori, o il 50% se tale condizione non è soddisfatta.

L'Italia assicura il finanziamento complementare dei fondi operativi fino ad un massimo del 50% dei costi non coperti dal finanziamento comunitario (art. 65.3 del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici)

Il tipo di intervento sulla Produzione biologica e integrata si pone nell'ottica di medio-lungo termine di sostenere il reddito degli operatori della filiera e ridurne le oscillazioni, unitamente all'obiettivo di migliorare la qualità dell'ambiente, la sostenibilità e salubrità delle produzioni.

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell'art. 47 (1) (d) e l'indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere.

11) Art. 47 (1) (d) «Produzione biologica o integrata».

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

costi di prima certificazione. Le spese di certificazione sostenute nell'annualità di riferimento dai produttori o dalle OP per le produzioni Bio e SNQPI (nell'arco temporale compreso tra il primo e il quinto anno) saranno rimborsate al costo dietro presentazione di idonea documentazione tecnico-amministrativa.

Inoltre, il tipo di intervento in oggetto finanzia le pertinenti «spese specifiche».

Questi interventi concorrono al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi settoriali:

a) pianificazione e organizzazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda (in particolare in termini di qualità e quantità), ottimizzazione dei costi di produzione e della redditività degli investimenti, e stabilizzazione dei prezzi alla produzione: riferimento obiettivo art. 46, lettera *a)*;

c) miglioramento della competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione: riferimento obiettivo art. 46, lettera *c)*;

d) ricerca e sviluppo in materia di metodi di produzione sostenibili, compresa la resistenza agli organismi nocivi, la resistenza alle malattie nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, pratiche innovative e tecniche di produzione che diano impulso alla competitività dell'economia e rafforzino gli sviluppi del mercato: riferimento obiettivo art. 46, lettera *d)*;

e) promozione, sviluppo e attuazione: riferimento obiettivo art. 46, lettera *e)*:

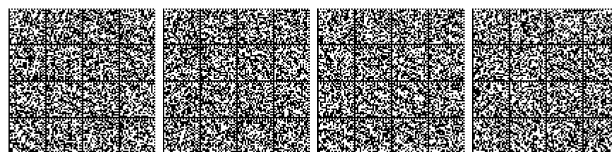
i) di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell'ambiente;

ii) di pratiche di produzione resistenti agli organismi nocivi e alle malattie;

v) della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell'acqua, del suolo e dell'aria;

f) contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi: riferimento obiettivo art. 46, lettera *f)*;

g) incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti, grazie fra l'altro al miglioramento della qualità e allo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta o con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità dell'Unione o nazionali riconosciuti dagli Stati membri: riferimento obiettivo art. 46, lettera *g)*.



I costi di prima certificazione sono rimborsati a condizione che il beneficiario non abbia attivato la misura SRG03 «Partecipazione a regimi di qualità».

Per garantire la demarcazione le OP/AOP dovranno obbligatoriamente comunicare alle autorità competenti i CUAA dei soci beneficiari.

Per quanto riguarda la sovrapposizione tra diversi interventi, si richiederà una dichiarazione *ex ante* del legale rappresentante dell'OP/AOP beneficiaria che non attiverà per lo stesso intervento finanziamenti del PNRR e/o altre fonti finanziarie nazionali.

Beneficiari

Le organizzazioni di produttori (OP) e associazioni di OP (AOP) riconosciute ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 2018 n. 617 e successive modifiche e integrazioni (di attuazione degli articoli 152 e sgg. del regolamento (UE) n. 1308/2013).

Condizioni di ammissibilità

Per ciascun obiettivo prescelto tra quelli indicati nel Piano strategico della PAC i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli interventi.

I programmi operativi delle AOP non riguardano gli stessi interventi contemplati dai programmi operativi delle OP aderenti.

Per i costi amministrativi e del personale (art. 23, paragrafo 3 del regolamento delegato (UE) n. 2022/126) legati alla gestione del fondo di esercizio o per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo di esercizio approvato.

I soci aderenti a OP/AOP che beneficiano del tipo di intervento «Agricoltura biologica o integrata» sono tenuti al rispetto degli impegni correlati all'introduzione del metodo dell'agricoltura biologica di cui al regolamento (UE) n. 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici.

Il disciplinare previsto dal Sistema di qualità nazionale per la produzione integrata (SNQPI) dovrà essere integrato con impegni aggiuntivi relativi alla salvaguardia delle aree aziendali non coltivate, al fine di salvaguardare la biodiversità e proteggere il suolo dai fenomeni di erosione. Dovranno essere adottati impegni relativi all'agricoltura biologica. Inoltre, il disciplinare SNQPI dovrà essere integrato con gli ulteriori requisiti di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, in conformità alle indicazioni fornite dal Mipaaf e finalizzate a facilitare il raggiungimento degli obbiettivi di Agenda 2030. Le organizzazioni beneficiarie potranno aderire ai sistemi di certificazioni ambientali e di sostenibilità.

Il sostegno è concesso come rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario (art. 44.1(a) del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici) secondo le seguenti percentuali (art. 65.1 del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici):

75% della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'art. 46, lettere da *a)* a *f)*, *h)* e *k)*;

75% della spesa effettivamente sostenuta per investimenti in attività fisse e il 50 % per altri interventi connessi all'obiettivo di cui all'art. 46, lettera *g)*.

L'Italia assicura il finanziamento complementare dei fondi di esercizio fino ad un massimo del 50% dei costi non coperti dal finanziamento comunitario (art. 65.3 del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici).

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell'art. 47 (1) (f) e l'indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere.

12) Art. 47 (1) (f) «Promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sui regimi di qualità dell'Unione e sull'importanza di una dieta sana nonché a diversificare e consolidare i mercati».

Le attività di promozione e comunicazione, rivolte al mercato interno e a quello esterno, compresi i paesi terzi *extra*-UE, perseguono almeno uno degli obiettivi da *a)* ad *f)* dell'art. 14 del regolamento (UE) n. 2022/126.

In particolare, tali attività sono volte a rendere i prodotti maggiormente riconoscibili dal consumatore, includendo, tra l'altro, azioni per valorizzare il carattere distintivo di talune produzioni di qualità regolamentate (DOP, IGP, produzione biologica, SQNPI, ecc.). La promozione e comunicazione mira a incrementare la competitività e il consumo dei prodotti olivicoli-oleari, valorizzandone anche l'aspetto culturale e il legame con il territorio al fine di aumentare la consapevolezza dei consumatori rispetto al prodotto acquistato, alle caratteristiche nutrizionali, all'origine e alla tracciabilità e sostenibilità.

Gli interventi (di seguito lista non esaustiva) sono:

partecipazione a fiere, convegni ed eventi vari;

giornate dimostrative;

prove dimostrative di assaggio degli oli di oliva e delle olive da tavola;

organizzazione di eventi di promozione e comunicazione attraverso mass media e *social network*;

organizzazione di degustazione di prodotti olivicolo-oleari in luoghi di incontro tra domanda e offerta (ad esempio Grande distribuzione);

azioni di sensibilizzazione rivolte al canale Ho.Re.Ca.;

materiali promozionali e *gadget* da usare in eventi fieristici e simili;

gestione sito *web*, piattaforme *e-commerce* e altri applicativi quali i *social media*;

spese per attività di *incoming*;

progettazione e implementazione di reti di OP/AOP per la commercializzazione di prodotti di qualità certificata dell'Unione e nazionali.

Questi interventi concorrono al raggiungimento dei seguenti obiettivi settoriali:

c) miglioramento della competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione: riferimento obiettivo art. 46, lettera *c)*;

g) incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti, grazie fra l'altro al miglioramento della qualità e allo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta o con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità dell'Unione o nazionali riconosciuti dagli Stati membri: riferimento obiettivo art. 46, lettera *g)*;

h) promozione e commercializzazione: riferimento obiettivo art. 46, lettera *h)*.

Per garantire la demarcazione le OP/AOP dovranno obbligatoriamente comunicare alle autorità competenti l'elenco dei soci che beneficiano di azioni di promozione e commercializzazione.

Beneficiari

Sono ammissibili le organizzazioni di produttori (OP) e associazioni di OP (AOP) riconosciute ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 2018 n. 617 e successive modifiche e integrazioni (di attuazione degli articoli 152 e sgg. del regolamento n. 1308/2013).

Condizioni di ammissibilità

Per ciascun obiettivo prescelto tra quelli indicati nel Piano strategico della PAC i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli interventi.

I programmi operativi delle AOP non riguardano gli stessi interventi contemplati dai programmi operativi delle OP aderenti.

Per i costi amministrativi e del personale (art. 23, paragrafo 3 del regolamento delegato (UE) n. 2022/126) legati alla gestione del fondo operativo o per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo operativo approvato, che comprende sia l'aiuto finanziario dell'Unione, sia il contributo dell'OP/AOP.

Il sostegno è concesso come rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario (art. 44.1(a) del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici) secondo le seguenti percentuali (art. 65.1 del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici):

75% della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'art. 46, lettere da *a)* a *f)*, *h)* e *k)*;

75% della spesa effettivamente sostenuta per investimenti in attività fisse e il 50% per altri interventi connessi all'obiettivo di cui all'art. 46, lettera *g)*;

75% della spesa effettivamente sostenuta per i tipi di interventi di cui all'art. 47, paragrafo 1, lettere *f)* e *h)*, se il programma operativo viene attuato in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di almeno due Stati membri produttori, o il 50 % se tale condizione non è soddisfatta.

L'Italia assicura il finanziamento complementare dei fondi operativi fino ad un massimo del 50% dei costi non coperti dal finanziamento comunitario (art. 65.3 del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici)

Il tipo di intervento sull'attuazione di regimi di qualità dell'Unione e nazionali mira ad accrescere l'adesione volontaria dei produttori a sistemi di qualità riconosciuti (IG, monovarietale, alta qualità, ecc.) e la quota di prodotto certificata immessa sul mercato. Le OP/AOP, attraverso questo tipo di intervento, potrebbero creare le condizioni favorevoli all'adesione dei soci e alla commercializzazione, garantendo una adeguata retribuzione alle produzioni certificate.



Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell'art. 47 (1) (g) e l'indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere.

13) Art. 47 (1) (g) «Attuazione di regimi di qualità dell'Unione e nazionali».

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

costi di prima certificazione delle produzioni appartenenti a regimi di qualità unionali e nazionali. I costi di prima certificazione comprendono:

la quota di iscrizione, fissa e variabile (in funzione degli ettari);

la quota del servizio annuale di controllo, fissa e variabile (in funzione degli ettari e delle quantità controllate);

la quota relativa alle analisi organolettiche;

il costo dei contrassegni.

Le spese di certificazione sostenute nell'annualità di riferimento dai produttori o dalle OP per le produzioni di qualità riconosciute (nell'arco temporale compreso tra il primo e il quinto anno) saranno rimborsate al costo dietro presentazione di idonea documentazione tecnico-amministrativa.

Predisposizione di disciplinari per regimi di qualità nazionali (ad esempio alta qualità).

Realizzazione di studi e analisi di mercato relativi alle potenzialità commerciali delle produzioni olivicole-olearie di qualità dopo l'adozione dei regimi di qualità dell'Unione e nazionali.

Formazione di panel di assaggiatori per l'analisi sensoriale dell'olio di oliva vergine e delle olive da tavola. I disciplinari DOP/IGP prevedono la valutazione del *panel test.* I programmi puntano alla formazione di assaggiatori qualificati per il controllo organolettico dell'olio di oliva vergine e delle olive da tavola che rientrano nei regimi DOP/IGP e nei regimi di qualità nazionali. I corsi sono preventivamente autorizzati dalla Regione di competenza. È possibile effettuare in questa misura anche le venti sedute d'assaggio ufficiali finalizzate all'iscrizione nell'elenco Nazionale degli assaggiatori olio di oliva.

Nel contesto dei regimi di qualità nazionale, progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di controllo del rispetto delle norme di autenticità, qualità e commercializzazione dell'olio di oliva e delle olive da mensa immessi sul mercato. In tale ambito, se opportunamente motivate da evidenze scientifiche e non assimilabili ad attività di ricerca, potranno essere incluse le seguenti analisi:

1) Monitoraggio sui residui fitosanitari presenti negli oli di oliva e nelle olive da mensa oggetto di transazioni commerciali e che rispettano i disciplinari di qualità unionali e nazionali ai quali aderiscono;

2) Tecniche analitiche per la determinazione dell'autenticità quali la metabolomica e genomica.

Questi interventi concorrono al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi settoriali:

a) pianificazione e organizzazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda (in particolare in termini di qualità e quantità), ottimizzazione dei costi di produzione e della redditività degli investimenti, e stabilizzazione dei prezzi alla produzione: riferimento obiettivo art. 46, lettera *a)*;

c) miglioramento della competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione: riferimento obiettivo art. 46, lettera *c)*;

d) ricerca e sviluppo in materia di metodi di produzione sostenibili, compresa la resistenza agli organismi nocivi, la resistenza alle malattie nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, pratiche innovative e tecniche di produzione che diano impulso alla competitività dell'economia e rafforzino gli sviluppi del mercato: riferimento obiettivo art. 46, lettera *d)*.

e) promozione, sviluppo e attuazione: riferimento obiettivo art. 46, lettera *e)*:

i) di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell'ambiente;

ii) di pratiche di produzione resistenti agli organismi nocivi e alle malattie;

v) della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell'acqua, del suolo e dell'aria.

g) incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti, grazie fra l'altro al miglioramento della qualità e allo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta o con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità dell'Unione o nazionali riconosciuti dallo Stato: riferimento obiettivo art. 46, lettera *g)*.

I costi di prima certificazione sono rimborsati a condizione che il beneficiario non abbia attivato la misura SRG03 «Partecipazione a regimi di qualità».

Per garantire la demarcazione le OP/AOP dovranno obbligatoriamente comunicare alle autorità competenti i CUAA dei soci beneficiari.

Per quanto riguarda la sovrapposizione tra diversi interventi, si richiederà una dichiarazione *ex ante* del legale rappresentante dell'OP/AOP beneficiaria che non attiverà per lo stesso intervento finanziamenti del PNRR e/o altre fonti finanziarie nazionali.

Beneficiari

Le organizzazioni di produttori (OP) e associazioni di OP (AOP) riconosciute ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 2018 n. 617 e successive modifiche e integrazioni (di attuazione degli articoli 152 e sgg. del regolamento n. 1308/2013).

Condizioni di ammissibilità

Per ciascun obiettivo prescelto tra quelli indicati nel Piano strategico della PAC i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli interventi.

I programmi operativi delle AOP non riguardano gli stessi interventi contemplati dai programmi operativi delle OP aderenti.

Per i costi amministrativi e del personale (art. 23, paragrafo 3 del regolamento delegato (UE) n. 2022/126) legati alla gestione del fondo di esercizio o per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo di esercizio approvato.

I soci aderenti a OP/AOP che aderiscono a sistemi di qualità volontari dell'Unione e nazionali rispettano i relativi disciplinari.

I soci aderenti a OP/AOP che beneficiano del tipo di intervento «Agricoltura biologica o integrata» sono tenuti al rispetto degli impegni correlati all'introduzione del metodo dell'agricoltura biologica di cui al regolamento n. (UE) n. 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici.

Il disciplinare previsto dal Sistema di qualità nazionale per la produzione integrata (SNQPI) dovrà essere integrato con impegni aggiuntivi relativi alla salvaguardia delle aree aziendali non coltivate, al fine di salvaguardare la biodiversità e proteggere il suolo dai fenomeni di erosione. Dovranno essere adottati impegni relativi all'agricoltura biologica. Inoltre, il disciplinare SNQPI dovrà essere integrato con gli ulteriori requisiti di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, in conformità alle indicazioni fornite dal Mipaaf e finalizzate a facilitare il raggiungimento degli obbiettivi di Agenda 2030. Le organizzazioni beneficiarie potranno aderire ai sistemi di certificazioni ambientali e di sostenibilità.

Il sostegno è concesso come rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario (art. 44.1(a) del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici) secondo le seguenti percentuali (art. 65.1 del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici):

75% della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'art. 46, lettere da *a)* a *f)*, *h)* e *k)*;

75% della spesa effettivamente sostenuta per investimenti in attività fisse e il 50% per altri interventi connessi all'obiettivo di cui all'art. 46, lettera *g)*.

L'Italia assicura il finanziamento complementare dei fondi di esercizio fino ad un massimo del 50% dei costi non coperti dal finanziamento comunitario (art. 65.3 del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici).

Adottare un sistema di tracciabilità permette di monitorare i flussi di prodotto lungo l'intera filiera, dalla materia prima al consumatore finale. La tracciabilità garantisce una maggiore sicurezza e un maggior controllo degli *standard* qualitativi consentendo agli operatori di attuare efficaci azioni correttive in caso di *alert*. I modelli di consumo, in continua evoluzione, richiedono prodotti con specifiche caratteristiche qualitative, etiche e di sostenibilità che una corretta certificazione può garantire accrescendo così il valore percepito di tali produzioni.

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell'art. 47 (1) (h) e l'indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere.

14) Art. 47 (1) (h) «Attuazione di sistemi di tracciabilità e certificazione, in particolare per quanto riguarda il controllo della qualità dei prodotti venduti ai consumatori finali».

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

progettazione e realizzazione di sistemi di rintracciabilità di filiera certificati ai sensi della norma UNI EN ISO 22005:08 e conformi al regolamento n. (CE) 178/2002 e successive modifiche e integrazioni.



l'applicazione di schemi volontari mirati a monitorare gli aspetti ambientali insiti nel ciclo di produzione aventi effetto nella qualificazione del prodotto verso il mercato nazionale ed internazionale (ad esempio, *Environmental Product Declaration* - EPD, *Carbon Foot Print, standard* di sostenibilità), nonché gli aspetti legati alla responsabilità sociale d'impresa anche attraverso la definizione di specifici strumenti, comunque integrati con quelli ambientali (ad esempio *BlockChain* ed etichette digitali, parlanti e inclusive);

sistemi di certificazione volontari dove la tracciabilità rappresenta un elemento determinante, ad esempio: *halal, kosher*;

sistemi di certificazione volontaria unionali o nazionali, dove la tracciabilità è un elemento indispensabile per garantire l'origine del prodotto (DOP e *IGP)* e/o il sistema di coltivazione utilizzato (Bio, SNQPI);

realizzazione ed applicazione pratica di sistemi di certificazione volontaria della qualità basati su un sistema di analisi del rischio e di punti critici di controllo. Per gli impianti di trasformazione e di confezionamento si applicano i seguenti *standards*: GSFS / IFS / ISO 22000/ ISO 9001/ STP /DTP.

Questi interventi concorrono al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi settoriali:

a) pianificazione e organizzazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda (in particolare in termini di qualità e quantità), ottimizzazione dei costi di produzione e della redditività degli investimenti, e stabilizzazione dei prezzi alla produzione: riferimento obiettivo art. 46, lettera *a)*;

c) miglioramento della competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione: riferimento obiettivo art. 46, lettera *c)*;

g) incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti, grazie fra l'altro al miglioramento della qualità e allo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta o con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità dell'Unione o nazionali riconosciuti dagli Stati membri: riferimento obiettivo art. 46, lettera *g)*.

Condizione: complementarità e coerenza degli interventi selezionati con altri interventi previsti nel Piano strategico nazionale e/o altri regimi di sostegno.

Per garantire la demarcazione le OP/AOP dovranno obbligatoriamente comunicare alle autorità competenti i CUAA dei soci beneficiari.

Per quanto riguarda la sovrapposizione tra diversi interventi, si richiederà una dichiarazione *ex ante* del legale rappresentante dell'OP/AOP beneficiaria che non attiverà per lo stesso intervento finanziamenti del PNRR e/o altre fonti finanziarie nazionali.

Beneficiari

Le organizzazioni di produttori (OP) e associazioni di OP (AOP) riconosciute ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 2018 n. 617 e successive modifiche e integrazioni (di attuazione degli articoli 152 e sgg. del regolamento n. 1308/2013).

Condizioni di ammissibilità

Per ciascun obiettivo prescelto tra quelli indicati nel Piano strategico della PAC i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli interventi.

I programmi operativi delle AOP non riguardano gli stessi interventi contemplati dai programmi operativi delle OP aderenti.

Per i costi amministrativi e del personale (art. 23, paragrafo 3 del regolamento delegato (UE) n. 2022/126) legati alla gestione del fondo di esercizio o per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo di esercizio approvato.

Il sostegno è concesso come rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario (art. 44.1(a) del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici) secondo le seguenti percentuali (art. 65.1 del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici):

75% della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'art. 46, lettere da *a)* a *f)*, *h)* e *k)*;

75% della spesa effettivamente sostenuta per i tipi di interventi di cui all'art. 47, paragrafo 1, lettere *f)* e *h)*, se il programma operativo viene attuato in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di almeno due Stati membri produttori, o il 50 % se tale condizione non è soddisfatta.

L'Italia assicura il finanziamento complementare dei fondi di esercizio fino ad un massimo del 50% dei costi non coperti dal finanziamento comunitario (art. 65.3 del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici).

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell'art. 47 (2) (b) e l'indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere.

15) Art. 47 (2) (b) «Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato, anche per il magazzinaggio collettivo».

L'intervento sostiene gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che consentano alle OP/AOP di gestire in maniera più efficace, controllata e razionale l'immissione del prodotto sul mercato e lo stoccaggio per la prevenzione delle crisi, la gestione dei rischi e per prevenire e affrontare eventuali perturbazioni sui mercati dei prodotti olivicoli-oleari considerati in modo indifferenziato rispetto al segmento qualitativo di appartenenza.

Questo tipo di intervento concorre ad attenuare l'effetto depressivo sui prezzi derivante dalla concentrazione dell'offerta in un periodo limitato di tempo concomitante con la raccolta. Gli investimenti consentirebbero di diluire le vendite in un arco temporale più lungo consentendo di gestire l'immissione sul mercato del prodotto in maniera più efficiente ed efficace.

Questo tipo di intervento consentirebbe alle OP/AOP di rispondere alla necessità dei soci di disporre di una maggiore capacità di stoccaggio, consentendo anche la fidelizzazione dei soci stessi.

Questo tipo di intervento opera in complementarità con il tipo di intervento previsto dall'art. 47(1)(a.xi).

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

acquisizione, costruzione o miglioramento di magazzini di stoccaggio;

acquisizione o miglioramento degli impianti di stoccaggio;

acquisizione di terreni non edificati per la costruzione di magazzini di stoccaggio;

acquisizione di *hardware* e *software* per la gestione dello stoccaggio.

Questi interventi concorrono al raggiungimento del seguente obiettivo settoriale:

j) Prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le perturbazioni sui mercati del settore pertinente: riferimento obiettivo art. 46, lettera *j)*.

Condizione: Complementarità e coerenza degli interventi selezionati con altri interventi previsti nel Piano strategico nazionale e altri regimi di sostegno.

Per quanto riguarda la sovrapposizione tra diversi interventi, si richiederà una dichiarazione *ex ante* del legale rappresentante dell'OP beneficiaria che non attiverà per lo stesso intervento finanziamenti del PNRR e/o altre fonti finanziarie nazionali.

La demarcazione tra diversi interventi della PAC sarà garantita da:

implementazione di uno specifico Sistema di controllo sugli investimenti effettuato sui singoli CUAA dei beneficiari degli interventi di sviluppo rurale e degli interventi settoriali.

Beneficiari

Le organizzazioni di produttori (OP) e associazioni di OP (AOP) riconosciute ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 2018 n. 617 e successive modifiche e integrazioni (di attuazione degli articoli 152 e sgg. del regolamento n. 1308/2013).

Condizioni di ammissibilità

I programmi operativi delle AOP non riguardano gli stessi interventi contemplati dai programmi operativi delle OP aderenti.

Le immobilizzazioni materiali e immateriali acquisite sono utilizzate secondo la natura, gli obiettivi e l'uso inteso dal beneficiario quali descritti nei relativi interventi del Piano strategico della PAC e, laddove pertinente, nel programma operativo approvato.

Le immobilizzazioni acquisite restano di proprietà e in possesso del beneficiario per un periodo di almeno cinque anni in base alla natura delle immobilizzazioni. Il periodo è calcolato a decorrere dalla data di acquisizione dell'immobilizzazione o dalla data in cui essa è posta a disposizione del beneficiario. Se tale periodo, per un determinato investimento, è superiore alla durata del programma operativo, il periodo eccedente sarà considerato nel successivo programma operativo.

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali «sono effettuati nei locali del beneficiario oppure, se del caso, nei locali dei suoi soci produttori o delle sue filiali che soddisfano il requisito del 90%» di cui all'art. 31, paragrafo 7, del regolamento n. 2022/126. Si intendono per soci produttori sia i soci che producono olive che i soci che producono olio. Se l'investimento è effettuato su un terreno preso in affitto in virtù di norme nazionali particolari sulla proprietà, il requisito relativo alla proprietà del beneficiario può non applicarsi a condizione che l'immobilizzazione sia stata in possesso del beneficiario almeno per il periodo previsto all'art. 11 (1) (b) del regolamento n. 2022/126.



Il sostegno agli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, compresi i contratti di locazione finanziaria, può essere finanziato in un unico importo o in rate approvate nel programma operativo. Il sostegno agli investimenti in immobilizzazioni materiali che consistono in sistemi capaci di generare energia (art. 11 (3) regolamento delegato (UE) n. 2022/126) è ritenuto ammissibile purché la quantità di energia generata non superi la quantità di energia che può essere utilizzata su base annuale per le normali attività del beneficiario.

Si rispetta quanto previsto dal regolamento delegato (UE) n. 2022/126 all'art. 11 paragrafo 1 comma I lettera b (secondo comma), paragrafo 9 e paragrafo 10.

Per i costi amministrativi e del personale (art. 23, paragrafo 3 del regolamento delegato (UE) n. 2022/126) legati alla gestione del fondo di esercizio o per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo di esercizio approvato.

Il sostegno è concesso come rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario (art. 44.1(a) del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici) secondo le seguenti percentuali (art. 65.1 del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici):

50% della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi all'obiettivo di cui all'art. 46, lettera *j)*.

L'Italia assicura il finanziamento complementare dei fondi di esercizio fino ad un massimo del 50% dei costi non coperti dal finanziamento comunitario (art. 65.3 del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici).

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell'art. 47 (2) (j) e l'indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere.

16) Art. 47 (2) (j) «Fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. n. 1308/2013 o a norma dell'art. 67, paragrafo 7, del presente regolamento ovvero a singoli produttori».

La fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, singoli produttori aderenti o non aderenti a OP/AOP mira a mettere a fattor comune esperienze che consentano di evitare o ridurre gli effetti negativi dovuti a situazioni di difficoltà dei mercati.

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

affiancamento ai destinatari dei servizi di orientamento per analizzare punti di forza, di debolezza e le potenzialità del modello organizzativo;

orientamento allo sviluppo di un modello organizzativo e commerciale più efficiente e più resiliente alle perturbazioni del mercato;

affiancamento nell'implementazione e miglioramento del rapporto con i soci e dei servizi ai soci per accrescere la fidelizzazione e accrescere la quota di produzione conferita dai soci stessi;

affiancamento nell'analisi dei rischi e nell'utilizzo dei diversi strumenti per la loro gestione;

analisi dei rischi di mercato e affiancamento nell'individuazione delle soluzioni per la diversificazione del rischio legato, ad esempio, ai canali di sbocco;

messa in rete dei canali di commercializzazione come strumento di prevenzione e gestione delle crisi.

Questi interventi concorrono al raggiungimento del seguente obiettivo settoriale:

j) prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le perturbazioni sui mercati del settore pertinente: riferimento obiettivo art. 46, lettera *j)*.

Condizione: complementarità e coerenza degli interventi selezionati con altri interventi previsti nel Piano strategico nazionale e altri regimi di sostegno.

Per garantire la demarcazione, le OP/AOP dovranno obbligatoriamente comunicare alle autorità competenti l'elenco delle OP/AOP a cui hanno prestato servizio di orientamento.

Beneficiari

Le organizzazioni di produttori (OP) e associazioni di OP (AOP) riconosciute ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 2018 n. 617 e successive modifiche e integrazioni (di attuazione degli articoli 152 e sgg. del regolamento n. 1308/2013).

Condizioni di ammissibilità

Per ciascun obiettivo prescelto tra quelli indicati nel Piano strategico della PAC i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli interventi.

I programmi operativi delle AOP non riguardano gli stessi interventi contemplati dai programmi operativi delle OP aderenti.

Per i costi amministrativi e del personale (art. 23, paragrafo 3 del regolamento delegato (UE) n. 2022/126) legati alla gestione del fondo operativo o per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo operativo approvato, che comprende sia l'aiuto finanziario dell'Unione, sia il contributo dell'OP/AOP.

Gli interventi perseguono uno degli obiettivi da *a)* a *c)* di cui all'art. 13 del regolamento delegato (UE) n. 2022/126.

Il prestatore di orientamento è una OP o AOP. Il prestatore di orientamento beneficia del sostegno agli interventi di orientamento.

Il destinatario dell'orientamento è un'organizzazione di produttori, un'associazione di organizzazioni di produttori, un'organizzazione transnazionale di produttori, un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o un gruppo di produttori, il singolo produttore aderente o non aderente a un'organizzazione di produttori, a loro associazioni o a un gruppo di produttori.

I servizi di orientamento (di cui all'art. 47 (2) (j) del regolamento (UE) n. 2021/2115) perseguono almeno uno degli obiettivi di cui all'art. 13 (1) del regolamento delegato n. 2022/126.

Gli interventi di orientamento non possono essere esternalizzati.

Il sostegno è concesso come rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario (art. 44.1(a) del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici) secondo le seguenti percentuali (art. 65.1 del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici):

50% della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi all'obiettivo di cui all'art. 46, lettera *j)*.

L'Italia assicura il finanziamento complementare dei fondi di esercizio fino ad un massimo del 50% dei costi non coperti dal finanziamento comunitario (art. 65.3 del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici).

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell'art. 47 (2) (l) e l'indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere.

17) Art. 47 (2) (l) «azioni di comunicazione volte a sensibilizzare e informare i consumatori».

Le azioni di comunicazione al consumatore sono intraprese al fine di consentire scelte di acquisto più consapevoli relativamente alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei prodotti olivicolo-oleari (ad esempio, qualità del prodotto acquistato, caratteristiche salutistiche e nutrizionali, origine, tracciabilità e sostenibilità). La maggior conoscenza contribuisce alla fidelizzazione dei consumatori, rendendo la domanda più stabile; di conseguenza, le OP e il mercato sono meno esposti ai rischi derivanti dalle crisi e reagiscono efficacemente in caso di crisi.

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

azioni di comunicazione/sensibilizzazione attraverso eventi, convegni, seminari, campagne di comunicazione, realizzazione di materiali divulgativi a mezzo stampa, mass media o altro canale di comunicazione, ecc.;

implementazione di etichette parlanti e inclusive attraverso *qr code* o altre applicazioni innovative;

campagne di informazioni/eventi ecc. nelle scuole.

Questi interventi concorrono al raggiungimento del seguente obiettivo settoriale:

j) Prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le perturbazioni sui mercati del settore pertinente: riferimento obiettivo art. 46, lettera *j)*.

Complementarità e coerenza degli interventi selezionati con altri interventi previsti nel Piano strategico nazionale e altri regimi di sostegno

Per garantire la demarcazione, le OP/AOP dovranno obbligatoriamente comunicare alle autorità competenti l'elenco dei soci che hanno contribuito alla realizzazione dell'attività.

Beneficiari

Le organizzazioni di produttori (OP) e associazioni di OP (AOP) riconosciute ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 2018 n. 617 e successive modifiche e integrazioni (di attuazione degli articoli 152 e sgg. del regolamento n. 1308/2013).



Condizioni di ammissibilità

Per ciascun obiettivo prescelto tra quelli indicati nel Piano strategico della PAC i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli interventi.

I programmi operativi delle AOP non riguardano gli stessi interventi contemplati dai programmi operativi delle OP aderenti.

Per i costi amministrativi e del personale (art. 23, paragrafo 3 del regolamento delegato (UE) n. 2022/126) legati alla gestione del fondo operativo o per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo operativo approvato, che comprende sia l'aiuto finanziario dell'Unione, sia il contributo dell'OP/AOP.

Il sostegno è concesso come rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario (art. 44.1(a) del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici) secondo le seguenti percentuali (art. 65.1 del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici):

50% della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi all'obiettivo di cui all'art. 46, lettera *j)*.

L'Italia assicura il finanziamento complementare dei fondi di esercizio fino ad un massimo del 50% dei costi non coperti dal finanziamento comunitario (art. 65.3 del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici).

ALLEGATO *II*

ELENCO DI TIPI DI SPESA NON AMMISSIBILI, DI CUI ALL'ART. 22, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2022/126

1. Spese generali di produzione, prodotti fitosanitari (compresi i mezzi di lotta integrata); concimi, fertilizzanti e altri fattori di produzione; spese di raccolta o di trasporto (interno o esterno); spese di magazzinaggio; spese di imballaggio (comprensive di uso e gestione degli imballaggi), anche nell'ambito di nuovi procedimenti; spese di funzionamento (elettricità, carburanti, manutenzione).

2. Rimborso dei prestiti contratti per un intervento.

3. Acquisto di terreni non edificati per un costo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata.

4. Investimenti in mezzi di trasporto utilizzati dal beneficiario per la commercializzazione o la distribuzione da parte dell'organizzazione di produttori.

5. Spese di esercizio dei beni noleggiati.

6. Spese inerenti a contratti di *leasing* (tasse, interessi, assicurazione ecc.) e spese di funzionamento.

7. Contratti di subfornitura o esternalizzazione riguardanti azioni o spese non sovvenzionabili indicate nel presente elenco.

8. Tasse o prelievi fiscali nazionali o regionali.

9. Interessi sui debiti, salvo qualora il contributo assuma una forma diversa dall'aiuto diretto non rimborsabile.

10. Investimenti in azioni o capitale di società qualora si tratti di un investimento finanziario.

11. Spese sostenute da terzi diversi dal beneficiario, dall'organizzazione di produttori o dai suoi soci, dalle associazioni di organizzazioni di produttori o dai loro soci produttori o da una filiale, o da un soggetto facente parte di una catena di filiali ai sensi dell'art. 31, paragrafo 7 oppure, previo consenso dello Stato membro, da una cooperativa aderente a un'organizzazione di produttori.

12. Interventi non realizzati nell'azienda e/o nei locali dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori o dei loro soci produttori o di una filiale, o di un soggetto facente parte di una catena di filiali ai sensi dell'art. 31, paragrafo 7 oppure, previo consenso dello Stato membro, da una cooperativa aderente a un'organizzazione di produttori.

13. Interventi esternalizzati o attuati dal beneficiario, dall'organizzazione di produttori al di fuori dell'Unione, a esclusione degli interventi di promozione, comunicazione e commercializzazione di cui all'art. 47, paragrafo 1, lettera *f)*, del regolamento (UE) n. 2021/2115.

ALLEGATO *III*

ELENCO DI TIPI DI SPESA AMMISSIBILI DI CUI ALL'ART. 22, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2022/126

1. Spese specifiche relative a:

miglioramento della qualità dei prodotti;

prodotti di lotta biologica (feromoni e predatori) usati per la produzione biologica, integrata o tradizionale;

interventi agro-climatico-ambientali di cui all'art. 12 del regolamento (UE) n. 2022/126;

produzione biologica, integrata o sperimentale;

Per spese specifiche si intendono i costi aggiuntivi, espressi come differenza tra i costi di produzione convenzionali e i costi effettivamente sostenuti, e la perdita di reddito derivanti da un'azione escludendo ulteriori entrate e risparmi sui costi.

2. Costi amministrativi e di personale inerenti all'attuazione dei programmi operativi o degli interventi pertinenti, compresi relazioni, studi, spese per la tenuta e la gestione della contabilità, oneri salariali obbligatori se direttamente a carico del beneficiario, oppure, di una cooperativa socia di un'organizzazione di produttori.

3. Acquisto di terreni non edificati il cui acquisto sia necessario per l'esecuzione di investimenti compresi nel programma operativo, purché il costo sia inferiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata; in casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per interventi di tutela dell'ambiente.

4. Acquisto o *leasing* di immobilizzazioni materiali, anche di seconda mano, a condizione che non siano state acquistate con contributo finanziario dell'Unione o nazionale nei cinque anni che precedono l'acquisto o il *leasing* entro il limite del valore netto di mercato delle immobilizzazioni materiali.

5. Noleggio di immobilizzazioni materiali ove economicamente giustificato come alternativa all'acquisto, su approvazione dello Stato membro.

6. Investimenti in mezzi di trasporto, se l'organizzazione di produttori dimostra allo Stato membro interessato che i mezzi di trasporto sono utilizzati unicamente per i trasporti interni ai locali dell'organizzazione di produttori, e investimenti in accessori per mezzi di trasporto frigorifero o in atmosfera controllata.

7. Investimenti in azioni o capitale di società che contribuiscano direttamente al conseguimento degli obiettivi del programma operativo.

8. Tutte le tipologie di spesa sono potenzialmente ammissibili a contributo, tranne quelle espressamente indicate come «Spese non ammissibili» nell'allegato II, nonché quelle altrimenti escluse nel Piano strategico nazionale, dai regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale e regionale.

Ciascuna OP/AOP, nell'ambito della propria discrezionalità e specificità, e in coerenza con le politiche regionali e nazionale, ha quindi facoltà di individuare gli interventi che maggiormente consentono di realizzare gli obiettivi previsti dalla regolamentazione comunitaria e dalla strategia nazionale.

Le indicazioni strategiche per gli interventi sono contenute nel Piano strategico nazionale. Tra le spese ammissibili si indicano:

a) spese per investimenti materiali:

i. fabbricati e impianti di lavorazione, trasformazione, condizionamento e commercializzazione;

ii. investimenti agro-aziendali;

iii. macchinari ed attrezzature;

iv. terreni non edificati (nel limite stabilito all'allegato *II)*;

b) spese per investimenti immateriali;

c) spese di informatica (*software, hardware*, canoni abbonamento etc.);

d) spese di personale (alle condizioni e nei limiti dell'allegato *I)*;

e) spese per servizi tecnici e commerciali;

f) spese per interventi agricoli;

g) spese per trasferte nell'ambito degli interventi di cui all'art. 47 (1), lettera *f)* del regolamento;

h) spese generali.



Relativamente agli investimenti materiali e immateriali l'organizzazione beneficiaria deve assumere, con apposita delibera del consiglio di amministrazione, l'obbligo di non alienabilità o cambio destinazione per almeno:

dieci anni in caso di immobili e di impianti fissi;

cinque anni in caso di macchinari e attrezzature mobili;

tre anni per le strumentazioni *hardware* e *software*.

L'impegno assunto decorre dalla data di acquisizione in proprietà dei beni. In caso di ricorso al *leasing* l'impegno decorre dalla data di stipula del contratto.

L'obbligo assunto in delibera da parte dell'organizzazione beneficiaria è esteso anche agli investimenti effettuati presso le aziende dei soci e delle cooperative aderenti.

Per gli investimenti effettuati presso i soci, deve essere predisposta una specifica convenzione per la loro gestione, contenente le seguenti condizioni minime:

assunzione dei medesimi impegni di inalienabilità e cambio di destinazione come sopra definiti;

impegno a restituire all'OP l'oggetto dell'investimento (o il suo valore residuo), in caso di:

recesso, ad eccezione che il socio che recede non transiti in altra OP o costituisca egli stesso una nuova OP;

scioglimento della società (per i produttori organizzati in forma societaria);

alienazione e/o fusione delle aziende senza che il nuovo soggetto subentri nella qualità di socio della OP;

modalità di eventuale utilizzazione associata degli investimenti, compatibilmente con la loro potenzialità, per soddisfare temporanee esigenze produttive e/o commerciali dell'organizzazione beneficiaria.

I contratti di locazione finanziaria *(leasing)* devono comportare una clausola di riacquisto e l'importo massimo della spesa ammissibile non deve superare il valore di mercato del bene concesso in locazione finanziaria. L'importo è al netto delle spese non ammissibili (tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) connesse al contratto.

Non sono da considerarsi ammissibili le spese sostenute in forza di contratti di *sub*-locazione immobiliare e/o finanziaria e di *sub*-affitto, ancorché autorizzati dal concedente proprietario, di *sub*-fornitura o di *sub*-committenza.

Non sono altresì ammissibili le spese di noleggio, di locazione di strutture e/o di attrezzature i cui concedenti risultano essere componenti a qualsiasi titolo degli organi sociali, eccetto l'assemblea, dell'organizzazione o società a quest'ultimi riconducibili.

Gli interventi che prevedono, direttamente o indirettamente, l'utilizzo di materiale vegetale di propagazione, sono ammissibili a condizione che l'origine di detto materiale sia conforme alla normativa comunitaria, nazionale e regionale che ne regola la produzione e il commercio, pertanto in sede di rendicontazione, dovrà essere prodotta la certificazione rilasciata dal vivaista autorizzato, che garantisce la conformità e la rintracciabilità del materiale.

Analogamente al noleggio, il sostegno economico per i costi di locazione di strutture e/o attrezzature in alternativa all'acquisto è ammissibile a condizione che il beneficiario fornisca, tramite perizia asseverata (non giurata) di un tecnico qualificato iscritto ad un ordine professionale, la dimostrazione della convenienza economica della scelta.

ALLEGATO *IV*

CALCOLO E PERIODO DI RIFERIMENTO DEL VALORE DELLA PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA

Valore della produzione commercializzata (da art. 30 regolamento (UE) n. 2022/126)

Se nei tre anni successivi al riconoscimento non sono disponibili dati storici per i tre anni precedenti sulla produzione commercializzata di una OP, di una AOP si accetta il VPC in un periodo di dodici mesi consecutivi comunicato dall'organizzazione stessa per cui l'organizzazione interessata possa provare, in modo ritenuto soddisfacente, di avere la capacità effettiva di commercializzare olio di oliva o olive da tavola per conto dei suoi soci produttori.

Se l'OP/AOP, ha comunicato il VPC ai fini del suo riconoscimento si accetta solo tale valore che sarà accertato dall'autorità competente alla fine del programma esecutivo e prima del pagamento finale. Il VPC è autodichiarato dalle OP/AOP, inserito dalle stesse Op/AOP sul portale SIAN, all'atto di presentazione del programma, relativo al periodo di riferimento scelto, ed è successivamente accertato dall'autorità competente. Tale valore accertato è utilizzato ai fini della base di calcolo per determinare l'aiuto finanziario dell'unione di cui all'art. 65, comma 2, del regolamento.

Base di calcolo del valore della produzione commercializzata (da art. 31 regolamento (UE) n. 2022/126)

Il valore della produzione commercializzata di un'organizzazione di produttori, di una associazione di organizzazioni dei produttori, è calcolato in base alla produzione dell'OP, AOP che è stata immessa sul mercato da tale organizzazione ed include esclusivamente la produzione dei prodotti ceduti/conferiti dai soci produttori alla OP per i quali è stata riconosciuta.

Il valore della produzione commercializzata può includere prodotti non soggetti al rispetto delle norme di commercializzazione, qualora tali norme non si applichino.

L'OP può includere anche il valore dei sottoprodotti nel valore della produzione commercializzata, quando questi vengono venduti ed il loro valore fa parte dell'attivo del bilancio economico dell'OP.

Inoltre, a partire dall'annualità di esecuzione 2025, il valore della produzione commercializzata (VPC) può includere anche il valore della produzione oggetto di contratti negoziati dall'Organizzazione beneficiaria per conto dei suoi soci, per un valore non superiore al 15% del VPC, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

il contratto stipulato dall'organizzazione beneficiaria con l'acquirente contenga almeno il prezzo, la categoria merceologica del prodotto e il relativo volume;

le fatture di vendita del socio contengano almeno gli estremi del contratto stipulato dall'organizzazione beneficiaria con l'acquirente, nonché il nome dell'organizzazione beneficiaria;

nella nota integrativa al bilancio dell'organizzazione beneficiaria sia riportato il valore della produzione negoziata;

il contratto negoziato riguardi solo i soci produttori costituiti in forma societaria che già esercita un'efficace concentrazione del prodotto e che associ almeno dieci aziende singole.

La produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori non include:

a) l'IVA;

b) le spese di trasporto interne dell'organizzazione di produttori;

c) l'acquisto da terzi (ossia da non soci) da parte delle OP/AOP e/o dei propri soci, di prodotti oggetto di riconoscimento.

In caso di riduzione della produzione imputabile a calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie, eventuali indennizzi percepiti per questo tipo di rischio nell'ambito di misure di assicurazione del raccolto o della produzione, o di misure equivalenti gestite dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori, o dai suoi soci produttori, possono essere inclusi nel valore della produzione commercializzata del periodo di riferimento di dodici mesi in cui sono effettivamente versati.

Periodo di riferimento e massimale dell'aiuto finanziario dell'Unione (da art. 32 del regolamento (UE) n. 2022/126)

Il periodo di riferimento di dodici mesi è il periodo contabile dell'organizzazione dei produttori, dell'associazione di organizzazioni dei produttori (art. 32, punto 1, secondo capoverso, del regolamento delegato).

Per le Op/AOP che hanno l'anno solare come periodo contabile, il periodo di riferimento per il calcolo del VPC per il quale è richiesto l'aiuto inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno (n – 1), dove «n» è l'anno dell'attuazione del programma esecutivo. Pertanto, per l'attuazione del programma esecutivo 2023, si utilizza il VPC dell'anno solare 2022, per l'attuazione del programma esecutivo 2024, si utilizza il VPC dell'anno solare 2023, e così di seguito.

Per le OP e AOP che hanno un periodo contabile di dodici mesi non coincidente con l'anno solare e che termina prima della data di presentazione del programma esecutivo, si può fare riferimento al VPC di tale periodo.

Il massimale dell'aiuto finanziario dell'Unione per il fondo di esercizio è calcolato ogni anno, prima della presentazione del relativo programma esecutivo.

Il metodo di fissazione del periodo di riferimento non può cambiare nel corso di un programma se non in circostanze debitamente giustificate.

Se si verifica una diminuzione di almeno il 35% del valore della produzione commercializzata in un dato anno rispetto alla media di tre precedenti periodi di riferimento di dodici mesi, si applica quanto segue:

a) se la diminuzione si è verificata per motivi non imputabili alla responsabilità dell'organizzazione di produttori, e che esulano dal



suo controllo, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto sia pari al 65% del valore medio registrato nei tre precedenti periodi di riferimento di dodici mesi;

b) se la diminuzione si è verificata a causa di calamità naturali, avversità climatiche, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi non imputabili alla responsabilità dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, e che esulano dal suo controllo, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto sia pari all'85% del valore medio registrato nei tre precedenti periodi di riferimento di dodici mesi.

In entrambi i casi, l'organizzazione beneficiaria dimostra all'autorità competente interessata che detti motivi non sono imputabili alla sua responsabilità ed esulano dal suo controllo.

Se l'organizzazione beneficiaria dimostra che detti motivi non sono imputabili alla sua responsabilità ed esulano dal suo controllo e di aver adottato le misure preventive necessarie, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto sia pari al 100% del suo valore medio registrato nei tre precedenti periodi di riferimento di dodici mesi.

ALLEGATO *V*

FONDO DI ESERCIZIO E CONTO CORRENTE DEDICATO (c/cd)

Iter procedurale:

Fermo restando che il fondo di esercizio è stabilito dal regolamento all'art. 51, sia nella modalità di finanziamento che nella destinazione dello stesso finanziamento, l'organizzazione beneficiaria si dota del fondo di esercizio anche attraverso l'obbligo per i soci di versare contributi per la costituzione e gestione di tale fondo di esercizio annuale (fondo), secondo le modalità e l'importo fissato con delibera dalla stessa organizzazione, purché:

tutti i produttori possano beneficiare del fondo e partecipare democraticamente alle decisioni riguardanti il suo utilizzo ed i contributi da versare al Fondo stesso;

non venga pregiudicata la natura collettiva del programma operativo (cioè coinvolge un numero significativo di produttori olivicoli).

L'organizzazione beneficiaria gestisce il fondo attraverso la costituzione di un conto corrente (bancario o postale) dedicato (c/Cd) solo alle operazioni inerenti al programma operativo, in modo da consentire agli organi di controllo un'agevole «identificazione e verifica delle entrate ed uscite» (compresi casi di compensazione finanziaria). In casi eccezionali, debitamente giustificati, l'Agea, organismo pagatore, può concedere deroghe al c/cd purché:

risulti garantita la tracciabilità delle operazioni finanziarie;

sia presente una relazione del collegio sindacale o dei revisori dei conti o di un professionista iscritto all'Albo dei revisori dei conti che attesti la corretta gestione di tale conto;

ogni operazione è registrata (riportare: tipologia di intervento; beneficiario e committente; data e valuta) entro il 15 febbraio successivo.

Se le spese relative all'attività ordinaria di OP e quelle relative al programma operativo non sono separabili, è ammesso il trasferimento di queste ultime sul conto corrente ordinario, previa documentazione a supporto.

La AOP, che presenta un programma operativo (su delega delle organizzazioni dei produttori), gestisce il Fondo di esercizio trasferito dalle OP aderenti tramite proprio c/cd a cui sono applicate le procedure precedenti. Se l'OP delega l'intera gestione del fondo alla AOP, l'Agea, organismo pagatore, in qualità di organo di controllo, decide in merito all'obbligo di tenere il c/cd, fermo restando la tracciabilità dei flussi finanziari di OP da e verso i propri soci e la AOP.

Entità aiuto:

Le OP/AOP costituiscono un c/cd per la gestione del fondo, destinato al finanziamento esclusivo del programma operativo, alimentato da:

1. contributo finanziario della stessa OP/AOP, costituito da: fondi propri di OP/AOP, quote dei soci produttori versate, anche sotto forma di compensazione (se autorizzata da OP/AOP) con somme dovute loro dalla stessa OP/AOP per prodotti conferiti o rimborsi spese;

2. aiuto finanziario dell'Unione (versati sotto forma di anticipi ed acconti) fino al 75% delle spese sostenute per realizzare il programma di esecuzione, comunque mai superiore alle percentuali di VPC, di cui all'art. 65, punto 2, del regolamento, calcolate sull'entità del fondo;

3. aiuto finanziario nazionale, in entità mai superiore al 50% dei costi non coperti dall'aiuto finanziario dell'Unione.

L'AGEA eroga la quota parte di aiuto finanziario nazionale (compresi eventuali anticipi) a seguito di messa a disposizione delle risorse da parte del Ministero dell'economia e finanze.

Entrate nel conto corrente del Fondo riguardano:

1. Anticipi versati da OP/AOP o dai soci produttori, in attesa dell'aiuto dell'Unione e dell'aiuto nazionale, per «evitare il ricorso allo scoperto oneroso»;

2. Versamenti riconducibili al pagamento di IVA o di altri oneri obbligatori, riportati nelle fatture pagate da OP/AOP per forniture e/o servizi con prelievo su c/cd.

Prelievi dal conto corrente del fondo riguardano:

1. Pagamenti delle spese sostenute direttamente dalle OP;

2. Rimborsi delle spese sostenute dai soci (eventualmente cumulati alle somme liquidate loro per prodotti conferiti) effettuati mediante bonifico bancario/postale o compensazione (autorizzata dal socio) con contributi che questo deve versare ad OP/AOP;

3. Addebiti riconducibili a pagamenti effettuati da OP per forniture e/o servizi riguardanti il programma operativo eseguiti sul conto ordinario;

4. Addebiti, riconducibili ad anticipi versati da OP/soci produttori, per il pagamento dei beni strumentali effettuato con prestiti cambiari in scadenza entro il 15 febbraio per «evitare il ricorso allo scoperto oneroso» (in genere attuati dopo incasso del contributo dell'Unione e nazionale, mediante giroconto con accredito su conto ordinario).

Se dal c/cd vengono effettuati per errore pagamenti per forniture e/o servizi non riguardanti il programma operativo, tali importi vanno subito riaccreditati e le relative operazioni evidenziate in contabilità. Bolli e competenze vanno stornati dal c/cd.

Gli aiuti finanziari dell'Unione e gli aiuti finanziari nazionali non possono essere considerati come fondi in diminuzione dei contributi dei soci o di OP/AOP.

Il fondo di esercizio entro il 15 febbraio successivo deve azzerarsi, per cui eventuali residui attivi presenti a tale data sono trasferiti al fondo di esercizio istituito per annualità successiva.

ALLEGATO *VI*

DISPOSIZIONI PER L'ASSEVERAMENTO DEL VALORE DELLA PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA

A) L'autodichiarazione del VPC è resa dal rappresentante legale della OP/AOP sulla base delle informazioni codificate in uno o più *«file»* da caricare sulla piattaforma informatica SIAN.

Nei *«file»* devono essere riportate:

le fatture ed i corrispettivi, in formato «XML» e;

il numero identificativo SDI (Sistema di identificazione del cassetto fiscale);

numero che individua il protocollo delle fatture fiscali e dei corrispettivi con i dati commerciali del titolare del documento fiscale in parola, riprodotti nella fattura ed afferenti alla determinazione del VPC.

L'importo delle fatture e dei corrispettivi deve essere indicato al netto di IVA, al netto degli acquisti dai non soci e non deve comprendere le spese di trasporto interne dell'OP e/o dell'AOP.

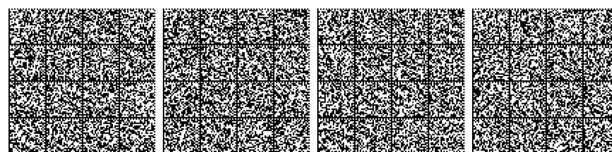
L'OP e/o l'AOP può inserire nel calcolo del VPC anche la vendita dei sottoprodotti e l'importo degli indennizzi percepiti per assicurazioni sul raccolto o sulla produzione per i rischi imputabili a calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie.

A partire dall'annualità di esecuzione 2025, l'OP e/o l'AOP potrà includere nel calcolo del VPC anche il valore della produzione oggetto di contratti negoziati alle condizioni stabilite nell'allegato IV del decreto. Conseguentemente, lo schema di cui alle lettere *B)* e *C)* del presente allegato potrà contemplare anche il valore di detta produzione.

La validazione delle informazioni rese sulla base delle suddette indicazioni deve essere asseverata, da parte di un dottore commercialista/esperto contabile o di un revisore legale dei conti iscritto nel Registro dei revisori legali istituito presso il MEF.

La dichiarazione di asseverazione deve essere caricata sulla piattaforma SIAN, da parte del legale rappresentante o delegato della OP/AOP, pena l'esclusione dalle provvidenze UE di cui al regolamento (UE) n. 2021/2115.

Ulteriori disposizioni operative potranno essere impartite con circolare AGEA.



B) Schema del valore della produzione commercializzata:

Valore della produzione commercializzata (VPC)			
Vendita olio			
Valore del prodotto ceduto/conferito dai soci produttori alla OP e immesso sul mercato da parte della stessa (VPC olio)	€		A
Vendita olive			
Valore del prodotto ceduto/conferito dai soci produttori alla OP e immesso sul mercato da parte della stessa (VPC olive)	€		B
Vendita dei sottoprodotti			
Valore di vendita dei sottoprodotti risultante dall'elenco analitico delle fatture di vendita	€		C
Eventuali indennizzi			
Valore degli indennizzi percepiti quale assicurazione per raccolto e/o produzione	€		D
Vendita olive da mensa			
Valore del prodotto ceduto/conferito dai soci produttori alla OP e immesso sul mercato da parte della stessa (VPC olive da mensa)	€		E
Valore della produzione commercializzata attraverso contratti negoziati			
Olio	€		F
Olive	€		
Olive da mensa	€		
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA	€		A+B+C+D+E+F



C) Fac simile di Asseverazione del VPC resa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Il/la sottoscritto/a ……………. nato/a ……………. il ……………., C.F. ……………. e P. Iva ……………. residente in ……………. (…) in via/piazza ……………………. nr …., iscritto al seguente Albo/Registro:

[ ] Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di ……………., con il numero …………….;

[ ] Registro dei revisori legali dei conti tenuto presso il MEF al numero …… a decorrere dal ………;

- tenuto conto dell'incarico ricevuto dalla Organizzazione di Produttori /Associazione di Organizzazione di Produttori ………, con sede in ……………. (…) in via/piazza ……………………. nr …., C.F. ……………. e P.Iva ……………., aderente alla AOP …………….,

- visto quanto disciplinato dal DM ………….. del ………… riguardante le "*Disposizioni nazionali sui programmi operativi delle OP e AOP del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola*" e relativi allegati;

- preso atto che in data …/…/…. l'OP/AOP ……………., nella persona del legale rappresentante ……………. ha dichiarato che il VPC per il periodo di che va dal …/…/…. al …/…/…. è pari a Euro ………, … (in lettere ………/…),

ASSEVERA

in relazione al periodo contabile, decorrente dal …/…/…. al …/…/…., che il valore della produzione commercializzata è pari a Euro ………, … (in lettere ………/…), come dal calcolo di seguito rappresentato:

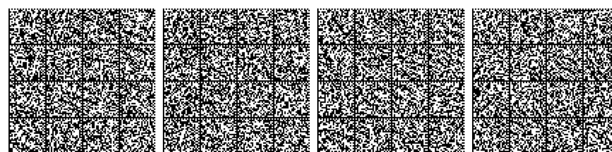
Valore della produzione commercializzata (VPC)			
Vendita olio			
Valore del prodotto ceduto/conferito dai soci produttori alla OP e immesso sul mercato da parte della stessa (VPC olio)	€		A
su cui è stato eseguito il controllo sul sistema interscambio fatture SDI			
su cui è stato eseguito il controllo che si tratti solo di valore imponibile			
su cui è stato eseguito il controllo che non vi siano spese di trasporto			
su cui è stato eseguito il controllo che non vi siano note di credito a storno			
Quantitativi di olio dei soci oggetto di vendita	T.		
Vendita olive			
Valore del prodotto ceduto/conferito dai soci produttori alla OP e immesso sul mercato da parte della stessa (VPC olive)	€		B
su cui è stato eseguito il controllo sul sistema interscambio fatture SDI			
su cui è stato eseguito il controllo che si tratti solo di valore imponibile			
su cui è stato eseguito il controllo che non vi siano spese di trasporto			
su cui è stato eseguito il controllo che non vi siano note di credito a storno			
Quantitativi di olive dei soci oggetto di vendita	T.		



Vendita dei sottoprodotti			
Valore di vendita dei sottoprodotti risultante dall'elenco analitico delle fatture di vendita	€		C
Eventuali indennizzi			
Valore degli indennizzi percepiti quale assicurazione per raccolto e/o produzione	€		D
Vendita olive da mensa			
Valore del prodotto ceduto/conferito dai soci produttori alla OP e immesso sul mercato da parte della stessa (VPC olive da mensa)	€		E
su cui è stato eseguito il controllo sul sistema interscambio fatture SDI			
su cui è stato eseguito il controllo che si tratti solo di valore imponibile			
su cui è stato eseguito il controllo che non vi siano spese di trasporto			
su cui è stato eseguito il controllo che non vi siano note di credito a storno			
Quantitativi di olive da mensa dei soci oggetto di vendita	T.		
Valore della produzione commercializzata attraverso contratti negoziati			
Olio	€		F
Olive	€		
Olive da mensa	€		
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA	€		A+B+C+D+E+F

Il sottoscritto attestatore dichiara ai fini del controllo di aver verificato:

- l'elenco delle fatture emesse dalla OP/AOP nell'anno di competenza della presente verifica;
- il contenuto delle fatture emesse dalla OP/AOP di cui al punto precedente;
- l'elenco delle fatture passive ricevute dalla OP/AOP nell'anno di competenza della presente verifica;
- il contenuto delle fatture ricevute dalla OP/AOP di cui al punto precedente;
- il contenuto delle note di credito alle fatture di cui sopra;
- i registri Iva acquisti e vendita;
- elenco soci della OP;
- eventuali dichiarazioni sulla VPC delle cooperative socie;
- incasso eventuale degli indennizzi;
- … (ulteriori documenti visionati);



- che i dati riportati nella precedente tabella che compongono il valore della produzione commercializzata (VPC) trovano riscontro nelle scritture contabili dell'impresa, nella ulteriore documentazione contabile prevista dalla legge;

- che le fatture di vendita e di acquisto sono contenute nel cassetto fiscale dell'impresa;

- la correttezza/non correttezza (cancellare la voce che non interessa) del calcolo eseguito dal legale rappresentante della OP/AOP eseguito nell' autodichiarazione presentata con il programma esecutivo.

Data e luogo

Il Revisore legale/

Il Dottore Commercialista

(timbro e firma)

23A05177

DECRETO 9 agosto 2023.

Criteri e modalità di attuazione del Fondo per la sovranità alimentare.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108 relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;

Visti i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

Visto il regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in particolare, l'art. 52 che prevede, tra l'altro che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 52 della legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, e, in particolare, l'art. 6 del regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel registro aiuti di Stato SIAN;



Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e successive modificazioni ed integrazioni, che individua l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA quale soggetto gestore per l'attuazione delle attività di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, soggetto gestore della misura;

Visto decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1999, n. 503, relativo a «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9361300 del 4 dicembre 2020, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 gennaio 2023, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con cui l'on. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *e)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 febbraio 2023, n. 14 recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 dicembre 2022, n. 646632, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2023 che istituisce il sistema di qualità nazionale zootecnia e stabilisce le linee guida per la redazione dei disciplinari di produzione afferenti il sistema affinché vengano riconosciuti e autorizzati dal Ministero;

Visto in particolare l'art. 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 istitutivo nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del «Fondo per la sovranità alimentare» finalizzato a rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualità alla riduzione dei costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, capitolo 2332, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026;

Considerato che la sovranità alimentare è il diritto di un popolo a vedersi garantita la tutela delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari nonché della produzione di cibo di qualità attraverso il sostegno delle filiere nazionali agroalimentari, della pesca, e dell'acquacoltura, la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali e la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;

Considerato che alcune filiere agricole/agroalimentari necessitano di misure dedicate per fare fronte alle emergenze e alle situazioni di crisi di mercato e all'innalzamento dei costi di produzione dovuto all'attuale scenario di instabilità geopolitica, a seguito del conflitto russo-ucraino, intervenuto all'indomani della grave crisi di mercato della recente pandemia da covid-19 che ha già duramente colpito il settore agroalimentare;

Considerato che, secondo le rilevazioni Ismea, nell'anno 2022 per gli agricoltori gli esborsi sono aumentati del 23 per cento su base annua, registrando un'ulteriore spinta dopo l'aumento del 6,4 per cento del 2021, di riflesso agli incrementi dei prezzi dei prodotti energetici (aumento del 62 per cento) oltre che degli animali da allevamento (aumento del 10 per cento) e dei mangimi (aumento del 21 per cento);



Considerato che l'aumento dei costi nelle aziende agricole italiane generato dalla crisi Ucraina è registrato dal *report* del CREA «Agroalimentare e guerra: gli effetti sui costi e sui risultati economici delle aziende agricole italiane» elaborato sulla base dei dati aziendali rilevati dalla rete RICA (rete d'informazione contabile agricola) che attesta un aumento del costo medio nazionale di oltre il 54 per cento con la previsione di stima che prevede per oltre il 30 per cento delle aziende su base nazionale un probabile reddito netto negativo, rispetto al 7 per cento registrato prima dell'attuale crisi internazionale;

Considerata la necessità di sostenere le filiere maidicola, delle proteine vegetali (legumi e soia), del frumento tenero e dell'orzo al fine di rafforzare il sistema agricolo e coprire i maggiori costi determinati anche dalla recente crisi Ucraina, ma anche per ottimizzare i rapporti di filiera;

Considerato che alcune filiere zootecniche necessitano di misure che consentano di aumentare la competitività della produzione anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato impreviste;

Acquisita l'intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 12 luglio 2023;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) «contratto di filiera»: contratto privatistico tra i soggetti della filiera maidicola, delle proteine vegetali (legumi e soia) del frumento tenero, dell'orzo, delle carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello» e carni bovine SQNZ come di seguito definite, finalizzato a favorire la collaborazione e l'integrazione tra i produttori e le imprese di trasformazione, nonché i soggetti attivi nel settore del commercio, il miglioramento della qualità del prodotto e la programmazione degli approvvigionamenti, sottoscritto dai produttori singoli o associati e altri soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione;

b) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

c) «registro nazionale aiuti»: il registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

d) «soggetto beneficiario»: l'impresa agricola che partecipa ad un contratto di filiera, iscritta al registro delle imprese e all'anagrafe delle aziende agricole, attraverso il fascicolo aziendale, che coltiva mais, proteine vegetali (legumi e soia), frumento tenero, orzo e/o alleva bovini secondo la linea «vacca-vitello»;

e) «soggetto gestore»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e successive modificazioni ed integrazioni;

f) «frumento tenero»: frumento tenero da sementi certificate;

g) «legumi»: pisello, fagiolo, lenticchia, cece, fava e favino;

h) «carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello»: carni di bovino di razze da carne o a duplice attitudine ottenute da animali nati e allevati in Italia nel rispetto della linea «vacca-vitello»;

i) «carni bovine SQNZ»: carni di bovini nati e allevati secondo i disciplinari del Sistema di qualità nazionale zootecnia (SQNZ)»

j) «*de minimis*»: aiuti ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

k) «domanda unica»: documento previsto dall'art. 7 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022, n. 660087 e successive modifiche e integrazioni e riferita all'anno 2023. La domanda unica può essere utilizzata ai fini della predisposizione della domanda di aiuto precompilata.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto concede un aiuto a sostegno delle filiere del mais, delle proteine vegetali (legumi e soia) del frumento tenero, dell'orzo, delle carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello» e delle carni bovine SQNZ e definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 424 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il perseguimento delle seguenti finalità:

a) sostenere le produzioni di alcuni cereali e proteaginose di base per rafforzare il sistema agricolo a fronte dell'aumento dei costi;

b) valorizzare i contratti di filiera, anche con i soggetti attivi nel settore del commercio, nei comparti maidicolo, delle proteine vegetali (legumi e soia) del frumento tenero, dell'orzo, delle carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello» e delle carni bovine SQNZ;

2. Il presente decreto definisce in particolare:

a) i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai soggetti beneficiari e la determinazione della sua entità;

b) la procedura per l'ammissione all'aiuto;

c) i criteri di verifica e le modalità per garantire il rispetto del limite massimo dell'aiuto.



Art. 3.

Risorse disponibili e loro riparto

1. Per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 le somme destinate all'istituto sono pari a 25 milioni di euro per ciascuna annualità nell'ambito delle risorse del Fondo per la sovranità alimentare, di cui all'art. 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. Il riparto delle risorse disponibili tra le filiere per ciascun anno è così determinato:

a) filiera del mais: 8 milioni di euro;

b) filiera delle proteine vegetali (legumi e soia): 5 milioni di euro;

c) filiera del frumento tenero: 4 milioni di euro;

d) filiera dell'orzo: 3 milioni di euro;

e) filiera carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello» e delle carni bovine SQNZ: 5 milioni di euro.

3. Eventuali somme residue di una delle lettere di cui al comma 2 possono essere utilizzate dal soggetto gestore per soddisfare le richieste eccedenti delle altre lettere, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili di cui all'art. 3 e nel rispetto dei massimali di cui all'art. 4.

Art. 4.

Criteri ed entità dell'aiuto

1. Ai soggetti beneficiari che hanno sottoscritto entro il termine della scadenza della domanda di contributo, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute di cui sono soci, contratti di filiera di durata almeno triennale, è concesso l'aiuto di cui ai successivi commi.

2. Nel caso delle coltivazioni relative a mais, proteine vegetali, frumento tenero e orzo, l'impegno di coltivazione annuale desunto dal contratto deve essere incrementale rispetto alla media delle superfici dichiarate per la coltura oggetto dell'aiuto risultante dai piani di coltivazione grafici utilizzati per la domanda unica, presentata negli ultimi tre anni antecedenti. Sono esclusi dal calcolo della media gli anni in cui il soggetto beneficiario non ha seminato la coltura oggetto dell'aiuto.

3. Il massimale dell'aiuto per ettaro incrementale è così determinato:

a) mais: 400 euro/ettaro;

b) proteine vegetali (legumi e soia): 250 euro/ettaro;

c) frumento tenero: 300 euro/ettaro;

d) orzo: 200 euro/ettaro.

4. L'aiuto di cui al comma 3 spettante a ciascun soggetto beneficiario è commisurato alla superficie agricola, espressa in ettari, coltivata a mais, proteine vegetali (legumi e soia), frumento tenero e orzo, nel limite di 50 ettari complessivi per l'insieme delle coltivazioni.

5. La superficie indicata nell'impegno di coltivazione annuale o nel contratto deve essere coerente in termini di ettari alla superficie delle colture corrispondenti riportata nel piano di coltivazione dell'anno di domanda di aiuto.

6. Alle imprese di allevamento di bovini che si impegnano, attraverso il contratto di filiera, ad allevare in Italia bovini di razze da carne o a duplice attitudine dalla nascita fino all'età di almeno di 8 mesi nel rispetto della linea «vacca-vitello», è concesso un aiuto di 100 euro per ogni capo presente in allevamento alla data del termine di presentazione delle domande.

7. Alle imprese di allevamento di bovini che si impegnano, attraverso il contratto di filiera, ad allevare in Italia bovini dalla nascita fino all'età di almeno di sei mesi secondo un disciplinare riconosciuto nell'ambito del Sistema di qualità nazionale zootecnia, è concesso un aiuto di 40 euro per ogni capo presente in allevamento alla data del termine di presentazione delle domande.

8. L'aiuto è concesso al soggetto beneficiario nel limite dell'importo massimo previsto per gli aiuti «de minimis».

9. Ferma restando il massimale degli aiuti determinati nei commi precedenti, in caso di incapienza delle risorse stanziate, l'importo unitario dell'aiuto è determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale richiesta o il numero di capi bovini allevati.

10. Gli aiuti sono riconosciuti previa verifica, da parte del soggetto gestore, dell'ammissibilità in base ai requisiti soggettivi e oggettivi, di cui al presente decreto.

11. Gli aiuti sono concessi nei limiti di spesa indicati all'art. 3 fino ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione.

12. Gli aiuti di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo non sono cumulabili.

Art. 5.

Procedura di richiesta dell'aiuto

1. Il soggetto beneficiario presenta al soggetto gestore apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto di cui al presente decreto, secondo modalità definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, attraverso il sito internet del soggetto gestore, sul quale saranno esplicitate le modalità di presentazione delle domande.

2. Alla domanda è allegata copia del contratto di filiera se sottoscritto direttamente dal beneficiario; nel caso in cui il contratto di filiera sia sottoscritto da cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute, è allegata copia dell'impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio, l'organizzazione di produttori e l'impresa agricola socia, contenente l'indicazione dell'impresa di trasformazione/stoccaggio/ingrasso/macellazione/commercializzazione del contratto di filiera.



Quanto sopra non viene allegato laddove l'atto sia stato predisposto in modalità informatizzata tramite il SIAN, firmata digitalmente.

Art. 6.

Compiti del soggetto gestore

1. Le domande sono istruite dal soggetto gestore.

2. Il soggetto gestore può essere supportato dagli organismi pagatori riconosciuti competenti per territorio, nell'ambito delle attività istituzionali senza determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, ai fini dell'espletamento dei controlli in loco a campione sulla veridicità delle dichiarazioni.

3. Il soggetto gestore effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale in regime «*de minimis*», avvalendosi del supporto del registro nazionale aiuti.

4. Il soggetto gestore, verificate la completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità, determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili di cui all'art. 3 e nel rispetto dei massimali di cui all'art. 4, l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun soggetto beneficiario.

5. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto gestore registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun soggetto beneficiario nel registro nazionale aiuti e comunica al soggetto beneficiario il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante.

6. Il soggetto gestore trasmette al Ministero il numero complessivo delle domande ricevute, il totale dell'importo richiesto, anche suddividendolo per area geografica, rendendo disponibile l'elenco dei soggetti beneficiari con l'importo dell'aiuto concesso, entro il 30 aprile di ogni anno successivo all'anno di riferimento.

7. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, il soggetto gestore comunica al soggetto beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

8. I fondi relativi all'anno 2023 saranno trasferiti al soggetto gestore sulla base di una stima presuntiva comunicata al Ministero entro il 30 settembre 2023 dallo stesso soggetto gestore ed erogati sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal presente decreto. Per le annualità 2024, 2025 e 2026 le risorse saranno trasferite al soggetto gestore, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base di una stima presuntiva che il soggetto gestore è tenuto a comunicare al Ministero entro il 28 febbraio di ogni anno. Il soggetto gestore fornisce al Ministero, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, la puntuale rendicontazione delle somme erogate, con indicazione delle allocazioni sulle filiere di cui all'art. 3, comma 2. Per ciascuna annualità, le eventuali somme non erogate dal soggetto gestore dovranno essere restituite al Ministero e riversate su apposito capitolo in conto entrate. Le somme versate al capitolo di entrata del MASAF restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

9. La stima presuntiva di cui al comma 8 del presente articolo deve essere effettuata sulla base delle tendenze storiche, sia delle superfici coltivate sia dei capi bovini, dichiarati.

10. Il soggetto gestore eroga l'aiuto ai soggetti beneficiari in una o più soluzioni sulla base delle risorse disponibili.

Art. 7.

Cumulo e massimale

1. Il soggetto gestore concede nuovi aiuti «*de minimis*» di cui al presente decreto al soggetto beneficiario dopo aver accertato che essi non provocano il superamento del massimale degli aiuti «*de minimis*».

2. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo.

3. In ogni caso è fatto divieto ai soggetti beneficiari di ricevere contributi previsti dal presente decreto nel caso in cui abbiano ricevuto o ricevano sovvenzioni, per le medesime finalità, da fonti unionali, ove non sovrapponibili, in contrasto o non compatibili.

Art. 8.

Esenzione dalla notifica

1. Gli aiuti concessi in conformità al presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, così come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli organi competenti ed entra in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2023

Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste
LOLLOBRIGIDA

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1324

23A05185



MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 settembre 2023.

Indicazione dell'importo e delle modalità di prestazione della garanzia finanziaria a carico dello straniero durante lo svolgimento della procedura per l'accertamento del diritto di accedere al territorio dello Stato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, «Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato» e, in particolare, il suo art. 28-*bis*, comma 2, lettere *b)* e b-*bis*) che individua i casi di procedura accelerata presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 del predetto articolo, che reca disposizioni in materia di procedure accelerate;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, «Attuazione della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale», e, in particolare, l'art. 6-*bis*, che, al comma 1, prevede il trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera, di cui all'art. 28-*bis* del citato decreto legislativo n. 25 del 2008, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato;

Vista la direttiva del Ministro dell'interno del 1° marzo 2000, adottata in attuazione dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato», e, in particolare, gli articoli 2 e 3, in cui si dispone che lo straniero, ai fini dell'ingresso sul territorio nazionale, indichi l'esistenza di idoneo alloggio nel territorio nazionale, la disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, nonché comprovi la disponibilità dei mezzi di sussistenza minimi necessari, a persona;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 22 dicembre 2018, n. 151, recante «Regolamento di attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impegnano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare» e, in particolare, gli articoli 1 e 3 che, nell'individuare i criteri per la determinazione e l'aggiornamento del costo medio del rimpatrio, stabiliscono che esso sia determinato, in aggiornamento, entro il 30 gennaio di ogni anno;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto determina l'importo e le modalità per la prestazione di idonea garanzia finanziaria, prevista dall'art. 6-*bis*, comma 2, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

2. La garanzia finanziaria di cui al comma 1 del presente decreto è idonea quando l'importo fissato è in grado di garantire allo straniero, per il periodo massimo di trattenimento, pari a quattro settimane (ventotto giorni), la disponibilità:

a) di un alloggio adeguato, sul territorio nazionale;

b) della somma occorrente al rimpatrio;

c) di mezzi di sussistenza minimi necessari, a persona.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, di seguito indicati come stranieri, che sono nelle condizioni di essere trattenuti durante lo svolgimento della procedura in frontiera, di cui all'art. 28-*bis*, comma 2, lettere *b)* e b-*bis*), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e fino alla decisione dell'istanza di sospensione di cui all'art. 35-*bis*, comma 4, del medesimo decreto legislativo, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.

Art. 2.

Criteri per la determinazione e per l'aggiornamento dell'importo della garanzia finanziaria

1. L'importo per la prestazione della garanzia finanziaria di cui all'art. 1 del presente decreto è individuato, per l'anno 2023, in euro 4.938,00.

2. L'aggiornamento dell'importo è avviato a cadenza biennale, di seguito alla definizione del costo medio del rimpatrio.

Art. 3.

Determinazione delle modalità di prestazione della garanzia finanziaria

1. Allo straniero di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto è dato immediato avviso della facoltà, alternativa al trattenimento, di prestazione della garanzia finanziaria.

2. La garanzia finanziaria è prestata in unica soluzione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa ed è individuale e non può essere versata da terzi.

3. La garanzia finanziaria deve essere prestata entro il termine in cui sono effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico ai sensi degli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento euro-



peo e del Consiglio del 26 giugno 2013 e ha durata pari al periodo necessario per lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'art. 28-*bis*, comma 2, lettere *b)* e b-*bis*), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e fino alla decisione dell'istanza di sospensione di cui all'art. 35-*bis*, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

Art. 4.

Escussione della garanzia finanziaria

1. Nel caso in cui lo straniero si allontani indebitamente, il prefetto del luogo ove è stata prestata la garanzia finanziaria procede all'escussione della stessa.

2. Le somme derivanti dall'escussione della garanzia in conformità del presente decreto sono destinate all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 5.

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e si applica dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 14 settembre 2023

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

Il Ministro della giustizia
NORDIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 3323

23A05308

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 5 settembre 2023.

Scioglimento della «Mang Entertainment società cooperativa», in Avezzano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza espletata dal revisore incaricato dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerato che dalla relazione di mancata revisione, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, emerge che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che, per l'effetto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/2017;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0025384 del 31 gennaio 2023 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 24 luglio 2023, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto, attraverso un sistema informatico, dalla banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, istituita con decreto direttoriale del 1° agosto 2022, così come previsto dalla direttiva del Ministro del 9 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Mang Entertainment società cooperativa», con sede in via Muzio Febonio n. 34 - 67051 Avezzano (AQ) - codice fiscale 01947150668, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.



Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Di Sabatino, nato a Teramo (TE) il 17 maggio 1974 - codice fiscale DSBPLA74E17L103G, ivi domiciliato in via R. Campana n. 17 - 64100.

La durata del presente incarico è di massimo tre anni, eventualmente soggetta a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito, così come stabilito all'art. 6 della direttiva del Ministro del 9 giugno 2022.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 settembre 2023

Il direttore generale: DONATO

23A05154

DECRETO 5 settembre 2023.

Scioglimento della «GDC soc. coop.», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza espletata dal revisore incaricato dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerato che dalla relazione di mancata revisione, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, emerge che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che, per l'effetto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 12, comma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/2017;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0025325 del 31 gennaio 2023 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 24 luglio 2023, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto, attraverso un sistema informatico, dalla Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, istituita con decreto direttoriale del 1° agosto 2022, così come previsto dalla direttiva del Ministro del 9 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «GDC soc. coop.», con sede in piazzale Selinunte, 3 - 20148 Milano (MI) (c.f. 04311930962), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Paolo Luis Daffan, nato a Milano (MI) il 3 gennaio 1967, codice fiscale DFFPLS67A03F205L, ivi domiciliato in via Guastalla, 15 - 20122.

La durata del presente incarico è di massimo tre anni, eventualmente soggetta a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito, così come stabilito all'art. 6 della direttiva del Ministro del 9 giugno 2022.



Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 settembre 2023

Il direttore generale: DONATO

23A05155

DECRETO 5 settembre 2023.

Scioglimento della «Mille Servizi società cooperativa a r.l. - in liquidazione», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Viste le risultanze acquisite, e riferite in apposito processo verbale, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, nel corso dell'ispezione straordinaria effettuata dagli ispettori incaricati dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerato che da dette risultanze ispettive emerge la presenza dei presupposti per l'adozione, ai sensi del comma 3 dell'art. 12, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, del provvedimento di cancellazione dall'Albo nazionale in quanto l'ente non risulta perseguire le finalità mutualistiche tipiche delle società cooperative;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0147743 del 18 aprile 2023 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 24 luglio 2023, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, come richiamato dal citato comma 3, art. 12, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto, attraverso un sistema informatico, dalla banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, istituita con decreto direttoriale del 1° agosto 2022, così come previsto dalla direttiva del Ministro del 9 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Mille Servizi società cooperativa a r.l. - in liquidazione» con sede in via Nuova Toscanella n. 12 - 80145 Napoli (NA) (codice fiscale 09848400967), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Elia Coppola, nato a Napoli (NA) il 7 ottobre 1966, codice fiscale CPPLEI66R07F839P, e domiciliato in Calata San Marco n. 13 - 80133 Napoli (NA).

La durata del presente incarico è di massimo tre anni, eventualmente soggetta a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito, così come stabilito all'art. 6 della direttiva del Ministro del 9 giugno 2022.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 settembre 2023

Il direttore generale: DONATO

23A05167

DECRETO 5 settembre 2023.

Scioglimento della «G.B. Catering società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Acilia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/75;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Viste le risultanze acquisite, e riferite in apposito processo verbale, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, nel corso dell'ispezione straordinaria effettuata dagli ispettori incaricati dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerato che da dette risultanze ispettive emerge la presenza dei presupposti per l'adozione, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, del provvedimento di cancellazione dall'Albo nazionale in quanto l'ente non risulta perseguire le finalità mutualistiche tipiche delle società cooperative;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0182359 del 24 maggio 2023 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 24 luglio 2023, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, come richiamato dal citato comma 3, art. 12 decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto, attraverso un sistema informatico, dalla Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, istituita con decreto direttoriale del 1° agosto 2022, così come previsto dalla direttiva del Ministro del 9 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «G.B. Catering società cooperativa a r.l. in liquidazione» con sede in via Francesco Donati n. 55/D - Frazione Acilia in Roma 00126 - C.F. n. 14543771001, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Luca Gratteri, nato a Locri (RC) il 23 febbraio 1968 - codice fiscale GRTLCU68B23D976E, e domiciliato in via della Giuliana n. 73 - 00195 Roma.

La durata del presente incarico è di massimo tre anni, eventualmente soggetta a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito, così come stabilito all'art. 6 della direttiva del Ministro del 9 giugno 2022.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 settembre 2023

Il direttore generale: DONATO

23A05168



DECRETO 5 settembre 2023.

Scioglimento della «Squisitapuglia società cooperativa a r.l.», in Cerignola e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Viste le risultanze acquisite, e riferite in apposito processo verbale, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, all'esito dell'attività di vigilanza espletata dal revisore incaricato dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerato che da detta attività revisionale emerge la presenza dei presupposti per l'adozione, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, del provvedimento di cancellazione dall'Albo nazionale in quanto l'ente non risulta perseguire le finalità mutualistiche tipiche delle società cooperative;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0213543 del 27 giugno 2023 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 24 luglio 2023, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, come richiamato dal citato comma 3, art. 12, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto, attraverso un sistema informatico, dalla banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, istituita con decreto direttoriale del 1° agosto 2022, così come previsto dalla direttiva del Ministro del 9 giugno 2022;

Preso atto della rinuncia del dott. Silvestro Elia, comunicata con Pec del 28 luglio 2023;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Squisitapuglia societa cooperativa a r.l.» con sede in via Nizza n. 20 - 71042 Cerignola (FG) - codice fiscale 04315410714, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Tonia Pagliaro, nata ad Andria (BT) il 14 luglio 1970 - codice fiscale PGLTNO70L54A285X, e domiciliata in corso Don Luigi Sturzo n. 140 - 76125 Trani (BT).

La durata del presente incarico è di massimo tre anni, eventualmente soggetta a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito, così come stabilito all'art. 6 della direttiva del Ministro del 9 giugno 2022.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 settembre 2023

Il direttore generale: DONATO

23A05169



DECRETO 5 settembre 2023.

Scioglimento della «Società cooperativa edilizia De Gasperi», in Abbiategrasso e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Viste le risultanze acquisite, e riferite in apposito processo verbale, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, all'esito dell'attività di vigilanza espletata dal revisore incaricato dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Ravvisati i presupposti fondanti l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies*, comma 1, del codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0251745 del 17 agosto 2022 e che le controdeduzioni pervenute, formalizzate con nota prot. n. 0259663 del 1° settembre 2022, sono state valutate non meritevoli di accoglimento;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 24 luglio 2023, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il sopra citato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto, attraverso un sistema informatico, dalla banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, istituita con decreto direttoriale del 1° agosto 2022, così come previsto dalla direttiva del Ministro del 9 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa edilizia De Gasperi», con sede in viale Papa Paolo VI n. 2 - 20081 Abbiategrasso (MI) - codice fiscale 01000430163, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giordano Gismondi, nato a Roma (RM) il 23 gennaio 1974 - codice fiscale GSMGDN74A23H501Y, e domiciliato in via Pantano n. 2 - 20122 Milano (MI).

La durata del presente incarico è di massimo tre anni, eventualmente soggetta a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito, così come stabilito all'art. 6 della direttiva del Ministro del 9 giugno 2022.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 settembre 2023

Il direttore generale: DONATO

23A05170

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 luglio 2023.

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019, «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020»;



Visto in particolare, l'art. 1, comma 891 della predetta legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha previsto che «Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti e dell'ANAS S.p.a., in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 2021, n. 56;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 marzo 2023, n. 77;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 3 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 marzo 2020, n. 65;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»;

Visto in particolare, l'art. 10, comma 11-*sexiesdecies*, del predetto decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, che ha previsto che «I termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono fissati al 30 giugno 2024. All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi»;

Considerato che si rende necessario procedere, per effetto della norma sopra citata, alla modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 3 gennaio 2020, n. 1;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 3 gennaio 2020, n. 1 – Termini per la progettazione, aggiudicazione degli interventi

L'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 gennaio 2020, n. 1, è sostituito dal seguente: «I soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, sono tenuti ad approvare le progettazioni degli interventi, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o del competente Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, di cui al codice dei contratti pubblici, ove previsto, e ad effettuare l'aggiudicazione dei lavori entro e non oltre il 30 giugno 2024».



Art. 2.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 3 gennaio 2020, n. 1 - Erogazioni, modalità di rendicontazione e monitoraggio

1. L'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 gennaio 2020, n. 1, è sostituito dal seguente: «Entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, gli enti beneficiari dei finanziamenti, che non abbiano ancora provveduto, trasmettono alla Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il codice unico di progetto (CUP) degli interventi»;

2. L'art. 4, comma 4, è sostituito dal seguente: «Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche – MOP" della "Banca dati delle pubbliche amministrazioni – BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Le opere finanziate, identificate dal CUP, sono classificate automaticamente sul citato sistema ai fini del successivo monitoraggio.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 3 gennaio 2020, n. 1 - Revoche

1. L'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 gennaio 2020, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Le risorse assegnate sono revocate nei seguenti casi:

a) mancato rispetto del termine di cui all'art. 2, comma 1, verificato tramite il sistema informativo di cui all'art. 4, comma 4 sulla base dei seguenti dati:

1) la data di fine effettiva della progettazione definitiva e/o esecutiva nell'*iter* procedurale del progetto per verificare l'approvazione delle progettazioni definitive/esecutive degli interventi;

2) la data di aggiudicazione rilevata tramite il sistema informativo ANAC del CIG lavori associato al CUP oggetto di finanziamento per verificare l'aggiudicazione dei lavori degli interventi;

b) nel caso di violazioni, accertate a seguito di attività di controllo di cui all'art. 7, delle disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;

c) in caso di mancata realizzazione dell'opera, intendendo come tale il mancato avvio dei lavori verificato attraverso la data di inizio effettiva dell'esecuzione dei lavori nell'*iter* procedurale del progetto;

d) mancato aggiornamento dei dati contenuti nel sistema di cui all'art. 4, comma 4, da intendersi come la mancata alimentazione dei seguenti dati:

1. quadro economico;

2. cronoprogramma finanziario, anche detto piano dei costi;

3. *iter* procedurale di progetto;

4. finanziamenti».

2. All'art. 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Le verifiche predette sono svolte periodicamente sulla banca dati di cui all'art. 4, comma 4, dalla Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, come previsto all'art. 7, comma 1».

3. L'art. 5, comma 4, è sostituito dal seguente: «La revoca delle assegnazioni è disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta della Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali».

Art. 4.

Disposizioni finali

1. La denominazione della Direzione generale indicata nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 3 gennaio 2020, n. 1, è sostituita in tutti i casi in cui viene citata, dalla denominazione «Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali», di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190.

2. Fatto salvo quanto espressamente modificato con il presente decreto, restano ferme tutte le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 3 gennaio 2020, n. 1.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2023

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
SALVINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2554

23A05156



DECRETO 19 luglio 2023.

Strategia nazionale aree interne. Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR

E CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, che ha approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

Visto l'Accordo di partenariato 2014 - 2020, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea il 29 ottobre 2014, ed in particolare la parte relativa alla «Strategia nazionale aree interne» che descrive le politiche da attuare per lo sviluppo delle aree interne nel rispetto dei vincoli di coesione territoriale del Paese ed individua negli Accordi di programma quadro tra regioni, enti locali e amministrazioni centrali uno strumento di cooperazione interistituzionale per dare attuazione alle politiche di coesione;

Visto l'elenco delle prime 72 aree interne, selezionate per il periodo di programmazione 2014-2020, nonché l'elenco delle ulteriori 43 aree interne, selezionate entro il 30 settembre 2022, e riportate in allegato 2;

Considerato che le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia sono ente gestore della viabilità secondaria in luogo di province e città metropolitane;

Visto il regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, che, individua i sei obiettivi ambientali del «*Green deal*» europeo e stabilisce i criteri di ecosostenibilità di un'attività economica, ed in particolare individua come attività ecosostenibile quella che contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali indicati, non arreca danno significativo a nessuno di questi ed è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia su imprese e diritti umani;

Visto il comma 2, lettera *c)*, punto 12, e il comma 2-*quinquies*, dell'art. 1 del decreto- legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, che, al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con particolare riferimento alla promozione e al miglioramento dell'accessibilità delle aree interne, al finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione, destina: 20 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026 nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il citato comma 2-*quinquies* dell'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con legge 1° luglio 2021, n. 101, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla ripartizione delle risorse tra le aree interne, sulla base dei seguenti criteri:

a) entità della popolazione residente;

b) estensione delle strade statali, provinciali e comunali qualora queste ultime rappresentino l'unica comunicazione esistente tra due o più comuni appartenenti all'area interna;

c) esistenza di rischi derivanti dalla classificazione sismica dei territori e dall'accelerazione sismica;

d) esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico e relativa entità;

Visto il comma 2-*sexies* dell'art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito con legge 1° luglio 2021, n. 101, secondo cui «Ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui al comma 2-*quinquies*, si tiene conto, in modo prevalente, dei criteri di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 2-*quinquies*, complessivamente considerati.»;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 che prevede che «Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza.»;

Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 che dispone che «Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con la Commissione europea sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. Negli altri casi e, comunque, per i programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza è utilizzato il sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»;



Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 adottato ai sensi del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59;

Visto il comma 7-*bis* del citato art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 in materia di revoca dei finanziamenti in caso di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti;

Visto il comma 8, secondo periodo, del citato art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, ai sensi del quale le amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari in coerenza con il principio dell'assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali, di cui all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;

Visto l'art. 1-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 59 del 2021 recante norme in tema di corretta programmazione finanziaria delle risorse e dell'erogazione dei contributi concessi per la progettazione e la realizzazione di investimenti;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, con legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare gli articoli 48, «Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC» e 58 «Accelerazione della Strategia nazionale per le aree interne»;

Visto l'art. 11, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», e le conseguenti disposizioni di attuazione introdotte con delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 2021, n. 84, e concernente «Attuazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;

Visto il decreto 13 ottobre 2021, n. 394, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, emesso di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e delle finanze con il quale sono state ripartite le risorse sopra indicate tra le 72 aree interne sperimentali facenti parte della Strategia nazionale delle aree interne vigente all'emanazione del decreto stesso, secondo i criteri sopra riportati;

Visto in particolare l'art. 9, comma 1, del citato decreto, secondo cui: «Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse relativamente alle annualità, e per le medesime finalità, con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si procede alla assegnazione delle stesse in proporzione ai coefficienti del piano di riparto, previa presentazione di un programma integrativo d'interventi per le annualità corrispondenti, da espletare con le stesse modalità e tempistiche»;

Vista la delibera del CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015, punto 2.1, ove, in attuazione dell'Accordo di partenariato 2014-2020, è prevista l'istituzione del Comitato tecnico aree interne, composto da varie amministrazioni di livello nazionale e regionale e coordinato dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, con competenza, tra l'altro, sui processi di selezione delle aree interne;

Visto l'Accordo di partenariato 2021-2027, adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea il 15 luglio 2022, e, in particolare, la parte relativa alla Strategia nazionale per le aree interne, ove è stabilito che «nel ciclo 2021-2027 si continuerà con l'approccio della Strategia nazionale aree interne proseguendo nel sostegno di coalizioni già identificate nel ciclo 2014-2020 e identificandone di nuove. Viene inoltre confermata la governance multilivello (Stato, regioni e associazioni di comuni) della SNAI, con il rinnovato impegno alla semplificazione delle procedure e al rafforzamento delle capacità amministrative e tecniche locali e delle associazioni di Comuni e con il coordinamento strategico del Comitato tecnico aree interne»;

Vista la delibera CIPESS n. 41 del 2 agosto 2022, registrata presso la Corte dei conti in data 16 novembre 2022 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 novembre 2022, n. 278, che finanzia n. 43 nuove aree interne nel ciclo 2021-2027, confermando la titolarità del processo di selezione in capo al Comitato tecnico aree interne, di cui al citato punto 2.1 della delibera del CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015;

Visto l'art. 1, comma 418, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che aumenta le risorse di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)*, numero 12, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 30 milioni di euro per l'anno 2024;

Visto l'art. 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che stabilisce che le risorse sopra riportate sono distribuite con i medesimi criteri prima utilizzati, anche tenendo conto delle nuove aree interne individuate nell'ambito del ciclo di programmazione 2021-2027 entro il 30 settembre 2022;

Ritenuto di dover utilizzare tali fondi per le 43 aree interne individuate che indicheranno un programma di interventi sulla rete stradale di accesso e collegamento, qualificabile come programma integrativo degli interventi già autorizzati per le prime 72 aree, al fine di migliorare la resilienza di tutte le aree interne attualmente individuate aumentandone gli standard di accesso e collegamento;

Considerato che agli interventi finanziati con le risorse del richiamato art. 1, comma 418, della legge 31 dicembre 2022, n. 234, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 6, 7 e 7-*bis*, del decreto-legge n 59 del 2021;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di monitoraggio delle opere pubbliche nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP;



Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»;

Richiamato l'indicatore unico finale, già utilizzato dal decreto 12 ottobre 2021, quale risultato della combinazione lineare di criteri nelle percentuali di seguito indicate:

entità della popolazione residente (40%);

estensione delle strade statali, provinciali e comunali qualora queste ultime rappresentino l'unica comunicazione esistente tra due o più comuni appartenenti all'area interna (30%);

esistenza di rischi derivanti dalla classificazione sismica dei territori e dall'accelerazione sismica (10%);

esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico e relativa entità (20%);

Visto l'art. 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che dispone che:

2. «È nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'art. 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni».

3. «Le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura di cui all'art. 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori ordinari, e di cui all'art. 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR, nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea».

4. «In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1, si applica l'art. 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».

5. «Per le finalità dei cui al comma 1, In deroga a quanto previsto dall'art. 59, commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la conferenza di servizi di cui all'art. 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del progetto definitivo partecipa anche l'affidatario dell'appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro cinque giorni dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto».

6. «Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all'art. 23, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016.»

Acquisita l'intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 12 ottobre 2022;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 264 dell'11 novembre 2022, con il quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha assunto la denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2022, concernente la nomina dei Ministri senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio on. Raffaele Fitto è stato conferito l'incarico per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

Decreta:

Art. 1.

Destinazione delle risorse

1. La somma complessiva di euro 50.000.000,00, articolata in euro 20.000.000,00 per l'anno 2023 ed euro 30.000.000,00 per l'anno 2024, è destinata al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione delle 43 aree interne individuate dalla strategia SNAI nell'ambito del ciclo di programmazione 2021 - 2027;

2. Il presidente della provincia o il sindaco metropolitano sul cui territorio è situata la maggior parte dei comuni dell'area interna, ovvero il presidente di regione nei territori in cui le province o le città metropolitane non svolgano la funzione di soggetti attuatori, convoca l'Assemblea dei sindaci dell'area interna entro quindici giorni dall'emanazione del presente decreto per individuare gli interventi prioritari sulla rete regionale, provinciale e comunale, al fine di definire la relativa programmazione entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto. Qualora i comuni appartenenti all'area interna siano equamente distribuiti tra due province, le funzioni di sog-



getto attuatore sono attribuite alla provincia o alla città metropolitana nella quale insista, nel territorio appartenente all'area interna di competenza, il numero maggiore di abitanti.

3. Gli interventi devono assicurare il miglioramento dell'accessibilità delle aree interne e devono essere inquadrati in un piano organico di miglioramento delle condizioni trasportistiche, e possono riguardare strade di competenza regionale, provinciale o comunale, qualora queste ultime rappresentino l'unica via di comunicazione tra comuni contermini appartenenti all'area.

4. Al fine di assicurare l'accessibilità alle aree interne, qualora ritenuto necessario possono, altresì, essere interessati dagli interventi tratte di strade di collegamento tra le aree stesse ed i centri di riferimento e, quindi, per quota parte esterne al perimetro dell'area di riferimento.

Art. 2.

Soggetti attuatori

1. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi iniziali, intermedi e finali di cui al cronoprogramma procedurale, come riportato al comma seguente, e del cronoprogramma finanziario di cui all'art. 1, comma 418, della legge 31 dicembre 2022, n. 234, le province e le città metropolitane assumono il ruolo di soggetti attuatori. Per le aree interne ricadenti nelle Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia le regioni assumono il ruolo di soggetti attuatori.

2. I soggetti attuatori di cui al comma 1 assicurano il rispetto del cronoprogramma procedurale seguente:

i. predisposizione dei Piani operativi di intervento entro il 30 luglio 2023;

ii. approvazione dei Piani di intervento da parte della Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 settembre 2023;

iii. predisposizione dei progetti da parte dei soggetti attuatori entro il 30 ottobre 2023;

iv. pubblicazione dei bandi di gara entro il 31 dicembre 2023;

v. aggiudicazione dei contratti entro il 31 marzo 2024;

vi. avvio dei lavori entro il 30 settembre 2024;

vii. conclusione dei lavori il 31 marzo 2026;

viii. collaudo entro il 31 marzo 2026.

Art. 3.

Criteri di ripartizione delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 1 sono ripartite sulla base dei parametri descritti ed esplicitati nella nota metodologica di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, applicati ai seguenti criteri, come indicato nell'allegato n. 2:

a) entità della popolazione residente (40%);

1. popolazione per tipologia SNAI - peso 30 per cento;

2. indice di dipendenza strutturale - peso 10 per cento;

b) estensione delle strade statali, provinciali e comunali qualora queste ultime rappresentino l'unica comunicazione esistente tra due o più comuni appartenenti all'area interna (30%);

1. tipologia di strade - peso 10 per cento;

2. classificazione SNAI - peso 15 per cento;

3. classificazione montani - peso 5 per cento.

c) esistenza di rischi derivanti dalla classificazione sismica dei territori e dall'accelerazione sismica (10%);

1. accelerazione massima media dei territori - peso 5%;

2. accelerazione minima media dei territori - peso 5%;

d) esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico e relativa entità (20%).

1. popolazione in zone a rischio frana - peso 10 per cento;

2. popolazione in zone a rischio alluvione - peso 10 per cento.

Art. 4.

Piano di riparto

1. Ai fini del trasferimento ai soggetti attuatori delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, è approvato il Piano di riparto di cui all'allegato 3 che costituisce parte integrante del presente decreto, elaborato nel rispetto del cronoprogramma finanziario di cui all'art. 1, comma 418, della legge 31 dicembre 2022, n. 234, e secondo i criteri ed i relativi pesi di ponderazione dei parametri di cui all'art. 3.

2. La Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, sulla base del riparto di cui all'allegato 3, all'impegno ed al trasferimento delle risorse direttamente ai soggetti attuatori degli interventi.

Art. 5.

Spese ammissibili

1. Le risorse di cui all'art. 1 sono utilizzate per gli interventi straordinari di manutenzione della rete viaria individuata nei piani di intervento predisposti da ciascuna area interna, al fine di migliorare l'accessibilità e la sicurezza e possono includere:

a) la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, i controlli in corso di esecuzione e finali, nonché le altre spese tecniche necessarie per la realizzazione purché coerenti con i contenuti e le finalità della legge e del presente decreto comprese le spese per l'effettuazione di rilievi concernenti le caratteristiche geometriche fondamentali, lo stato/condizioni dell'infrastruttura, gli studi e rilevazioni di traffico, il livello di incidentalità, l'esposizione al rischio idrogeologico;

b) la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo delle diverse componenti dell'infrastruttura incluse le pavimentazioni,



i sistemi di smaltimento acque. Sono altresì possibili interventi sulla segnaletica, l'illuminazione ed i sistemi di info-mobilità, qualora complementari e comunque conseguenti ad interventi di manutenzione straordinaria e rifacimento profondo;

c) la realizzazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura esistente in termini di caratteristiche costruttive della piattaforma veicolare, ciclabile e pedonale, della segnaletica verticale e orizzontale, dei manufatti e dei dispositivi di sicurezza passiva installati nonché delle opere d'arte serventi l'infrastruttura;

d) la realizzazione di interventi di ambito stradale che prevedono:

i. la realizzazione di percorsi per la tutela delle utenze deboli;

ii. il miglioramento delle condizioni per la salvaguardia della pubblica incolumità;

iii. la riduzione dell'inquinamento ambientale;

iv. la riduzione del rischio da trasporto merci inclusi i trasporti eccezionali;

v. la riduzione dell'esposizione al rischio idrogeologico;

vi. l'incremento della durabilità per la riduzione dei costi di manutenzione;

vii. La realizzazione di corridoi naturali per la fauna, ovvero di tratti di recinzione per evitare ovvero indirizzare attraversamenti di animali, per una quota massima pari al 15% dell'importo finanziato;

viii. La predisposizione e la messa in funzione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici o ibridi, per una quota massima del 15% dell'importo finanziato.

2. Le risorse di cui all'art. 1 non sono utilizzabili per realizzare nuove tratte di infrastrutture o interventi di carattere non stradale.

3. I piani di intervento devono tenere in conto dei criteri ambientali minimi, ove applicabili, ed inoltre porre in atto, sin dalla fase di progettazione, tutte le dovute misure atte a non arrecare danni significativi agli obiettivi ambientali di cui al regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e dei successivi atti delegati.

Art. 6.

Piano annuale degli interventi

1. I soggetti attuatori comunicano al MIT il piano di interventi di competenza, articolato secondo le disponibilità annuali e per un importo massimo pari alla quota ad essi assegnata in base al piano di riparto entro il 30 luglio 2023, con indicazione dei codici unici di progetto (CUP). Nel predetto piano, al fine di costituire una quota di interventi attivabili, possono essere indicati senza vincolo di finanziamento ulteriori progetti, con ordine di priorità, per un valore non superiore al 20% dell'importo assegnato.

2. Fermo restando la scelta degli interventi da parte dell'Assemblea dei sindaci delle aree interne, per rendere più efficace la predisposizione dei programmi di intervento e garantire il coordinamento tra le richieste dei territori e la pianificazione territoriale generale, le regioni di competenza svolgono un'attività di coordinamento tra i comuni e le province o città metropolitane, anche al fine di garantire il corretto sviluppo degli accordi di programma quadro.

3. Il piano è sviluppato sulla base:

a) della necessità di potenziamento e messa in sicurezza dei collegamenti tra i territori dell'area interna e tra la stessa e i più vicini centri, con particolare riguardo al collegamento per la piena fruizione dei servizi minimi essenziali quali, ad esempio, scuole, strutture di assistenza), servizi culturali e ricreativi, centri di produzione agricola, industriale e terziaria;

b) della conoscenza delle caratteristiche geometriche e dello stato dell'infrastruttura, del traffico, dell'incidentalità e dell'esposizione al rischio sismico ed idrogeologico;

c) dell'analisi della situazione esistente;

d) della previsione dell'evoluzione dei flussi di traffico;

4. Il piano deve contenere interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo, sviluppando in particolare gli aspetti connessi alla durabilità degli interventi, ai benefici apportati in termini di accessibilità alle aree interne, alla sicurezza anche ai fini della difesa civile, alla riduzione del rischio, alla qualità della circolazione degli utenti e relativi costi e deve riportare, attraverso un cronoprogramma degli interventi, i seguenti elementi:

a) tipologia di strada individuata e coerenza della scelta con quanto riportato al comma 4 del presente articolo;

b) cronoprogramma e piano dei costi degli interventi, con indicati:

i. inizio e fine dell'attività di progettazione;

ii. inizio e fine della procedura di aggiudicazione;

iii. inizio e fine dei lavori;

iv. data del collaudo o certificazione di regolare esecuzione dei lavori.

5. Il piano contiene le schede descrittive e riepilogative di ciascun intervento da realizzare.

6. Il piano è considerato autorizzato e l'ente può procedere ad accertare le relative entrate in assenza di osservazioni da parte della Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da formulare entro sessanta giorni dalla ricezione del piano e, comunque non oltre il 30 settembre 2023.

Art. 7.

Trasferimento delle risorse

1. Le risorse sono trasferite ai soggetti attuatori, per l'anno 2023 secondo il piano di riparto e dopo l'approvazione del piano degli interventi di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 6 del presente decreto, e per l'anno 2024, secondo il piano di riparto ed entro il 31 marzo 2024.



2. Al fine di uniformare le attività ed espletare il monitoraggio, la Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica sul sito istituzionale il modello delle schede descrittive. La compilazione di dette schede avviene attraverso l'utilizzo di un applicativo, secondo modalità operative che sono rese note ai soggetti interessati dagli uffici competenti.

3. Il soggetto attuatore attesta tramite il sistema di monitoraggio di cui all'art. 10 che gli interventi non sono oggetto, per la quota ammessa a contributo, di altri finanziamenti diversi da quelli di cui all' art. 1, comma 418, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

4. I soggetti attuatori devono comunicare trimestralmente, tramite l'applicativo predisposto dalla Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, lo stato di avanzamento dei programmi, le ragioni di eventuali difformità e, se del caso, gli interventi correttivi che essi intendono mettere in atto per rispettare i tempi comunicati, nel rispetto del principio di unicità dell'invio di cui all'art. 3, comma 1, gggg-*bis*) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine le informazioni richieste dall'applicativo, rilevabili tramite il sistema di cui all'art 10, sono automaticamente importate, senza alcun onere amministrativo aggiuntivo per i soggetti che monitorano gli interventi ai sensi dell'art. 10. Il presente comma si applica anche agli interventi previsti dal decreto 13 ottobre 2021, n. 394, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. L'ultimazione dei lavori va certificata inderogabilmente entro il 31 marzo 2026. Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione dei lavori relativi all'intervento è effettuato entro il 31 marzo 2026.

6. A conclusione degli interventi, ed a esito del positivo collaudo, eventuali economie di gara possono essere destinate al finanziamento degli ulteriori interventi di cui all'art 6, comma 1, secondo periodo.

Art. 8.

Verifiche sugli interventi e revoca del finanziamento

1. Il mancato rispetto dei termini previsti dal citato cronoprogramma procedurale di cui all'art. 2, comma 2, nonché la mancata alimentazione del sistema di monitoraggio di cui all'art. 3 comportano, ai sensi dell'art. 1 comma 7-*bis* del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la revoca del finanziamento qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.

2. La data di sottoscrizione dell'obbligazione giuridicamente vincolante è quella riportata sul sistema SIMOG per il CIG, così come acquisita nel sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Art. 9.

Variazioni finanziarie

1. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse relativamente alle annualità, e per le medesime finalità, con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si procede alla assegnazione delle stesse in proporzione ai coefficienti del piano di riparto, previa presentazione di un piano integrativo d'interventi per le annualità corrispondenti, da espletare con le stesse modalità e tempistiche.

2. Nel caso in cui siano apportate variazioni alla disponibilità delle somme in bilancio, rispetto a quanto assegnato dal piano di riparto, anche gli impegni di spesa sono variati in proporzione ai coefficienti del piano.

Art. 10.

Monitoraggio

1. Ai fini del monitoraggio degli interventi si applica il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche - MOP della banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 nonché il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 adottato ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con la legge 1° luglio 2021, n. 101.

2. Ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, gli atti che individuano i soggetti attuatori riportano per ciascun intervento il relativo codice unico di progetto (CUP).

3. Il monitoraggio degli interventi finanziati è effettuato dal soggetto attuatore, ovvero dal titolare del CUP.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2023

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
SALVINI

Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR
FITTO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2752



ALLEGATO *1*

Nota metodologica

Ai fini della definizione del riparto delle risorse indicate per le Aree Interne della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), sono state individuati tre tipologie di parametri:

A. **Consistenza della rete viaria**: lunghezza delle strade principali e secondarie serventi le aree interne, con individuate le porzioni presenti nei territori della SNAI e della presenza di comuni montani;
B. **Popolazione**: Popolazione presente nelle aree SNAI, divisa per classe di comune, ed indice di dipendenza strutturale mediato sulla singola area interna;
C. **Vulnerabilità rispetto ad azioni naturali**: individuati in vulnerabilità ai sismi ed a fenomeni di dissesto idrogeologico.

A. Consistenza della rete viaria

Sono stati acquisiti dalla rete open data OSM (Open Street Map) i dati aggiornati delle strade serventi le aree interne, divise in:

1. Autostrade;
2. Tronchi principali (SS);
3. Strade Principali (SS o SR);
4. Strade Secondarie (SR o SP);
5. Strade di terzo livello (SP non secondarie e SC di scorrimento)

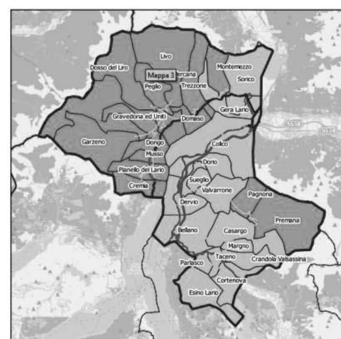


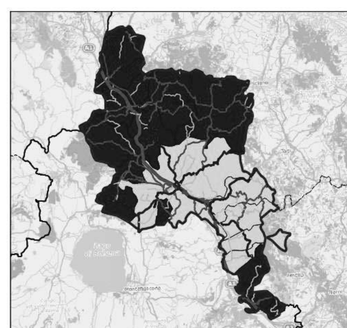
Figura 1 Strade e classificazione SNAI

Coerentemente alla norma, non sono state considerate le autostrade (comunque rappresentanti il 2% dell'intera consistenza rilevata), mentre le rimanenti sono state accorpate secondo tre tipologie:

1.a: Strade Principali (2 + 3) e Strade Secondarie (4+5);

1.b: Strade per classe di comune: strade (da 2 a 5) raggruppate per tipologia di comune area SNAI;

1.c: Strade per comuni montani: strade (da 2 a 5) raggruppate per comune non montano, parzialmente o totalmente montano.


Figura 2 Strade e classificazione comuni montani

Coerentemente allo spirito della norma, le consistenze sono state pesate:

- nel criterio 1.a per un 25% ulteriore le strade secondarie;
- nel criterio 1.b come in figura seguente:

B - Polo intercomunale	C - Cintura	D - Intermedio	E - Periferico	F – Ultra periferico
0%	*2%*	*5%*	*10%*	*20%*

Tabella 1 Pesi ponderali consistenza strade rispetto alla tipologia SNAI

- nel criterio 1.c come in figura seguente:

Non montani	Parzialmente montani	Totalmente montani
0%	*10%*	*20%*

Tabella 2 Pesi ponderali consistenza strade rispetto alla tipologia "Comuni Montani"

Per ognuna delle classi è stato calcolato un indice adimensionale, derivante dal rapporto tra estensione pesata servente l'area interna ed il totale delle 72 aree interne; si hanno così tre indici proporzionali alla consistenza della rete viaria, uno legato alla tipologia, uno alla classe secondo la definizione Aree Interne, uno legato alla definizione di comune montano.



B. Popolazione

Sono stati acquisiti i dati ISTAT della popolazione per ogni comune di ogni area interna, ed inoltre è stato valutato l'indice di dipendenza strutturale (popolazione di età minore di 14 anni e oltre i 65 anni, rapportata alla popolazione compresa tra i 14 ed i 65 anni), che rappresenta un valido indicatore di quanto ogni area debba provvedere alle nuove generazioni e agli anziani.

Figura 3 Popolazione per comune

Figura 4 Indice di dipendenza strutturale

C. Vulnerabilità territoriale rispetto ad azioni sismiche

Figura 5 Accelerazione massima al suolo

Le azioni sismiche considerate sono proporzionali alla vulnerabilità dei singoli territori provinciali rispetto a fenomeni sismici. L'azione sismica è stata calcolata a partire dai dati di accelerazione massima e minima di ogni comune della provincia considerata (secondo il reticolo sismico derivante dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni), pesati sulla superficie di ogni comune. Le accelerazioni medie massime e minime (mediate sulla superficie di ogni comune prima, sull'area interna successivamente) sono state la base sulla quale calcolare indici adimensionali proporzionali alle azioni sismiche così descritte.

D. Vulnerabilità territoriale rispetto ad azioni naturali

Le azioni naturali considerate sono proporzionali alla vulnerabilità dei singoli territori provinciali rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico, a loro volta divisibili in vulnerabilità rispetto a fenomeni franosi e fenomeni idraulici; i dati sono stati acquisiti dal sito dati.istat.it. ; la suscettibilità a fenomeni franosi ed alluvionali è stata calcolata a partire dagli abitanti in aree a rischio frana elevato e molto elevato (R3 ed R4) e quelle a rischio alluvioni elevato (R3), così come individuato dai piani di assetto idrogeologico e catalogati dall'ISPRA. Una volta associata ad ogni area interna, mediata sul territorio di competenza, la percentuale di aree a rischio elevato o molto elevato, sono stati calcolati indici adimensionali, derivanti dal rapporto tra il parametro considerato nella singola area e quello totale.

Abitanti a rischio di fenomeni franosi (a sinistra) alluvionali (a destra)

E. Indicatore di riparto finale

L’indicatore di riparto finale è stato infine ottenuto pesando i tre coefficienti sopra rappresentati come riportato in tabella.

INDICE		PESO
A. Consistenza della rete viaria		**30%**
Tipologia Strade	15%	
Classificazione SNAI	10%	
Classificazione MONTANI	5%	
B. Popolazione		**40%**
Popolazione per tipologia SNAI	30%	
Indice di dipendenza strutturale	10%	
C. Vulnerabilità a fenomeni sismici		**10%**
Accelerazione sismica massima	5%	
Accelerazione sismica minima	5%	
D. Vulnerabilità fenomeni naturali		**20%**
Popolazione in zone a rischio frana	10%	
Popolazione in zone a rischio alluvionale	10%	
TOTALE	**100%**	

Negli allegati di riparto sono riportati i valori numerici per ogni area interna; sono inoltre presenti allegati grafici che indicano i passaggi sopra riportati.



ALLEGATO *2*

REGIONE	PROVINCIA *(in neretto il S.A. nel caso di AI sviluppate in più province*	AREA INTERNA	Comuni	Abitanti	Lunghezza Strade	LUNGHEZZA DELLE STRADE		
						15%	10%	5%
			#	#	km	l TIPOLOGIA	l AREA INTERNA	l MONTANO
Piemonte	**Vercelli**, Biella	*Valsesia*	*36*	49 279	417,530	2,0635%	2,0767%	2,1120%
	Alessandria	*Terre del Giarolo*	*29*	14 216	601,575	3,0773%	2,8631%	3,0395%
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	*Mont Cervin*	*11*	15 808	192,915	0,9666%	0,9102%	0,9768%
Lombardia	Como	*Lario Intelvese - Lario Ceresio*	*34*	47 407	265,676	1,3450%	1,2957%	1,3452%
	Brescia	*Valcamonica*	*35*	80 783	376,819	1,8097%	1,9514%	1,9079%
		Valtrompia	*14*	64 934	141,624	0,7245%	0,6879%	0,7171%
Provincia Autonoma di Bolzano	Bolzano	*Alta Val Venosta*	*8*	16 884	188,570	0,8715%	1,0194%	0,9548%
		Val d'Ultimo - Alta Val di Non - Tesimo - Lana	*7*	20 323	164,355	0,8110%	0,7971%	0,8322%
Provincia Autonoma di Trento	Trento	*Giudicarie centrali ed esteriori*	*8*	13 974	159,746	0,7509%	0,7737%	0,8088%
		Valle Rendena	*10*	10 065	78,694	0,3545%	0,3900%	0,3984%
Veneto	Belluno	*Alpago Zoldo*	*8*	17 989	235,271	1,1718%	1,1134%	1,1912%
		Cadore	*13*	20 455	219,858	1,0130%	1,0793%	1,1132%
Friuli-Venezia Giulia	Udine	*Valli del Torre e del Natisone*	*16*	27 237	401,110	2,0311%	1,9092%	1,9806%
Liguria	Imperia	*Imperiese*	*19*	13 859	542,810	2,7660%	2,6103%	2,7146%
	Genova	*Fontanabuona*	*11*	14 926	294,510	1,4746%	1,3861%	1,4912%
Emilia-Romagna	Parma	*Appennino Parma Est*	*9*	28 915	566,816	2,8705%	2,8176%	2,8266%
	Modena	*Appennino Modenese*	*18*	67 762	900,172	4,3989%	4,6553%	4,5379%
	Forlì-Cesena	*Appennino Forlivese e Cesenate*	*9*	21 879	629,068	3,0413%	3,0306%	3,1672%
Toscana	**Pisa**, Siena, Grosseto	*Alta Valdera - Alta Valdicecina - Colline Metallifere - Valdimerse*	*19*	62 678	1 334,767	6,4925%	6,4653%	6,3675%
	Grosseto,Siena	*Amiata Valdorcia - Amiata Grossetana - Colline del Fiora*	*19*	61 489	1 565,480	7,6296%	7,7017%	7,6288%
Umbria	**Perugia**, Terni	*Media Valle del Tevere*	*8*	39 073	557,581	2,6502%	2,6149%	2,7974%
	Perugia	*Unione di Comuni del Trasimeno*	*8*	56 522	518,493	2,5423%	2,4584%	2,5592%
Marche	Pesaro e Urbino	*Montefeltro e Alta Valle del Metauro*	*17*	30 417	486,026	2,4293%	2,4054%	2,4609%
	Fermo	*Appennino Alto Fermano*	*7*	7 455	253,988	1,2613%	1,2373%	1,2750%
Lazio	Roma	*Monti Lepini*	*13*	64 595	361,414	1,8227%	1,7112%	1,7623%
		Prenestini-Giovenzano-Sacco	*14*	37 448	282,561	1,4313%	1,3566%	1,3381%
Abruzzo	L'Aquila	*Piana del Cavaliere Alto Liri*	*10*	19 490	360,053	1,7384%	1,6800%	1,8230%
		Valle del Sagittario e dell'Alto Sangro	*13*	11 321	257,089	1,1588%	1,3150%	1,3017%
Molise	Campobasso	*Medio Basso Molise*	*22*	28 686	732,956	3,6512%	3,5690%	3,4610%
	Isernia	*Isernia-Venafro*	*14*	45 814	378,523	1,8137%	1,8444%	1,8606%
Campania	Caserta	*Alto Matese*	*17*	37 212	473,528	2,4161%	2,3466%	2,3385%
	Benevento	*Fortore Beneventano*	*12*	26 024	476,876	2,4266%	2,3143%	2,3961%
	Salerno	*Sele Tanagro*	*19*	55 988	645,317	3,1868%	3,0528%	3,1699%
Puglia	Taranto	*Alto Salento*	*5*	61 340	371,391	1,8427%	1,8405%	1,5670%
Basilicata	Potenza	*Medio Agri*	*6*	10 296	315,177	1,5546%	1,7038%	1,5957%
	Matera	*Medio Basento*	*7*	26 050	406,460	1,9715%	1,9848%	1,8571%
Calabria	Cosenza	*Alto Jonio Cosentino*	*18*	37 392	644,479	3,2132%	3,2102%	3,2092%
	Reggio di Calabria	*Versante Tirrenico Aspromonte*	*16*	57 044	568,465	2,8124%	2,7792%	2,7107%
Regione Siciliana	**Messina**, Catania	*Bronte*	*13*	49 651	405,527	1,9878%	2,1675%	2,0483%
	Palermo	*Corleone*	*16*	48 481	833,217	4,1381%	4,2616%	3,9835%
	Enna	*Troina*	*14*	82 821	1 140,214	5,7055%	5,8110%	5,5613%
Sardegna	Nuoro	*Barbagia*	*10*	15 813	388,728	1,8215%	1,9754%	1,9682%
		Valle del Cedrino	5	12 630	166,722	0,7602%	0,8262%	0,8441%
		TOTALE	617	1 532 425	20 302	100,00%	100,00%	100,00%

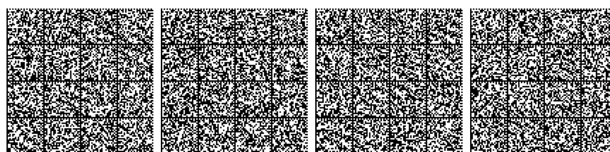


REGIONE	PROVINCIA (*in neretto il S.A. nel caso di AI sviluppate in più province*)	AREA INTERNA	POPOLAZIONE		RISCHI NATURALI			$I_{RIPARTO}$
			30%	10%	10%	10%	10%	
			$I_{POPOLAZIONE}$	$I_{DIP\ STRUTT.}$	$I_{SISMICA}$	$I_{PAI\ FRANA}$	$I_{PAI\ ALLUV.}$	
Piemonte	**Vercelli**, Biella	*Valsesia*	3,2158%	2,4881%	0,9723%	0,9086%	11,4921%	3,1736%
	Alessandria	*Terre del Giarolo*	0,9277%	2,9912%	1,5734%	0,9111%	1,1924%	1,8450%
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	*Mont Cervin*	1,0316%	2,2453%	1,5321%	2,1449%	1,7971%	1,3662%
Lombardia	Como	*Lario Intelvese - Lario Ceresio*	3,0936%	2,3401%	0,6771%	2,5153%	5,0772%	2,3876%
	Brescia	*Valcamonica*	5,2716%	2,1775%	1,3100%	3,2135%	14,2418%	4,2377%
		Valtrompia	4,2373%	2,1247%	2,1313%	1,8415%	9,8909%	3,0834%
Provincia Autonoma di Bolzano	Bolzano	*Alta Val Venosta*	1,1018%	1,9244%	1,3634%	0,3579%	0,0000%	0,9755%
		Val d'Ultimo - Alta Val di Non - Tesimo - Lana	1,3262%	1,9240%	0,8852%	0,2162%	0,1013%	0,9535%
Provincia Autonoma di Trento	Trento	*Giudicarie centrali ed esteriori*	0,9119%	2,2491%	1,1921%	0,2037%	0,0169%	0,8702%
		Valle Rendena	0,6568%	2,1720%	0,9854%	0,1584%	0,0068%	0,6414%
Veneto	Belluno	*Alpago Zoldo*	1,1739%	2,3770%	2,7908%	0,3881%	0,0101%	1,2554%
		Cadore	1,3348%	2,5018%	2,0161%	0,4224%	0,0000%	1,2100%
Friuli-Venezia Giulia	Udine	*Valli del Torre e del Natisone*	1,7774%	2,6724%	4,1249%	0,3034%	0,3885%	1,8768%
Liguria	Imperia	*Imperiese*	0,9044%	2,6217%	2,4418%	1,3050%	2,9524%	2,0151%
	Genova	*Fontanabuona*	0,9740%	2,4514%	1,5929%	4,9385%	2,5031%	1,8751%
Emilia-Romagna	Parma	*Appennino Parma Est*	1,8869%	2,7001%	2,9884%	4,7708%	1,4357%	2,6092%
	Modena	*Appennino Modenese*	4,4219%	2,5137%	3,0039%	10,3656%	1,3985%	4,4070%
	Forlì-Cesena	*Appennino Forlivese e Cesenate*	1,4277%	2,6213%	3,4624%	5,3006%	3,7665%	2,8610%
Toscana	**Pisa**, Siena, Grosseto	*Alta Valdera - Alta Valdicecina - Colline Metallifere - Valdimerse*	4,0901%	2,4748%	1,5632%	5,0039%	5,3508%	4,6051%
	Grosseto,Siena	*Amiata Valdorcia - Amiata Grossetana - Colline del Fiora*	4,0125%	2,5883%	1,5014%	8,5585%	2,7734%	5,0420%
Umbria	**Perugia**, Terni	*Media Valle del Tevere*	2,5497%	2,4168%	2,7602%	1,5397%	2,5774%	2,4932%
	Perugia	*Unione di Comuni del Trasimeno*	3,6884%	2,3904%	2,7263%	0,3814%	1,9660%	2,6081%
Marche	Pesaro e Urbino	*Montefeltro e Alta Valle del Metauro*	1,9849%	2,3778%	3,3277%	1,1122%	0,2871%	2,0339%
	Fermo	*Appennino Alto Fermano*	0,4865%	2,3749%	3,3386%	0,4819%	0,0000%	1,1422%
Lazio	Roma	*Monti Lepini*	4,2152%	2,0987%	1,9227%	2,0619%	0,7263%	2,4782%
		Prenestini-Giovenzano-Sacco	2,4437%	2,0275%	2,7191%	1,9119%	0,0034%	1,8166%
Abruzzo	L'Aquila	*Piana del Cavaliere Alto Liri*	1,2718%	2,0991%	3,2530%	2,7970%	0,7938%	1,7958%
		Valle del Sagittario e dell'Alto Sangro	0,7388%	2,5097%	4,4709%	0,2481%	0,0000%	1,3149%
Molise	Campobasso	*Medio Basso Molise*	1,8719%	2,5293%	2,6800%	1,4701%	0,1250%	2,3197%
	Isernia	*Isernia-Venafro*	2,9896%	2,0972%	3,6925%	5,2394%	1,1249%	2,6618%
Campania	Caserta	*Alto Matese*	2,4283%	2,2157%	3,6259%	6,4002%	2,7193%	2,9386%
	Benevento	*Fortore Beneventano*	1,6982%	2,4691%	3,3465%	2,3226%	0,4020%	2,0787%
	Salerno	*Sele Tanagro*	3,6536%	2,0646%	3,0314%	7,2853%	1,1114%	3,3871%
Puglia	Taranto	*Alto Salento*	4,0028%	2,2254%	0,9316%	0,1056%	7,6783%	2,8337%
Basilicata	Potenza	*Medio Agri*	0,6719%	2,2021%	2,6834%	0,9304%	0,0676%	1,2733%
	Matera	*Medio Basento*	1,6999%	2,1436%	2,2884%	1,1701%	0,0574%	1,6630%
Calabria	Cosenza	*Alto Jonio Cosentino*	2,4401%	2,4681%	2,4664%	4,8899%	3,4253%	3,0204%
	Reggio di Calabria	*Versante Tirrenico Aspromonte*	3,7225%	2,1161%	4,2922%	1,7635%	5,3812%	3,3074%
Regione Siciliana	**Messina**, Catania	*Bronte*	3,2400%	2,2256%	2,7337%	0,5138%	0,0000%	2,1367%
	Palermo	*Corleone*	3,1637%	2,3424%	1,9149%	1,4567%	0,0000%	2,7666%
	Enna	*Troina*	5,4046%	2,1003%	1,9830%	1,6504%	0,0372%	3,9135%
Sardegna	Nuoro	*Barbagia*	1,0319%	2,2109%	0,8518%	0,1484%	1,0945%	1,3093%
		Valle del Cedrino	0,8242%	2,1360%	0,8518%	0,2917%	6,0264%	1,4167%
TOTALE			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



ALLEGATO *3*

REGIONE	PROVINCIA (in neretto il S.A. nel caso di AI sviluppate in più province	AREA INTERNA	Comuni	Abitanti	Lunghezza Strade	I RIPARTO	Importo per annualità - mln € -	
			#	#	km		2023	2024
Piemonte	**Vercelli**, Biella	*Valsesia*	*36*	49 279	417,530	3,1736%	634 723,25	952 084,87
	Alessandria	*Terre del Giarolo*	*29*	14 216	601,575	1,8450%	368 997,71	553 496,56
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	*Mont Cervin*	*11*	15 808	192,915	1,3662%	273 249,48	409 874,21
Lombardia	Como	*Lario Intelvese - Lario Ceresio*	*34*	47 407	265,676	2,3876%	477 524,24	716 286,36
	Brescia	*Valcamonica*	*35*	80 783	376,819	4,2377%	847 548,87	1 271 323,30
		Valtrompia	*14*	64 934	141,624	3,0834%	616 670,67	925 006,00
Provincia Autonoma di Bolzano	Bolzano	*Alta Val Venosta*	*8*	16 884	188,570	0,9755%	195 103,06	292 654,60
		Val d'Ultimo - Alta Val di Non - Tesimo - Lana	*7*	20 323	164,355	0,9535%	190 699,42	286 049,14
Provincia Autonoma di Trento	Trento	*Giudicarie centrali ed esteriori*	*8*	13 974	159,746	0,8702%	174 037,47	261 056,20
		Valle Rendena	*10*	10 065	78,694	0,6414%	128 276,08	192 414,12
Veneto	Belluno	*Alpago Zoldo*	*8*	17 989	235,271	1,2554%	251 086,20	376 629,30
		Cadore	*13*	20 455	219,858	1,2100%	242 003,51	363 005,26
Friuli-Venezia Giulia	Udine	*Valli del Torre e del Natisone*	*16*	27 237	401,110	1,8768%	375 350,77	563 026,15
Liguria	Imperia	*Imperiese*	*19*	13 859	542,810	2,0151%	403 013,20	604 519,80
	Genova	*Fontanabuona*	*11*	14 926	294,510	1,8751%	375 028,58	562 542,87
Emilia-Romagna	Parma	*Appennino Parma Est*	*9*	28 915	566,816	2,6092%	521 846,35	782 769,53
	Modena	*Appennino Modenese*	*18*	67 762	900,172	4,4070%	881 399,48	1 322 099,22
	Forlì-Cesena	*Appennino Forlivese e Cesenate*	*9*	21 879	629,068	2,8610%	572 200,94	858 301,42
Toscana	**Pisa**, Siena, Grosseto	*Alta Valdera - Alta Valdicecina - Colline Metallifere - Valdimerse*	*19*	62 678	1 334,767	4,6051%	921 014,86	1 381 522,29
	Grosseto,Siena	*Amiata Valdorcia - Amiata Grossetana - Colline del Fiora*	*19*	61 489	1 565,480	5,0420%	1 008 392,89	1 512 589,33
Umbria	**Perugia**, Terni	*Media Valle del Tevere*	*8*	39 073	557,581	2,4932%	498 645,31	747 967,97
	Perugia	*Unione di Comuni del Trasimeno*	*8*	56 522	518,493	2,6081%	521 612,61	782 418,92
Marche	Pesaro e Urbino	*Montefeltro e Alta Valle del Metauro*	*17*	30 417	486,026	2,0339%	406 786,88	610 180,32
	Fermo	*Appennino Alto Fermano*	*7*	7 455	253,988	1,1422%	228 433,61	342 650,42
Lazio	Roma	*Monti Lepini*	*13*	64 595	361,414	2,4782%	495 631,28	743 446,91
		Prenestini-Giovenzano-Sacco	*14*	37 448	282,561	1,8166%	363 310,91	544 966,37
Abruzzo	L'Aquila	*Piana del Cavaliere Alto Liri*	*10*	19 490	360,053	1,7958%	359 151,35	538 727,03
		Valle del Sagittario e dell'Alto Sangro	*13*	11 321	257,089	1,3149%	262 980,83	394 471,24
Molise	Campobasso	*Medio Basso Molise*	*22*	28 686	732,956	2,3197%	463 932,54	695 898,81
	Isernia	*Isernia-Venafro*	*14*	45 814	378,523	2,6618%	532 362,92	798 544,38
Campania	Caserta	*Alto Matese*	*17*	37 212	473,528	2,9386%	587 723,12	881 584,68
	Benevento	*Fortore Beneventano*	*12*	26 024	476,876	2,0787%	415 741,34	623 612,01
	Salerno	*Sele Tanagro*	*19*	55 988	645,317	3,3871%	677 427,10	1 016 140,66
Puglia	Taranto	*Alto Salento*	*5*	61 340	371,391	2,8337%	566 747,93	850 121,90
Basilicata	Potenza	*Medio Agri*	*6*	10 296	315,177	1,2733%	254 652,75	381 979,12
	Matera	*Medio Basento*	*7*	26 050	406,460	1,6630%	332 595,93	498 893,90
Calabria	Cosenza	*Alto Jonio Cosentino*	*18*	37 392	644,479	3,0204%	604 089,46	906 134,19
	Reggio di Calabria	*Versante Tirrenico Aspromonte*	*16*	57 044	568,465	3,3074%	661 472,53	992 208,79
Regione Siciliana	**Messina**, Catania	*Bronte*	*13*	49 651	405,527	2,1367%	427 331,95	640 997,93
	Palermo	*Corleone*	*16*	48 481	833,217	2,7666%	553 310,93	829 966,40
	Enna	*Troina*	*14*	82 821	1 140,214	3,9135%	782 690,26	1 174 035,39
Sardegna	Nuoro	*Barbagia*	*10*	15 813	388,728	1,3093%	261 860,47	392 790,71
		Valle del Cedrino	5	12 630	166,722	1,4167%	283 340,94	425 011,41
		TOTALE	617	1 532 425	20 302	100,00%	20 000 000	30 000 000



REGIONE	PROVINCIA *(in neretto il S.A. nel caso di AI sviluppate in più province*	AREA INTERNA	IMPORTO TOTALE - mln € -		
			Area	**Regione**	**Territorio**
Piemonte	**Vercelli**, Biella	*Valsesia*	1 586 808,12	2 509 302,39	18 821 898,20 37,6%
	Alessandria	*Terre del Giarolo*	922 494,27		
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	*Mont Cervin*	683 123,69	683 123,69	
Lombardia	Como	*Lario Intelvese - Lario Ceresio*	1 193 810,60	4 854 359,43	
	Brescia	*Valcamonica*	2 118 872,16		
		Valtrompia	1 541 676,67		
Provincia Autonoma di Bolzano	Bolzano	*Alta Val Venosta*	487 757,66	964 506,22	
		Val d'Ultimo - Alta Val di Non - Tesimo - Lana	476 748,56		
Provincia Autonoma di Trento	Trento	*Giudicarie centrali ed esteriori*	435 093,67	755 783,88	
		Valle Rendena	320 690,21		
Veneto	Belluno	*Alpago Zoldo*	627 715,50	1 232 724,27	
		Cadore	605 008,77		
Friuli-Venezia Giulia	Udine	*Valli del Torre e del Natisone*	938 376,91	938 376,91	
Liguria	Imperia	*Imperiese*	1 007 533,00	1 945 104,46	
	Genova	*Fontanabuona*	937 571,46		
Emilia-Romagna	Parma	*Appennino Parma Est*	1 304 615,89	4 938 616,95	
	Modena	*Appennino Modenese*	2 203 498,70		
	Forlì-Cesena	*Appennino Forlivese e Cesenate*	1 430 502,36		
Toscana	**Pisa**, Siena, Grosseto	*Alta Valdera - Alta Valdicecina - Colline Metallifere - Valdimerse*	2 302 537,15	4 823 519,37	11 109 570,89 22,2%
	Grosseto,Siena	*Amiata Valdorcia - Amiata Grossetana - Colline del Fiora*	2 520 982,22		
Umbria	**Perugia**, Terni	*Media Valle del Tevere*	1 246 613,28	2 550 644,81	
	Perugia	*Unione di Comuni del Trasimeno*	1 304 031,53		
Marche	Pesaro e Urbino	*Montefeltro e Alta Valle del Metauro*	1 016 967,21	1 588 051,24	
	Fermo	*Appennino Alto Fermano*	571 084,04		
Lazio	Roma	*Monti Lepini*	1 239 078,19	2 147 355,47	
		Prenestini-Giovenzano-Sacco	908 277,28		
Abruzzo	L'Aquila	*Piana del Cavaliere Alto Liri*	897 878,38	1 555 330,46	20 068 530,91 40,1%
		Valle del Sagittario e dell'Alto Sangro	657 452,07		
Molise	Campobasso	*Medio Basso Molise*	1 159 831,35	2 490 738,65	
	Isernia	*Isernia-Venafro*	1 330 907,30		
Campania	Caserta	*Alto Matese*	1 469 307,80	4 202 228,91	
	Benevento	*Fortore Beneventano*	1 039 353,35		
	Salerno	*Sele Tanagro*	1 693 567,76		
Puglia	Taranto	*Alto Salento*	1 416 869,84	1 416 869,84	
Basilicata	Potenza	*Medio Agri*	636 631,87	1 468 121,70	
	Matera	*Medio Basento*	831 489,83		
Calabria	Cosenza	*Alto Jonio Cosentino*	1 510 223,64	3 163 904,97	
	Reggio di Calabria	*Versante Tirrenico Aspromonte*	1 653 681,32		
Regione Siciliana	**Messina**, Catania	*Bronte*	1 068 329,89	4 408 332,86	
	Palermo	*Corleone*	1 383 277,33		
	Enna	*Troina*	1 956 725,65		
Sardegna	Nuoro	*Barbagia*	654 651,19	1 363 003,53	
		Valle del Cedrino	708 352,35		
TOTALE				50 000 000	

23A05226

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di silodosina, «Silodosina sigillata».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 198 dell'8 settembre 2023

Procedura europea n. PT/H/2216/001-002/DC ora procedura europea n. IT/H/0941/001-002/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SILODOSINA SIGILLATA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sigillata Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Block A, 15 Castleforbes Square, Sheriff Street, Dublino, Irlanda (IE).

Confezioni:

«4 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 047058019 (in base 10) 1DW333 (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 047058021 (in base 10) 1DW335 (in base 32);

«8 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 047058033 (in base 10) 1DW33K (in base 32);

«8 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 047058045 (in base 10) 1DW33X (in base 32).

Principio attivo: silodosina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Teva Gyógyszergyár Zrt. Pallagi út 13, Debrecen, 4042 Ungheria.



Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni soprariportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra indicate, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione: l'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 22 marzo 2024, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05157

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di teriflunomide, «Teriflunomide Dr. Reddy's».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 194 del 6 settembre 2023

Procedura europea n. IS/H/0526/001-002/DC: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TERIFLUNOMIDE DR. REDDY'S, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Dr. Reddy's S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in piazza Santa Maria Beltrade n. 1, 20123 Milano, Italia;

confezioni:

«7 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 050654019 (in base 10) 1J9UU3 (in base 32);

«7 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al l - A.I.C. n. 050654021 (in base 10) 1J9UU5 (in base 32);

«14 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 050654033 (in base 10) 1J9UUK (in base 32);

«14 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al l - A.I.C. n. 050654045 (in base 10) 1J9UUX (in base 32);

«14 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al l - A.I.C. n. 050654058 (in base 10) 1J9UVB (in base 32);

«14 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Opa/Al/Pvc/A - A.I.C. n. 050654060 (in base 10) 1J9UVD (in base 32).

Principio attivo: Teriflunomide.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Coripharma ehf.

Reykjavikurvegur 78, IS-220 Hafnarfjordur, Islanda

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«7 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 050654019 (in base 10) 1J9UU3 (in base 32);

«7 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al l - A.I.C. n. 050654021 (in base 10) 1J9UU5 (in base 32).



Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri e di centri di sclerosi multipla individuati dalle regioni.

Confezioni:

«14 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 050654033 (in base 10) 1J9UUK (in base 32);

«14 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al l - A.I.C. n. 050654045 (in base 10) 1J9UUX (in base 32);

«14 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al l - A.I.C. n. 050654058 (in base 10) 1J9UVB (in base 32);

«14 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Opa/Al/Pvc/A - A.I.C. n. 050654060 (in base 10) 1J9UVD (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RR- medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti. Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di distribuire:

1) materiale educazionale per gli operatori sanitari;

2) un promemoria per fornire ai pazienti/rappresentanti legali una *Patient card*;

3) un promemoria per discutere regolarmente il contenuto della *Patient card* con il paziente/rappresentante legale ad ogni consultazione almeno una volta all'anno durante il trattamento.

I contenuti e formati sopra riportati sono soggetti alla preventiva approvazione del competente Ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista;

4) Incoraggiare i pazienti a contattare il proprio medico specializzato in sclerosi multipla e/o il medico generico se manifestano uno qualsiasi dei segni e sintomi discussi nella *Patient card*;

5) Al momento del rinnovo della prescrizione dovrà essere effettuato un controllo degli eventi avversi, dei rischi in corso e la loro prevenzione e dovranno essere effettuati controlli per garantire un monitoraggio adeguato.

Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti.

Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006.

Validità dell'autorizzazione

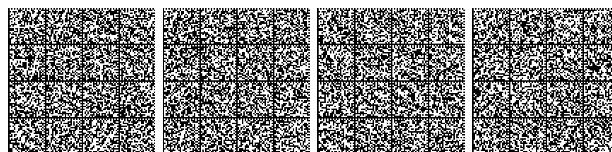
L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 19/04/2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05180

Sospensione della determina AIFA n. 20012 del 15 febbraio 2023, concernente l'elenco dei medicinali istituito ai sensi della legge n. 648/1996.

Si rende noto che, con ordinanza cautelare n. 3671/2023 Reg. Prov. Cau., emessa il 31 agosto 2023, il Consiglio di Stato ha disposto la provvisoria sospensione della determina AIFA n. 20012 del 15 febbraio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 54 del 4 marzo 2023, con la quale sono stati inclusi nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, i medicinali Confidex, Pronativ, Proplex, a base di Fattori IX, II, VII e X in associazione, per il trattamento di pazienti adulti trattati con anticoagulanti orali inibitori diretti del fattore Xa (apixaban, edoxaban, rivaroxaban) nei casi in cui si renda necessaria l'inattivazione rapida dell'effetto anticoagulante: interventi chirurgici o manovre invasive ad alto rischio di sanguinamento



da eseguire in urgenza, con tempistiche non compatibili con la sola sospensione dell'anticoagulante; sanguinamento potenzialmente fatale o non controllato.

L'Agenzia, in esecuzione della ordinanza del CdS sopra richiamata, ha quindi espunto i suddetti medicinali dall'elenco dei farmaci ad uso consolidato predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale inclusi nell'elenco di cui alla legge n. 648/96, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it

23A05259

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ossigeno, «Ossigeno Voxisud».

Estratto determina AAM/PPA n. 588/2023 del 15 settembre 2023

È autorizzato il *grouping* di variazioni costituito da tre variazioni tipo IB B.II.e.5.a.2) e quattro variazioni tipo IAin B.II.e.5.a.1), con la conseguente immissione in commercio del medicinale OSSIGENO VOXISUD nelle confezioni di seguito indicate:

Confezioni:

«gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 30.000 litri - A.I.C. n. 039160332 (base 10) 15C2JD (base 32);

«gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 10 litri - A.I.C. n. 039160344 (base 10) 15C2JS (base 32);

«gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 20 litri - A.I.C. n. 039160357 (base 10) 15C2K5 (base 32);

«gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 37 litri - A.I.C. n. 039160369 (base 10) 15C2KK (base 32);

«gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 45 litri - A.I.C. n. 039160371 (base 10) 15C2KM (base 32);

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 3 litri - A.I.C. n. 039160383 (base 10) 15C2KZ (base 32);

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 3 litri con valvola riduttrice integrata - A.I.C. n. 039160395 (base 10) 15C2LC (base 32).

Principio attivo: ossigeno

Codice pratica: N1B/2023/932bis

Titolare A.I.C.: Voxisud S.r.l. (codice fiscale n. 02509660607) con sede legale e domicilio fiscale in via Arpino n. 24 - 03036, Isola Del Liri, Frosinone, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni A.I.C. n. 039160344, A.I.C. n. 039160357, A.I.C. n. 039160369, A.I.C. n. 039160371, A.I.C. n. 039160383, A.I.C. n. 039160395 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica). Per la confezione A.I.C. n. 039160332 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05260

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», per l'anno 2023.

Con decreto n. 469582 dell'11 settembre 2023 della direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari è approvato l'elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88» per l'anno 2023.

Il suddetto decreto ministeriale, a norma dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

23A05178

MINISTERO DELLA DIFESA

Inserimento nell'elenco degli alloggi da alienare, di alcuni alloggi ubicati in Vittorio Veneto

Con decreto direttoriale n. 154 del 14 giugno 2023, è stato disposto l'inserimento, nell'elenco allegato al decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010, di individuazione degli alloggi da alienare ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di venti alloggi ubicati a Vittorio Veneto (TV), in via Duca D'Aosta n. 16.

23A05158

Concessione di medaglie di bronzo al merito di Marina

Con decreto ministeriale n. 329 datato 4 settembre 2023 è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina al capo di 2ª classe Np Antonio Amoruso, nato il 29 ottobre 1974 a Crotone, con la seguente motivazione: «Comandante della Motovedetta SAR CP 321, veniva chiamato a supportare il soccorso di 94 migranti presenti a bordo di una imbarcazione in pericolo di affondare, alla deriva a circa 100 miglia dalle coste calabre. A causa delle proibitive condizioni metereologiche in atto, le iniziali attività di trasbordo dei naufraghi condotte dalla MN "AAL Jupiter", in transito nella medesima area, furono sostituite dal rimorchio del battello da parte della motovedetta CP 321. Con ferma determinazione e dimostrando un'elevatissima perizia marinaresca, nonostante le pessime condizioni del mare, riusciva ad assicurare un sicuro rimorchio, consentendo di portare in salvo i migranti in difficoltà. Con il suo comportamento ha contribuito a dare lustro e prestigio all'immagine del Corpo delle capitanerie di porto e alla Marina militare». — Ionio settentrionale, 28 e 29 aprile 2022.

Con decreto ministeriale n. 330 datato 4 settembre 2023 è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina al sottocapo di 1ª classe scelto Np Vincenzo Ferrazzo, nato il 26 novembre 1980 ad Han-



nover (Germania), con la seguente motivazione: «Membro dell'equipaggio della Motovedetta SAR CP 321, veniva chiamato a supportare il soccorso di 94 migranti presenti a bordo di una imbarcazione in pericolo di affondare, alla deriva a circa 100 miglia dalle coste calabre. A causa delle proibitive condizioni metereologiche in atto, le iniziali attività di trasbordo dei naufraghi condotte dalla MN "AAL Jupiter", in transito nella medesima area, furono sostituite dal rimorchio del battello da parte della motovedetta CP 321. Con ferma determinazione e dimostrando un'elevatissima perizia marinaresca, nonostante le pessime condizioni del mare, riusciva ad assicurare un sicuro rimorchio, consentendo di portare in salvo i migranti in difficoltà. Con il suo comportamento ha contribuito a dare lustro e prestigio all'immagine del Corpo delle capitanerie di porto e alla Marina militare». — Ionio settentrionale, 28 e 29 aprile 2022.

Con decreto ministeriale n. 331 datato 4 settembre 2023 è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina al sottocapo di 1ª classe scelto Np Giuseppe Greco, nato il 21 novembre 1981 a Crotone, con la seguente motivazione: «Membro dell'equipaggio della Motovedetta SAR CP 321, veniva chiamato a supportare il soccorso di 94 migranti presenti a bordo di una imbarcazione in pericolo di affondare, alla deriva a circa 100 miglia dalle coste calabre. A causa delle proibitive condizioni metereologiche in atto, le iniziali attività di trasbordo dei naufraghi condotte dalla MN "AAL Jupiter", in transito nella medesima area, furono sostituite dal rimorchio del battello da parte della motovedetta CP 321. Con ferma determinazione e dimostrando un'elevatissima perizia marinaresca, nonostante le pessime condizioni del mare, riusciva ad assicurare un sicuro rimorchio, consentendo di portare in salvo i migranti in difficoltà. Con il suo comportamento ha contribuito a dare lustro e prestigio all'immagine del Corpo delle capitanerie di porto e alla Marina militare». — Ionio settentrionale, 28 e 29 aprile 2022.

Con decreto ministeriale n. 332 datato 4 settembre 2023 è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina al sottocapo di 1ª classe scelto qualifica speciale Np Vito Tolomeo, nato il 30 dicembre 1978 a Catanzaro, con la seguente motivazione: «Membro dell'equipaggio della Motovedetta SAR CP 321, veniva chiamato a supportare il soccorso di 94 migranti presenti a bordo di una imbarcazione in pericolo di affondare, alla deriva a circa 100 miglia dalle coste calabre. A causa delle proibitive condizioni metereologiche in atto, le iniziali attività di trasbordo dei naufraghi condotte dalla MN "AAL Jupiter", in transito nella medesima area, furono sostituite dal rimorchio del battello da parte della motovedetta CP 321. Con ferma determinazione e dimostrando un'elevatissima perizia marinaresca; nonostante le pessime condizioni del mare, riusciva ad assicurare un sicuro rimorchio, consentendo di portare in salvo i migranti in difficoltà. Con il suo comportamento ha contribuito a dare lustro e prestigio all'immagine del Corpo delle capitanerie di porto e alla Marina militare». — Ionio settentrionale, 28 e 29 aprile 2022.

23A05159

Concessione di medaglie di bronzo al merito di Marina

Con decreto ministeriale n. 333 datato 4 settembre 2023 è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina al 1° Luogotenente Np Alessandro Mele, nato il 6 ottobre 1968 a Napoli, con la seguente motivazione: «Comandante della Motovedetta SAR CP 303, veniva chiamato con il suo equipaggio a prestare soccorso a migranti a bordo di una imbarcazione in pericolo di affondare, alla deriva a circa novanta miglia dal porto di Roccella Jonica. Con ferma determinazione e dimostrando un'elevatissima perizia marinaresca, nonostante le pessime condizioni meteomarine, riusciva a trarre a bordo della motovedetta duecentoquattro persone e trasportarle in salvo. Con il suo comportamento ha contribuito a dare lustro e prestigio all'immagine del Corpo delle capitanerie di porto e alla Marina militare». Ionio settentrionale, 28 e 29 aprile 2022.

Con decreto ministeriale n. 334 datato 4 settembre 2023 è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina al Secondo Capo Scelto Qualifica Speciale Np Vincenzo Esposito, nato il 19 novembre 1973 a Napoli, con la seguente motivazione: «Membro dell'equipaggio della Motovedetta SAR CP 303, veniva chiamato a prestare soccorso a migranti a bordo di una imbarcazione in pericolo di affondare, alla deriva a circa novanta miglia dal porto di Roccella Jonica. Con ferma determinazione e dimostrando un'elevatissima perizia marinaresca, nonostante le pessime condizioni meteomarine, riusciva a trarre a bordo della motovedetta duecentoquattro persone e trasportarle in salvo. Con il suo comportamento ha contribuito a dare lustro e prestigio all'immagine del Corpo delle capitanerie di porto e alla Marina militare». Ionio settentrionale, 28 e 29 aprile 2022.

Con decreto ministeriale n. 335 datato 4 settembre 2023 è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina al Secondo Capo Np Alessandro D'Angelo, nato il 18 agosto 1982 a Napoli, con la seguente motivazione: «Membro dell'equipaggio della Motovedetta SAR CP 303, veniva chiamato a prestare soccorso a migranti a bordo di una imbarcazione in pericolo di affondare, alla deriva a circa novanta miglia dal porto di Roccella Jonica. Con ferma determinazione e dimostrando un'elevatissima perizia marinaresca, nonostante le pessime condizioni meteomarine, riusciva a trarre a bordo della motovedetta duecentoquattro persone e trasportarle in salvo. Con il suo comportamento ha contribuito a dare lustro e prestigio all'immagine del Corpo delle capitanerie di porto e alla Marina militare». Ionio settentrionale, 28 e 29 aprile 2022.

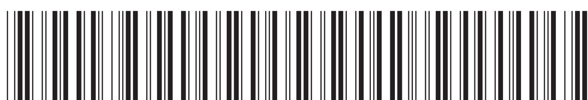
Con decreto ministeriale n. 336 datato 4 settembre 2023 è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina al Sottocapo di 1ª Classe Scelto Qualifica Speciale Np Pasquale Sorrentino, nato il 22 aprile 1981 ad Acerra (NA), con la seguente motivazione: «Membro dell'equipaggio della Motovedetta SAR CP 303, veniva chiamato a prestare soccorso a migranti a bordo di una imbarcazione in pericolo di affondare, alla deriva a circa novanta miglia dal porto di Roccella Jonica. Con ferma determinazione e dimostrando un'elevatissima perizia marinaresca, nonostante le pessime condizioni meteomarine, riusciva a trarre a bordo della motovedetta duecentoquattro persone e trasportarle in salvo. Con il suo comportamento ha contribuito a dare lustro e prestigio all'immagine del Corpo delle capitanerie di porto e alla Marina militare». Ionio settentrionale, 28 e 29 aprile 2022.

Con decreto ministeriale n. 337 datato 4 settembre 2023 è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina al Sottocapo di 1ª Classe Np Biagio Di Roma, nato il 18 settembre 1984 a Castellaneta (TA), con la seguente motivazione: «Membro dell'equipaggio della Motovedetta SAR CP 303, veniva chiamato a prestare soccorso a migranti a bordo di una imbarcazione in pericolo di affondare, alla deriva a circa novanta miglia dal porto di Roccella Jonica. Con ferma determinazione e dimostrando un'elevatissima perizia marinaresca, nonostante le pessime condizioni meteomarine, riusciva a trarre a bordo della motovedetta duecentoquattro persone e trasportarle in salvo. Con il suo comportamento ha contribuito a dare lustro e prestigio all'immagine del Corpo delle capitanerie di porto e alla Marina militare». Ionio settentrionale, 28 e 29 aprile 2022.

23A05160

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-221) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



€ 1,00

